

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**



Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione

Corso di Laurea Magistrale in  
Scienze socio-antropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale

Tesi di laurea in  
Diritto pubblico comparato e delle migrazioni

**La condizione delle donne in Afghanistan:  
un'analisi giuridica e socio-antropologica**

Laureanda

Veronica Maria Colucci

matricola 337846

Relatrice

Prof.ssa Maria Chiara  
Locchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Chiara Locchi', is written over a faint, circular stamp.

*Anno accademico*  
**2021/2022**

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO PRIMO – DIRITTO ISLAMICO E DIRITTO DEI PAESI ISLAMICI.</b>	<b>11</b>
1.1 Diritto islamico e diritto dei paesi islamici: nozioni fondamentali.	11
1.2 Le fonti del diritto islamico.	24
1.3 I vari modelli di riconoscimento della <i>sharī'a</i> negli ordinamenti giuridici dei paesi islamici.	31
1.3.1 Egitto.	34
1.3.2 Marocco.	37
1.3.3 Arabia Saudita.	40
1.3.4 Sudan.	41
1.3.5 Turchia.	42
1.3.6 Afghanistan.	44
1.3.7 Iran.	46
1.3.8 Pakistan.	48
1.3.9 Indonesia.	50
<b>CAPITOLO SECONDO – L'EVOLUZIONE POLITICO-COSTITUZIONALE IN AFGHANISTAN.</b>	<b>51</b>
2.1 Lo sviluppo costituzionale in Afghanistan.	51
2.2 <i>Al-Qaeda, mujāhidīn</i> e talebani: alcune precisazioni terminologiche in chiave storica.	62

**CAPITOLO TERZO – LO STATUS GIURIDICO E LA CONDIZIONE SOCIO-ANTROPOLOGICA DELLA DONNA IN AFGHANISTAN.**\_\_\_\_\_ **69**

3.1	Capacità giuridica e questione di genere nel diritto islamico.	69
3.2	La condizione giuridica della donna nella Costituzione afghana del 2004.	79
3.3	Lo statuto personale.	83
3.4	L’ambito penale.	87
3.5	L’accesso all’educazione.	91
3.6	L’accesso al lavoro.	97

**CAPITOLO QUARTO – LA PRESA DEL POTERE DA PARTE DEI TALEBANI NEL 2021 E LE MIGRAZIONI FORZATE.**\_\_\_\_\_ **101**

4.1	La ricostruzione degli eventi più recenti.	101
4.2.	Gli strumenti giuridici di protezione umanitaria e delle donne afghane nei paesi europei.	117
4.2.1.	Le convenzioni internazionali rilevanti in tema di migrazioni forzate.	117
4.2.2.	Le prese di posizione delle istituzioni internazionali di fronte alle migrazioni forzate, in special modo femminili, dall’Afghanistan.	123

**APPENDICE STORICA**\_\_\_\_\_ **132**

**CONCLUSIONI**\_\_\_\_\_ **137**

**BIBLIOGRAFIA**\_\_\_\_\_ **141**

**SITOGRAFIA**\_\_\_\_\_ **147**

**RINGRAZIAMENTI**\_\_\_\_\_ **148**

*Alle possibilità negate, ai sogni mai realizzati.*

## ***INTRODUZIONE***

Questo studio nasce dalla volontà e dalla necessità di realizzare una ricerca multidisciplinare, all'insegna dell'approccio che ha caratterizzato i miei studi – nel triennio prima e nel biennio dopo. Difatti, la possibilità di spaziare tra diritto, antropologia, sociologia, filosofia, metodologia ed economia offerte dal Corso di laurea Magistrale che mi accingo a concludere ha fatto sì che nascesse in me il desiderio di dedicarmi a un lavoro che rendesse giustizia all'opportunità didattica ricevuta.

Di conseguenza, l'argomento principale di questa tesi di laurea è l'analisi della recente questione afghana tanto dal punto di vista giuridico quanto antropologico e religioso. In particolare, è stata posta l'attenzione sulla condizione delle donne afghane negli ultimi venti anni, con un focus specifico sulla situazione creatasi a partire dal 2020-2021.

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire una tematica così complessa hanno una duplice natura. La prima è quella enunciata nelle precedenti righe. La seconda è personale ed è riconducibile sia al mio percorso personale, formativo e di tirocinio presso un Centro Antiviolenza, sia alla necessità di dare, o per lo meno provare a dare, nel mio piccolo, voce a chi una voce non ha.

Dopo la fase iniziale di documentazione bibliografica sulla letteratura storica e giuridico-costituzionale dedicati all'Afghanistan, sono stati individuati i punti chiave utili a creare un dialogo tra la prospettiva giuridica e quella antropologica. L'obiettivo del lavoro, infatti, è quello di analizzare in chiave multidisciplinare la complessa “questione afghana”, mettendo in evidenza le peculiarità tribali, claniche, religiose, socioculturali e giuridiche (da un punto di osservazione che, mio malgrado, non ha potuto beneficiare della ricerca sul campo).

La tesi si sviluppa su quattro capitoli.

Nel primo capitolo vengono chiariti alcuni concetti fondamentali per la comprensione dell'ordinamento giuridico-costituzionale dell'Afghanistan, ovvero quelli di “diritto

islamico”, “diritto dei paesi islamici” e “fonti del diritto islamico”, per poi realizzare un excursus degli ordinamenti giuridici nei diversi paesi islamici rispetto ai modelli di riconoscimento della *sharī'a*. I paesi islamici sono orientati dalla religione islamica e i rispettivi popoli che li abitano sono a maggioranza musulmana. I termini di riferimento del suddetto sistema giuridico sono *fiqh* e *sharī'a*, dove il primo è la scelta giuridica nata dalle fonti religiose e la seconda rappresenta, letteralmente, la “giusta via da seguire”. In particolare, è stata approfondita la fondamentale distinzione tra diritto islamico e diritto dei paesi islamici.

Il punto focale di questo capitolo si è poi spostato sul legittimo potere del sovrano nell'applicare un potere di tipo assoluto nell'ambito della produzione del diritto. Questo potere assoluto si scontra con l'immutabilità della parola divina, immutabile per chiunque fuorché per la stessa divinità.

Nell'ultima parte del capitolo lo studio si è spostato su alcuni paesi caratterizzati da diversi approcci alla *sharī'a* e alle relative fonti. I paesi in questione sono: Egitto, Marocco, Arabia Saudita, Sudan, Turchia, Afghanistan, Iran, Pakistan e Indonesia.

Il secondo capitolo tratta della storia politico-costituzionale dell'Afghanistan, con particolare riferimento alle trasformazioni subite con l'avvento della guerra e tenta di chiarire i caratteri peculiari di soggetti cruciali per la storia del paese, quali *Al-Qaeda*, i *mujāhidīn* e i talebani. Negli ultimi 20 anni si sono svolte vicende oggi fondamentali per capire i recenti avvenimenti così come il motivo per cui i talebani hanno ancora un vasto seguito. Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi della Costituzione del 2004, la più sofferta di sempre. Il testo, difatti, sancisce l'uguaglianza tra uomini e donne, nonché l'obbligo di rispettare i trattati internazionali volti ad eliminare ogni forma di violenza contro le donne. Per certi versi, tale obbligo risulta rispettato, pur non chiarendo i conflitti normativi tra diritto islamico e consuetudini, lasciando dunque ampia discrezionalità ai giudici.

Il terzo capitolo ha come punto cardine la condizione delle donne in Afghanistan, anche in prospettiva storica, tanto dal punto di vista giuridico quanto socio-antropologico. Inizialmente si affronta la questione di genere rispetto al diritto islamico per poi

analizzare la disciplina della condizione femminile nella Costituzione del 2004. Si è scelto di approfondire, in particolare, l'ambito familiare, penale, educativo e lavorativo. In riferimento agli ultimi anni, basti considerare che le donne in Parlamento nel 2010 erano il 27,6% del totale, e, secondo un sondaggio dello stesso anno, le donne con più di 25 anni che avevano un'educazione secondaria erano solo il 5,8%. Secondo alcune ricerche condotte nel 2018, sono diminuite in maniera significativa le donne senza burqa nel Paese dalla caduta del regime talebano. Dal 17 settembre 2020 anche il nome della madre compare nella carta di identità del figlio: lo ha deciso il governo del presidente Ashraf Ghani. Questa vittoria di facciata è il frutto della campagna social #WhereIsMyName. Nonostante questa importante vittoria, i nomi delle donne continuano ad essere come fantasmi: basti pensare che, oltre a non comparire sui documenti, spesso i loro nomi non figurano nemmeno sulle lapidi mortuarie. Secondo i dati di Osservatorio Afghanistan, nel 2020 l'analfabetismo femminile oscillava tra l'84 e l'87%. Come per altre questioni, nella capitale e nelle grandi città in generale la situazione è meno grave rispetto alle aree rurali, vittime dei fondamentalisti. Non va meglio per la situazione sanitaria: il 50% delle donne continua a partorire in casa, con la sola assistenza di parenti più anziane, e la mortalità materna è ancora altissima. Il 95% dei suicidi sono femminili.

Dal punto di vista giuridico, risulta centrale la disciplina dello statuto personale. In relazione al Codice civile del 1977, tutt'ora in vigore, è stata analizzata la questione della poligamia; tale istituto, disciplinato nelle fonti religiose classiche all'insegna dell'equo trattamento di tutte le mogli, nella pratica incontra molteplici problemi, in quanto nessuno controlla che la legge venga rispettata. Il codice disciplina anche altri aspetti rilevanti dello statuto personale, quali la capacità delle persone giuridiche, la fine del matrimonio, i rapporti patrimoniali e personali tra coniugi, la successione *mortis causa*. A livello costituzionale emergono delle contraddizioni nel testo del 2004 in quanto figurano tanto norme protettive quanto norme discriminatorie per le donne. In tal senso, sono stati comparati alcuni articoli della Costituzione in riferimento alla CEDAW e ad alcune Risoluzioni delle Nazioni Unite. Successivamente, il focus ha

riguardato l'ambito penale in quanto il Codice penale afghano è l'esempio migliore per trattare la questione della codificazione del diritto penale sciaraitico.

Infine, nel quarto capitolo si procede con la ricostruzione degli eventi più recenti, con particolare riferimento alle migrazioni forzate prodotte dalla presa del potere dei talebani nell'agosto 2021, per poi concludere con una breve ricostruzione circa le dichiarazioni e le misure adottate dalla comunità internazionale. Difatti, dopo che il 15 agosto 2021 i Talebani hanno ripreso il controllo Kabul, sono ricominciate le preoccupazioni per quanto riguarda la futura condizione dei diritti umani e delle donne. Il capo dei Talebani ha ufficialmente dichiarato che nel suo governo ci saranno delle donne, che le stesse potranno studiare e lavorare liberamente senza essere ostacolate, indossando solamente *l'hijab* come indumento obbligatorio, nonché di avere in mente di costruire un Paese civile e democratico (anche se in conformità con i dettami alla *sharī'a*). Le donne afghane, tuttavia, si dimostrano fortemente scettiche al punto che già il giorno dopo il ritorno al potere dei Talebani, alcune di loro sono scese per le strade a manifestare a tutela dei propri diritti. Nonostante le promesse fatte dai Talebani, alcuni loro proseliti hanno continuato a molestare le donne per strada, a vietare loro l'accesso ad alcune istituzioni, a ostacolarne l'accesso al lavoro. Al fine di comprendere l'evoluzione politico-istituzionale recente è necessario affrontare la questione da una prospettiva di politica internazionale e di geopolitica. Infatti, è evidente come il nuovo dramma afghano sia direttamente collegato tanto alle scelte politiche della comunità internazionale quanto a quelle degli ultimi Presidenti degli USA, a partire dal 2011 quando si iniziò a parlare del ritiro delle truppe americane dal suolo afghano. Dal 2011 fino agli accordi di Doha del 2020 si sono infatti susseguite una serie di vicende, analizzate nel capitolo, che hanno esasperato la situazione fino a mettere in discussione quel poco di normalità acquisita a partire dal rispetto dei diritti umani.

La traslitterazione scelta in fase di stesura è quella utilizzata dal Prof. Vercellin.

Per gli esiti di questa analisi multidisciplinare si rimanda alle conclusioni.

## ***CAPITOLO PRIMO – DIRITTO ISLAMICO E DIRITTO DEI PAESI ISLAMICI.***

### ***1.1 Diritto islamico e diritto dei paesi islamici: nozioni fondamentali.***

Generalmente, quando parliamo di Paesi islamici<sup>1</sup>, ci riferiamo a quell'insieme di ordinamenti, regioni e società che si orientano mediante la religione islamica e i cui abitanti sono in maggioranza musulmani. Si possono circoscrivere in questo modo non tanto per il mero fattore religioso, bensì perché sono paesi accomunati da ragioni storiche e politiche: ai loro albori sono stati parte attiva dei primi Stati fondati in nome dell'Islam. Basti pensare che “insieme hanno costituito il califfato e, più tardi, anche quando il califfato non ha più governato, hanno continuato a riconoscerne l'autorità”<sup>2</sup>. Nel sistema giuridico che analizzeremo nelle prossime pagine, spiccano due termini: *fiqh* e *sharī'a*; il primo rappresenta la scelta giuridica nata dalle fonti religiose antecedenti la legge mentre la seconda si può sintetizzare nella giusta via da seguire. Infine, va ricordato che i paesi a maggioranza islamica non coincidono affatto col diritto islamico poiché vi è l'influenza dei modelli occidentali che causano situazioni di pluralismo giuridico portando alcuni paesi a adottare soluzioni differenti rispetto alla *sharī'a*.

In passato i paesi islamici erano accomunati dal riconoscimento dell'autorità del califfato e questo è l'odierno elemento di unità dei suddetti paesi. Così si “esprimeva la loro volontà di riconoscersi in qualcosa di più ampio, di natura sovranazionale come

---

<sup>1</sup> I paesi islamici comprendono una vasta popolazione che va dal Maghreb (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Mauritania, Sahara occidentale) al Mashreq (Egitto, Sudan, Libano, Palestina, Siria, Iraq, Kuwait, Turchia, Giordania, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen), dal mondo iranico (Iran, Afghanistan) alle ex Repubbliche sovietiche (Azerbaijan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Kazakistan, Albania) fino ad alcuni paesi dell'Africa sub-sahariana (Niger, Gibuti, Senegal, Gambia, Mali, Guinea, Sierra Leone, Burkina Faso, Somalia).

<sup>2</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 593.

si direbbe oggi<sup>3</sup>”. Quanto appena detto è ancora sottovalutato poiché spesso non si considera l’esistenza di almeno tre zone (turca, araba, iraniana) che presentano delle similitudini dal punto di vista socioculturale.

Come si può evincere dalle note, geograficamente parlando individuiamo il Maghreb ad occidente ed il Mashreq ad oriente, i quali si muovono in maniera simile a differenza del settore iranico e del settore turco che seguono altri standard. Il primo è “simbolicamente individuato nei confini dell’antico Impero persiano e corrisponde agli odierni Iran, Afghanistan e regione curda”<sup>4</sup>. Il secondo, invece, ha dato vita all’Impero ottomano, la cui diffusione si è estesa da oriente ad occidente.

Il *ilm’ al-fiqh*<sup>5</sup> si compone dalle *usūl*<sup>6</sup> che contengono tutto quel che riguarda la *sharī’a* e dai *furū*<sup>7</sup> della giurisprudenza in cui confluiscono alcuni diritti quali quello pubblico, quello privato, quello processuale e quello penale.

Il diritto islamico prende vita in concomitanza con l’affermarsi della religione islamica nata con Muhammed pur essendo internamente legato alla struttura sociopolitica che caratterizza alcuni territori, tra cui l’Afghanistan. Come si vedrà nel corso di questo lavoro, molti elementi trattati sono dirette conseguenze derivanti dall’intromissione degli occidentali in un mondo che di occidentale ha ben poco, sia a livello giuridico sia a livello socioculturale. Quanto appena asserito diventa evidente considerando che “l’*islām*, è infatti per i musulmani un *unicum* dogmatico, morale, rituale, giuridico, in cui non ha alcun senso distinguere, ad esempio, la sfera giuridica da quella morale perché entrambe trovano le proprie fonti nella *sharī’a*”<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 593.

<sup>4</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 594.

<sup>5</sup> Diritto islamico.

<sup>6</sup> Radici.

<sup>7</sup> Rami.

<sup>8</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 4.

Agli albori la comunità islamica (*umma*) era organizzata in tribù, dunque gli aspetti socioculturali e giuridici erano modellati di conseguenza. Difatti, l'unione tribale sovrastava il concetto di singolo individuo che era considerato tale solo nella misura in cui era legato ad una tribù. Questa affermazione trova conferma nel fatto che nel gruppo si riunivano tutti gli elementi possibili, compreso quello giuridico poiché i membri dei clan si muovevano seguendo i passi della sunna. La svolta c'è stata con la *hijra* dalla Mecca verso Medina quando “il Profeta, innanzi ad un contesto eterogeneo costellato di musulmani medinesi e meccani, oltre che di comunità ebraiche, dà vita ad una vera e propria organizzazione sociale e politica, con l'Editto (*Safiha*) di Medina, al cui vertice spicca la figura di Muhammad, unico in grado di garantire la pace e la convivenza nel territorio medinese”<sup>9</sup>.

Però la vera svolta si ha solo in seguito, con la cacciata della comunità ebraica, elemento che avvalorava l'unione tra i fedeli a discapito dei cosiddetti infedeli poiché Dio è l'unico detentore di potere e verità, quel Dio che non può avere un occhio di riguardo verso gli infedeli come appunto erano considerati gli appartenenti alla comunità ebraica. Dio è verità e in quanto tale sovrintende la *umma*.

Il più puro fondamento della *umma* è ben comprensibile in due versetti tratti dal Libro Sacro, il Corano:

*“E si formi tra voi una nazione d'uomini che invitano al bene, che promuovono la giustizia e impediscono l'ingiustizia. Questi saranno i fortunati.”*<sup>10</sup>

*“Voi siete la migliore nazione mai suscitata tra gli uomini: promuovete la giustizia e impedito l'ingiustizia, e credete in Dio.”*<sup>11</sup>

Il diritto islamico, nato nel VII nell'Arabia, è un diritto senza tempo né spazio in quanto è il risultato di più influenze e rielaborazioni svoltesi nel tempo in base al periodo

---

<sup>9</sup> M. Papa, L. Ascanio. *Shari'a*, Bologna, 2017, p. 11.

<sup>10</sup> Corano, III, 104.

<sup>11</sup> Corano, III, 110.

storico di riferimento ed in base all'influenza culturale del momento. Quanto appena detto fa sì che il suddetto diritto possa rientrare nella stretta cerchia dei sistemi giuridici a respiro universale e questo è un fattore non da poco, se consideriamo che “solamente tre sistemi legali possono essere considerati «a respiro universale»: il diritto romano, quello islamico e quello di *Common Law*”<sup>12</sup>. È evidente solo agli occhi dei più consapevoli, i quali sono consci del fatto che “la *sharī'a*. al pari della *jurisprudencia* dei Romani, è *rerum divinarum atque humanarum novatia* [...]”<sup>13</sup> poiché trattasi di un tipo di diritto oggettivo ma che non è stato scritto. Come per il diritto romano, anche la *sharī'a* abbraccia tanto le norme inerenti le parte legale dell'esistenza del credente, tanto gli elementi rituali-religiosi del singolo. Questo ambito giuridico nasce dall'esplicita volontà rivelata dalla divinità agli uomini e non dagli uomini, per questo si accosta la Legge Divina al fatto oggettivo da applicare al singolo e a tutta la comunità. È oggettivo nella misura in cui si analizza l'influenza della componente umana nelle quattro fonti costitutive della stessa religione (che analizzeremo in seguito).

Il diritto islamico ha tre differenti significati in base al contesto in cui lo si applica: 1) è sostituibile al termine *fiqh* che è una parte della legge religiosa, quale la *sharī'a*, pur non rispecchiando totalmente la nostra idea di diritto; 2) come parte di elementi realmente giuridici in concomitanza ad elementi di diritto pubblico estranei al *fiqh*, che i giuristi musulmani indicano con il termine *siyāsa shar'iyya*<sup>14</sup>; 3) come tipologia di diritto vigente in una specifica regione con elementi del *fiqh* più elementi non necessariamente di matrice giuridica islamica.

Comunemente si incorre in un errore: confondere la *sharī'a*<sup>15</sup> (sacra, quindi immutabile) con il *fiqh*, ponendoli sullo stesso piano; il *fiqh* rappresenta grossomodo la scienza del diritto religioso dell'Islam mentre la *sharī'a* è tanto “la via, la “legge

---

<sup>12</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 270.

<sup>13</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, pp. 270-271.

<sup>14</sup> Politica che il califfo doveva esercitare tramite la tutela e il rispetto della *sharī'a*.

<sup>15</sup> A ognuno di voi abbiamo assegnato una regola e una vita. Corano. V, 48.

religiosa”, comprendente dogmi, riti, precetti morali e giuridici, rivelata agli ebrei, ai cristiani e ai musulmani”<sup>16</sup> quanto la via rivelata esclusivamente ai fedeli musulmani al fine di indicare e percorrere la retta via senza incorrere nella possibilità di perdere il senso della rivelazione divina. Essa, inoltre, rappresenta la sacra unione tra Dio, Uomo, Comunità mediante i fattori etici, giuridici e religiosi realizzati tra i primi verso i secondi e viceversa.

C’è da dire che, in senso stretto, *fiqh* e *sharī’a* potrebbero coincidere nella misura in cui si considerano come principio giuridico religioso rivelato solo ai musulmani.

Tornando all’istituto del *fiqh*, esso “si è formato in epoca omayyade e ‘abbaside soprattutto nella regione siro-palestinese e in quella mesopotamica. [...] La sua concezione del potere deve moltissimo ai modelli sasanidi, cioè di un impero oltretutto completamente conquistato e assorbito nel *dār al-Islām*”<sup>17</sup>.

Il *fiqh*, quindi, è l’unico che può essere classificato come diritto musulmano ed è: extra statale, personale, immutabile, confessionale.

Il Corano (una delle due fonti rivelate di questo diritto) è alla base del diritto islamico e questo porterebbe a pensare che la *sharī’a* sia effettivamente un diritto di tipo religioso. Eppure, sotto alcuni punti di vista, quanto appena asserito non è corretto. Difatti: “su un totale di 6237 versetti che compongono la Rivelazione definitiva di Dio, solo 190 (circa il tre per cento) contengono specifici enunciati di carattere legale, molti dei quali sembrano originati da esigenze occasionali. Oltre a ciò, l’enorme maggioranza di essi è raggruppata in un ristrettissimo numero di *sure*<sup>18</sup> (II, III, IV, V, VI, VIII, XI, XXIV) e attiene soprattutto al diritto di famiglia e a quello delle successioni”<sup>19</sup>.

La vera evoluzione normativa del diritto islamico in senso giuridico e non strettamente umano si è avuta nel momento in cui il Profeta era ormai deceduto: al tempo dei

---

<sup>16</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 9.

<sup>17</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 300.

<sup>18</sup> Traducibile come capitoli.

<sup>19</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 273.

primissimi ‘Abbasidi. In questo contesto viene operata un amalgama di componenti preislamiche. Ecco spiegato il motivo per il quale prima si è parlato della necessità di considerare tempi e luoghi quando si parla di questa disciplina giuridica.

Per quanto riguarda il diritto dei paesi islamici, il discorso cambia radicalmente. Partendo da quanto detto finora, è necessario considerare ed analizzare un lasso di tempo tra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo. Il cuore del discorso si dirama nella potenza, nella diffusione e nella politica ottomana: il tentato recupero di quest’ultima mentre incombevano le pressioni occidentali, ha avuto ripercussioni negative sulla *sharī’a* a favore della *siyāsa* poiché essa aveva varcato i suoi originali punti di competenza estendendosi. Nel XVII secolo, c’è stato il declino della *siyāsa* tradizionale a cui seguì un rifiorire della stessa circa due secoli dopo ma con l’aggiunta di modelli ed elementi normativi di stampo occidentale<sup>20</sup>.

Come sottolineato in precedenza, l’attuale sistema giuridico ha risentito del susseguirsi degli eventi storici, i quali influenzano ancora il diritto islamico. Segue, per semplificare la comprensione degli eventi, un sunto degli stessi in modo da inquadrare correttamente il “dibattito tra islamismo (*islāmiyya*), arabismo (*al-‘urūba*) e nazionalismo (*iqīmīya*)”<sup>21</sup>. Tale dibattito è correlato alle convenzionali cinque fasi storiche individuate nel tempo al fine di realizzare una coerente ricostruzione.

La prima fase va dall’inizio del XIX secolo fino agli anni ’20 del 1900 con la caduta dell’Impero ottomano. Il fulcro è ravvisabile nel “progetto politico alla base dell’espansionismo saudita, caratterizzato da una forte ispirazione religiosa che trovava le sue radici nell’idea del recupero dei valori originali dell’Islam come risposta alla decadenza dell’Impero ottomano (*wahhbismo*). Questo poneva come obiettivo la ricostruzione dell’antico ordinamento musulmano conformemente ai precetti del Corano, risuscitando i principi della cultura musulmana tradizionale e intraprendendo

---

<sup>20</sup> Senza la rielaborazione in nuova scienza giuridica al pari di quella sciaraitica.

<sup>21</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 600.

una riforma religiosa che avrebbe dovuto restituire all'Islam la sua purezza originaria. Si riproponeva, in tal modo, la «teoria tradizionale dei poteri dello stato islamico».<sup>22</sup>

Ricorrente è la figura del califfo, influente a più riprese nonostante egli non abbia mai avuto la facoltà di esercitare il potere legislativo.

La seconda fase va dal 1920 al 1948, ovvero dalla conferenza di San Remo alla guerra in Palestina ed è il periodo che più influenzerà il futuro del Medio Oriente. Difatti, in seguito al colonialismo si imposero i modelli costituzionali occidentali. Da sempre l'occidente mostra un interesse morboso circa le questioni orientali sovvertendone gli equilibri; la pace di Versailles e la Conferenza di San Remo ne sono un esempio. Le conseguenze sono visibili su tre livelli istituzionali quali: Egitto, Iraq e Arabia Saudita ai quali fu subito riconosciuta l'indipendenza; Grande Siria<sup>23</sup>, tutt'ora vincolata dalla Società delle Nazioni; Maghreb, sotto il protettorato francese.

Contrariamente alle intenzioni dei colonizzatori, non vi fu alcuna occidentalizzazione bensì un vero e proprio rigetto tanto da parte della classe politica tanto da parte della popolazione. Inoltre, ci furono “sempre più numerosi movimenti fondamentalisti che conducevano le loro battaglie politiche in nome del *ḡihād* e della difesa dell'Islam”<sup>24</sup>. Sul finire della seconda fase si sviluppano anche i movimenti indipendentisti, soprattutto di matrice marxista per portare avanti l'unificazione araba in opposizione ai nazionalisti.

La terza fase nasce a cavallo della precedente con gli eventi del 1948 la cui figura di spicco è quella dell'egiziano Gamal Abd al-Nasser che sognava l'unificazione dell'area arabo-islamica. Il tutto si è tradotto nel fenomeno sociale che prende il nome di nasserismo, sostenuto a livello politico dall'unione socialista araba. Nello stesso

---

<sup>22</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, pp. 600-601.

<sup>23</sup> Libano, Siria, Giordania, Palestina.

<sup>24</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 604.

periodo è emersa la corruzione del sistema politico cosa che ha evidenziato l'importanza delle diverse burocrazie militari.

Esempio di ciò è stato l'Egitto<sup>25</sup>, dove si sono susseguiti diversi golpe volti all'affermazione del corpo militare come elemento fondamentale per l'unità araba. “Tutti i regimi politici sorti in questa fase storica in seguito a golpe militari, oltre a adottare la Repubblica come forma di Stato, dichiaravano espressamente, nei rispettivi testi costituzionali, la propria appartenenza alla nazione araba. A partire dalla Costituzione siriana del 1950, questo principio divenne una costante in tutte le Carte costituzionali dei Paesi arabi.”<sup>26</sup>

È evidente come l'ideale comune di nazione araba sia stata alla base di questa fase che è entrata in crisi con l'avvento della guerra dei 6 giorni nel 1967. È una data cruciale poiché corrisponde all'inizio della penultima fase basata sulla crisi dell'ideale arabista e dal ritorno ai nazionalismi locali nonché ai fondamentalismi islamici. È quindi una data spartiacque che corrisponde alla sconfitta dell'armata araba da parte di Israele.

Sulla base di tutti questi eventi, qui si colloca la definitiva scissione del mondo arabo in parte socialista e parte liberale che si protrarrà fino alla fine del secolo.

---

<sup>25</sup> L'Egitto ha fatto parte dell'Impero ottomano dal 1517 al 1914 anche se già dal XVIII secolo, con la presenza degli europei, l'autorità ottomana ha iniziato a vacillare. Viene riportato come esempio a più riprese in quanto è considerabile il punto di partenza di alcuni eventi successivi. Difatti qui ha avuto luogo una delle sedizioni napoleoniche, la quale ha portato in primo luogo ad un risveglio culturale ed in secondo luogo questo evento ha dato il via al processo di modernizzazione ed indipendenza dell'Egitto. In tal senso, cambiarono anche i rapporti ed il modo di porsi nei confronti della Sublime Porta, elemento che ha portato all'egizianizzazione di tutte le istituzioni.

Va inoltre sottolineato come le Tanzimât abbiano influito anche in questo contesto territoriale mostrando alla società musulmana che era possibile adottare dei codici modellati su quelli di stampo europeo. La vera indipendenza egiziana c'è stata nel 1922, nonostante fossero ancora presenti le truppe inglesi. Questo non ha impedito l'avvio del processo di modernizzazione tanto a livello giuridico quanto a livello istituzionale. Però, al fine di realizzare questi rinnovamenti, si rese necessaria l'elaborazione di un Codice civile conforme alla nuova sovranità nazionale.

<sup>26</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 605.

Infine, la quinta ed ultima fase va dal 1979, anno della Rivoluzione iraniana fino ai giorni nostri. Ha avuto successo per il semplice fatto di coinvolgere tanto il mondo sunnita quanto quello sciita dimostrando quanto fosse davvero possibile sovvertire lo stato delle cose in nome dell'Islam. È altresì importante in quanto ha portato alla luce un ignoto repubblicanesimo islamico basato su “la sovranità di Dio (che si affermava con «l'applicazione autentica della *sharī'a*»), la giustizia (*'adl*) e la consultazione (*shūrā*).”<sup>27</sup>

In questo contesto emerge il peso e l'influenza della già citata Costituzione francese del 1958 poiché da questo momento in poi ha inizio la diffusione di una serie di costituzioni basate su quella francese. Il periodo costituzionale ha avuto vita breve come hanno dimostrato l'Egitto del Presidente Mubārak e la Tunisia del Presidente Ben Ali per via dello scarto tra Costituzione formale e il piano sostanziale dell'evoluzione istituzionale. Stato di emergenza è stata per lungo tempo la parola d'ordine volta a giustificare la sospensione delle nuove costituzioni.<sup>28</sup>

La scissione tra mondo arabo liberale e mondo arabo socialista ritorna anche nella fase costituzionale in cui si distinguono due gruppi. Riconduciamo al modello liberale quasi tutte le Costituzioni adottate al momento dell'indipendenza con una forte influenza dei modelli inglese e francese. Invece, appartengono al secondo gruppo le costituzioni post-coloniali condizionate dai vari accordi internazionali.

Paradossalmente, nel caso delle costituzioni di stampo liberale, c'è stato il rigetto delle stesse a causa della graduale eliminazione del pluralismo.

Nel XIX secolo l'Impero ottomano ha avviato una serie di riforme atte al debellamento di tutto quel che veniva considerata una minaccia per la stabilità dello Stato in

---

<sup>27</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 609.

<sup>28</sup> Quanto appena detto ha avuto come conseguenza un periodo di proteste, violazione dei diritti umani e limitazione della libertà in generale che, a partire dal 2010 in Tunisia si diffuse in tutta l'area dei Paesi islamici. Conseguenza diretta di tutto ciò è stato il fenomeno conosciuto come Primavera arabe che hanno portato alla caduta di alcuni dei già citati regimi.

concomitanza con il peso delle due opposizioni politiche del tempo quali il partito conservatore e il partito riformista. Quest'ultimo è stato l'artefice delle nuove riforme denominate Nuovo Ordine, volte a difendere l'Impero dalle aggressioni degli europei. Mahmùd II (1808-1839) seguì gli stessi passi focalizzandosi sul campo della formazione e dell'istruzione. Il suo successore "il sultano 'Abd al-Megid (1839-1861) proclama lo *khatt-i sherif* di Gülhàne, che continua il piano di riorganizzazione (*tanzimàt*) promosso da Mahmùd II, avviando un processo di profonda ristrutturazione dello Stato, delle leggi civili e commerciali e della magistratura, completato dalla Costituzione del 1876".<sup>29</sup> Nonostante gli sforzi e le riforme, nel 1878 l'Impero ottomano soccombe nella guerra contro la Russia concedendo "la piena indipendenza a Romania, Serbia e Montenegro, riconosce parziale autonomia alla Bulgaria e cede la Bosnia-Erzegovina all'Austria"<sup>30</sup>.

Quindi, le *Tanzimàt*<sup>31</sup> hanno rappresentato un momento positivo di riforme che hanno dato inizio a un "processo di subordinazione della norma sciaraitica a quella statale, processo che si attuerà mediante strumenti diversi: impiego del *talfiq* e condensazione di norme sciaraitiche; rinvio formale al diritto musulmano, ma con correttivi normativi da parte dello Stato; utilizzazione del *fiqh* come materiale di costruzione per la norma statale; quindi estensione della norma statale, così costruita, a tutti i cittadini, senza distinzione di confessione."<sup>32</sup>

La trasformazione vera e propria si contestualizza nel periodo delle *Tanzimàt*<sup>33</sup> quando la norma sciaraitica viene subordinata alla norma statale in modi differenti: si svolgono

---

<sup>29</sup> V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, pp. 197-198.

<sup>30</sup> V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, pp. 199-200.

<sup>31</sup> Riforme.

<sup>32</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, pp. 90.

<sup>33</sup> Hanno avuto inizio subito dopo la morte di Mahmùd II nel 1839 e sono risultate rivoluzionarie in quanto vedono l'adozione di codici ispirati al modello francese del 1858 e sono basate su: nazionalismo, modernizzazione e costituzionalismo.

i primi moti insurrezionali volti ad ottenere autonomia e indipendenza e poi quelli volti all'imposizione degli ideali mediante l'uso spropositato ed inesatto di norme e concetti inerenti alla Tradizione al fine di adattarli alla propria causa soprattutto dal punto di vista politico, tant'è che la stessa religione è stata più volte usata come arma per giustificare azioni e decisioni altrimenti non giustificabili. “Tra questi concetti, anche quello di *umma* viene riformulato: accanto al concetto di *umma* universale, *ummat al-mu'minìn*, “comunità di fede”, su piani di non interferenza, viene formulato il concetto di *umma* nazione, cui poi si aggiungeranno quelli di *watan*, patria territorio, *qawmiyya*, etnia, ecc”<sup>34</sup>.

Ricordiamo il periodo delle *Tanzimàt* in quanto hanno operato una vera e propria rivoluzione, adottando una codificazione plasmata sulla base dei codici francesi del periodo napoleonico applicando elementi di diritto privato, in concomitanza con norme del Codice civile e norme del codice di commercio. Eppure, nel caso di Impero Ottomano ed Egitto, non c'è stata una vera e propria approvazione dei codici così com'erano poiché ne hanno fatto un uso improprio sulla base delle, più o meno giustificabili, necessità. Per esempio, il codice di commercio viene liberato dall'elemento più importante costituito dalla parte inerente obbligazioni e contratti.

Facendo un necessario salto temporale, superata la caduta dell'Impero Ottomano, “alla fine della Prima Guerra Mondiale, alcuni paesi arabi del Mashreq assurgono a Stati nazionalisti. Siria, Libano, Iraq e Transgiordania, tuttavia, vedono la loro sovranità nazionale limitata dai mandati affidati a Francia e Gran Bretagna dalla Società delle Nazioni”<sup>35</sup>. Questo è un periodo di forte laicizzazione dal punto di vista giuridico poiché l'elemento ottomano viene sostituito da un elemento a carattere nazionale subordinando l'elemento religioso. Anche il secondo dopoguerra si caratterizza per un'intensa attività volta a realizzare nuovi elementi codicistici tanto su base statale quanto su base musulmana. Sostanzialmente, questo nuovo periodo vede la nascita dell'unificazione del sistema giudiziario e la riforma del diritto di famiglia.

---

<sup>34</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, pp. 90-91.

<sup>35</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 101.

Alla nascita della suddetta codificazione possiamo individuare tre precisi modelli di codificazione, ognuno con caratteristiche proprie e che hanno subito molta influenza dal contesto europeo e minore influenza dal sistema di common law: modello ottomano, modello egiziano, modello maghrebino.

Il modello ottomano ha interagito molto col modello normativo francese e si è esteso a Tunisia, Marocco ed Algeria. Il secondo modello, quello egiziano, segue il modello francese adottando il Codice civile ed il codice commerciale (come quello ottomano). Pur ispirandosi al modello francese, la codicistica egiziana risulta più restrittiva escludendo totalmente il diritto di famiglia ed il diritto di successione nonché lo statuto personale. Infine, il recentissimo modello maghrebino che nasce a cavallo tra lo scorso secolo ed il suo precedente, è un sistema mono codice basato su obbligazioni e contratti. Questo modello era inizialmente tunisino e l'attuale versione, così come la versione tunisina, sono stati a lungo criticati.

Dopo la sconfitta dell'Impero Ottomano in seguito alla Prima Guerra Mondiale, alcuni stati del Mashreq diventano stati nazionali, tra cui la Siria, il Libano, la Transgiordania e la Palestina. In questi stati, nel periodo tra le due Guerre, alla legislazione ottomana si sostituisce pian piano un'attività legislativa nazionale caratterizzata dall'influenza della potenza mandataria.

Anche il modello egiziano ha avuto la sua evoluzione, la quale è basata su un nuovo Codice civile che va a sostituire due codici ottocenteschi e che entrò in vigore nel 1949. Tale impresa è legata all'opera di 'Abd al-Razzàq al-Sanhùrì, maggior civilista arabo. Il modello da lui elaborato di Codice civile nelle due varianti fondamentali ha continuato a diffondersi anche dopo la sua morte. Eppure, tale materia codicistica, contiene espliciti rinvii al diritto musulmano ed ha influenzato Siria, Iran, Libia e Algeria.

I codici civili dei paesi arabi possono essere raggruppati in due grandi famiglie: 1) egiziana in senso stretto<sup>36</sup>; 2) variante irachena del codice egiziano<sup>37</sup>.

Nonostante le continue modifiche, la materia codicistica dei diritti dei paesi islamici, così come il diritto analizzato per primo, sono in continuo mutamento.

---

<sup>36</sup> Codice civile egiziano, siriano, libico, somalo e algerino.

<sup>37</sup> Codice civile iracheno, libro delle obbligazioni e dei contratti del Kuwait, quello del Qatar, codice del commercio dello Yemen del Nord, Codice civile giordano.

## 1.2 *Le fonti del diritto islamico.*

Quando parliamo di fonti del diritto ci riferiamo ad un atto o fatto considerato idoneo a produrre diritto e norme giuridiche, come la Costituzione. La stessa legge ha un ruolo determinante nel sistema generale delle fonti.

Nella fattispecie del diritto islamico si individuano due tipologie di fonti: rivelate e non rivelate. Nel caso delle fonti rivelate, esse si costituiscono dal Corano e dalla Sunna. Nel caso delle fonti non rivelate, invece, abbiamo *Iǧmā'* e *Qiyàs* (le quali pongono alcuni problemi in quanto il raziocinio dell'uomo ha un peso determinante).

Inoltre, con le fonti rivelate, il diritto musulmano permette l'individuazione di una sorta di continuità in quelle che sono le trasformazioni sociopolitiche del mondo islamico assumendo, nello spazio e nel tempo, forme profondamente diverse.

Unendo le fonti alle radici del diritto otterremo i quattro elementi pocanzi citati quali Corani, *Sunna*, *Iǧmā'*, *Qiyàs*.

La prima fonte riguarda il Corano, la parola di Dio ed è direttamente collegato alla rivelazione divina.

La seconda fonte riguarda la *Sunna*, consuetudine, anch'essa direttamente collegata alla rivelazione divina.

La terza fonte riguarda l'*Iǧmā'*, consenso, indirettamente collegato alla rivelazione divina col quale la comunità può esprimersi circa questioni controverse. “Di recente si è cercato di riestendere il significato di *iǧmā'* in modo da poter attribuire la funzione di produzione del diritto all'opinione pubblica; un'interpretazione che permetterebbe di far emergere le esigenze più attuali delle comunità islamiche aprendo al popolo l'accesso al potere legislativo.”<sup>38</sup>

Infine, *Qiyàs*, procedimento analogico, indirettamente collegato alla rivelazione divina.

---

<sup>38</sup> M. Oliviero, *I paesi del Mondo islamico*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014, p. 599.

Secondo la dottrina sunnita, il Corano è uno delle peculiarità perpetue del Dio che si distinguono e dividono allo stesso tempo dalla sostanza divina. Contiene le rivelazioni che il Profeta ha testualmente ricevuto in arabo da un messaggero celeste, tramite diretto di Allah. Tutta le tradizioni islamiche concordano nell'asserire che ogni singolo brano sia stato rivelato singolarmente in un arco temporale di circa venti anni. Nel momento in cui il Profeta ne riceveva notizia, non provvedeva immediatamente a farli trascrivere. Questa operazione avveniva solo in un secondo momento per mano dei suoi Compagni.

L'ultima redazione, quella definitiva ed ufficiale risale al 644-656 d.C. per volontà del terzo califfo 'Uthmàn. Trattasi quindi del primo libro redatto in arabo e con un solo criterio per ordinare i capitoli (per lunghezza e decrescente).

“I capitoli sono 114, di svariata lunghezza; si suddividono in *ayàt*, lett. «Segno di Dio» o versetto, che da un minimo di tre vanno ad un massimo di 286, e che sono brevissimi nelle ultime *sure*, e molto lunghi nelle prime, per *l'islàm*, il Corano è anche modello inarrivabile di lingua e stile.”<sup>39</sup>.

Analizzando brevemente le *sure*, è inevitabile notare la differenza tra la prima e le restanti 113: nella prima non vi è discorso diretto mentre le restanti presentano ognuna un discorso diretto tra Maometto e Dio. Solo quest'ultimo può apportare modifiche a quanto da lui stesso stabilito:

*“Non abrogheremo, né ti faremo dimenticare, alcun versetto senza dartene uno migliore od uguale: non sai dunque che Iddio è onnipotente?”<sup>40</sup>*

I capitoli della fase meccana presentano temi morali e religiosi; quindi, hanno un forte carattere teologico a differenza dei capitoli medinesi in cui sono trattate tematiche politiche, economiche e giuridiche e sono quelli con carattere prevalentemente giuridico del Corano. Questo agglomerato è il fulcro della *sharī'a* e caratterizza il

---

<sup>39</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 13.

<sup>40</sup> Corano, II, 106.

sistema giuridico musulmano con precetti etico-religiosi. Esiste una spiegazione tanto razionale quanto logica per spiegare quanto appena detto: “è proprio nel tempo in cui il profeta operò a Medina che la comunità musulmana assunse quella fisionomia di collettività sociale e politica fondata sul vincolo di fede nell’islam.<sup>41</sup>”

La *sharī’a* è nata nel VII secolo in Arabia per poi trasformarsi gradualmente nella zona mesopotamica.

Tutte queste norme, comunque, non hanno piena valenza giuridica in quanto rappresentano principalmente un insieme di obblighi e regole, non sempre ben specificati. Basti pensare alla questione del “digiuno durante il mese di Ramadan, il Corano fissa i principi generali di tale obbligo, mentre le modalità esatte per il suo adempimento non sono regolate”<sup>42</sup>.

Difatti, a parere di alcuni dotti, su 6200 *ayāt*, solo 500 di essi riferiscono dettami giuridici. Ancora, di questi 500 bisogna non considerare quelli inerenti alle pratiche di culto. Conseguentemente, poco più di cento versetti hanno un carattere prettamente giuridico. I 500 versetti di cui sopra riguardano 5 ambiti così suddivisibili: norme dogmatiche; norme morali; norme culturali; norme alimentari-di abbigliamento; giuridiche.

La seconda ed ultima fonte rivelata, la Sunna, pone riparo a quell’evidente frammentarietà e incompiutezza presenti nel Corano. Di base, essa rappresenta il modo di comportarsi, la consuetudine, la norma del Profeta non in veste di Profeta ma di semplice uomo.

Nell’Arabia preislamica designava il modo in cui agivano gli antenati; in seguito, all’espansione dell’islam diviene *sunnat al-nabi*, ovvero la sunna del profeta. Quindi, norme e consuetudini attuate da Maometto e dai suoi Compagni e prevale su tutte le autorità. Come accade spesso, anche in questo caso ci troviamo davanti alla questione dell’autenticità della sunna stessa. Questo problema è risolvibile prendendo in esame

---

<sup>41</sup> M. Papa, L. Ascanio, *Shari’a*, Bologna, 2017, p. 30.

<sup>42</sup> M. Papa, L. Ascanio, *Shari’a*, Bologna, 2017, p. 31.

gli *hadith* (racconti) che appunto espongono il comportamento del Profeta e che si realizzano nel *matu* <sup>43</sup> di quanto è stato trasmesso oralmente.

Come precedentemente anticipato, il più imponente degli ostacoli si presenta nel momento in cui bisogna valutare e considerare l'autenticità delle tradizioni, poiché è ben noto il processo di modificazione che può avvenire di generazione in generazione quando ci troviamo dinanzi a racconti trasmessi oralmente. Il suddetto problema ha preoccupato anche la scienza giuridica islamica. Di contro, i giuristi occidentali asseriscono che tale problematica non sussista ai fini dello studio. Difatti, per quest'ultimi, il vero problema concerne il rapporto tra autenticità del racconto e la sua diffusione, la cui risposta non tarda ad arrivare. Gli esponenti della scienza giuridica islamica considerano cruciale la questione della memoria storica della umma.

Se il Corano presenta una ed una sola versione ufficiale, lo stesso non può dirsi per la sunna, la quale si compone di più raccolte, a loro volta costituite da *ahadith*, ovvero le tradizioni orali di cui sopra. Gli *ahadith* possono essere suddivisi in: *sahih* (autentico), *hasan* (buono), *da'if* (debole).

C'è però da dire che “proprio dalla lettura di un *ahadith* del Profeta, i giurisperiti che si sono occupati della scienza delle fonti del diritto hanno elaborato un'ulteriore fonte, identificabile con il termine *ijma'*, necessaria per una più coerente regolamentazione del sistema giuridico musulmano.”<sup>44</sup>

Passando alle fonti non rivelate, partiamo con l'analizzare l'*ig̃mā'*, ovvero il consenso, indirettamente collegato alla rivelazione divina. Il termine sintetizza il concetto di accordo di opinione della Comunità rimandante alla verità dalla quale il fedele deve prescindere. Nel momento in cui la comunità si ritrova tutta in accordo su un precetto, esso viene considerato valido poiché il consenso è un riflesso della volontà divina, quindi non può essere falso. In verità, tale accordo è frutto dell'operato “dei dottori in quanto rappresentanti qualificati nella comunità in una data epoca su un dato

---

<sup>43</sup> Contenuto.

<sup>44</sup> M. Papa, L. Ascanio, *Shari'a*, Bologna, 2017, p. 40.

argomento che rientri nel campo della *sharī'a*.”<sup>45</sup> In taluni casi, la sua funzione e la sua influenza risultano superiori a quelle del Corano e della Sunna poiché la loro autenticità è garantita da questa fonte. I musulmani sciiti però, a differenza dei sunniti, non ammettono o ammettono solo in parte l'*ig̃mā'*.

Recentemente, diversi autori hanno provato a produrre un nuovo significato coincidente tanto con la pubblica opinione tanto con l'accordo di politici e dottori.

La seconda ed ultima fonte non rivelata è il *qiyās* o ragionamento umano o procedimento per analogia, indirettamente collegato alla rivelazione divina. Come già accennato, questo è la fonte più controversa e che più ha trovato ostacoli. La sua ragion d'essere ed i dubbi in merito ad essa si rifanno all'illegittimità e alla legittimità attribuite all'umano intelletto nonché all'individuazione delle vie da intraprendere al fine di ravvisare la sussistenza e l'affidabilità della ragione in quanto potrebbe portare a pensieri e comportamenti illegittimi e irrazionali. Tra coloro che si sono sempre opposti a questa fonte, si annoverano i tradizionalisti, secondo i quali nulla va aggiunto al messaggio divino, in quanto esso rasenta la perfezione. A livello giuridico si può definire come il modo in cui i giuristi operano su un caso sconosciuto e senza alcun precedente mediante il paragone con un precedente caso che presenta almeno una similitudine.

Tuttavia, sono ammesse anche delle fonti secondarie ravvisabili nelle '*urf*, '*ādah*<sup>46</sup>, a loro volta suddivisibili in: generale, particolare, locale. È fondamentale che esse non siano mai in contrasto con la *sharī'a* e che abbia una qualificazione ben espressa. È altresì vero che esistono delle eccezioni in cui le consuetudini hanno dominato rispetto alla *sharī'a* stessa. Esse hanno assunto nel tempo un ruolo cruciale in quanto artefici dell'ingresso agevolato dell'islam in ambienti mai avvicinati in precedenza portando anche ad integrazioni nel sistema giuridico islamico.

Corano e sunna non sono riusciti a completare e concretizzare l'applicazione della *sharī'a* in quanto nel quotidiano accadono cose non spiegabili e gestibili solo con le

---

<sup>45</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 17.

<sup>46</sup> Consuetudini, sono utilizzate al fine di adattare il diritto islamico alle nuove esigenze della comunità.

fonti appena citate. Di conseguenza, il giurista è divenuto l'unica figura effettivamente competente nel contestualizzare correttamente la *sharī'a*. Il quadro temporale di riferimento per questo importante processo è l'VIII secolo d.C., periodo in cui nascono le quattro scuole giuridiche ortodosse. Nello stesso periodo si sviluppa la giurisprudenza del *fiqh* tramite "l'elaborazione e sistematizzazione di un articolato sistema casistico di norme, principi e condotte estrapolati, mediante uno sforzo intellettuale umano dalle regole della *sharī'a* e necessari per la contestualizzazione e per l'attualizzazione nel tempo della legge sacra stessa"<sup>47</sup>.

La *sharī'a* vieta all'uomo la realizzazione di un nuovo diritto. Quindi il giurista in passato doveva applicare la *qiyās* per poi passare ad esaminare la *illa'* della legge, sempre in riferimento alla *sharī'a* per poi colmare i vuoti pretesi nelle fonti.

Ancora, verso il 900 d.C. si diffuse un forte consenso tra i giuristi, i quali asserivano che le lacune più grandi erano state già colmate, discusse e risolte. Da questo momento in poi, il giurista islamico potrà attingere solo da quanto è stato già interpretato.

I continui mutamenti hanno portato la dottrina giuridico-religiosa a idealizzare la *umma* come una comunità politica universale che si fonda sulla compartecipazione nella fede e nella comune appartenenza allo stato tramite il territorio. Di conseguenza, la *umma* si presenta come elemento caratterizzato da due principi tra loro indipendenti: la *sharī'a* e la *siyāsa*<sup>48</sup>, ovvero la funzione politica di governo affidata al Califfo.

Nell'accezione comune si crede che l'islam imponga regole identiche per tutti, dovunque. Questo è vero solo per quel che riguarda culto e dogmi ma non per quel che riguarda il diritto. Difatti quest'ultimo è mutato nel tempo grazie alle innumerevoli interpretazioni ed applicazioni delle norme. Ciò si è reso evidente nel XX secolo quando "alla dialettica tra la *sharī'a* e la *siyāsa*, tra la legge rivelata e il potere politico, si sono andate sostituendo dinamiche che hanno posto al centro i nuovi rapporti tra la legge statutale, con i suoi modelli occidentali di riferimento, e la nuova funzione del

---

<sup>47</sup> M. Papa, L. Ascanio, *Shari'a*, Bologna, 2017, p. 48.

<sup>48</sup> Politica del califfo conforme alla *sharī'a*.

diritto musulmano (classico) quale tradizione giuridica vivente delle società musulmane.”<sup>49</sup>

In seguito alla rivoluzione iraniana del 1979, la *sharī'a* è diventata la principale fonte di diritto in sempre più paesi. “La *sharī'a*, infatti, diviene la “valvola” di apertura e chiusura del sistema giuridico statale, posta nelle mani del legislatore che, attraverso di essa, può regolare, favorire o limitare, l’ingresso di principi e regole ispirati alla tradizione giuridico-religiosa dell’islam.”<sup>50</sup>

Il punto focale di questo capitolo riguarda il legittimo potere del sovrano nell’applicare un potere di tipo assoluto senza poter esercitare potere nell’ambito della produzione del diritto. Questo potere assoluto si scontra con il fatto che la parola divina è immutabile per chiunque, fuorché per la stessa divinità.

---

<sup>49</sup> V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, p. 14.

<sup>50</sup> V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, p. 17.

### ***1.3 I vari modelli di riconoscimento della sharī'a negli ordinamenti giuridici dei paesi islamici.***

Il corpus di regole alla base della *sharī'a* deriva dal lavoro dei dottori della legge islamica, grazie al quale è possibile disciplinare la condotta dei musulmani credenti. La sua interpretazione deriva da un rigido sistema, il quale, con la nascita degli Stati nazionali e contemporanei, ha iniziato a venire meno in quanto coloro che sono a capo dei vari stati hanno iniziato ad utilizzare la stessa *sharī'a* come strumento legittimante le azioni politiche<sup>51</sup>. Oggi, quindi, è confinata a pochi ambiti quali il diritto di famiglia, il diritto successorio e parte del diritto penale.

Uno dei problemi odierni riguarda la confusione fatta dai più circa l'attuazione di pratiche discutibili agli occhi degli occidentali e che in realtà rientrano all'interno delle consuetudini locali. Esse sono il frutto della personale interpretazione della disciplina, di cui è esempio lo *ius islamicum* tutt'ora vigente in Afghanistan.

L'origine del declino della *sharī'a* e della sua rilevanza può essere fissata orientativamente al 1924 quando Mustafa Kemal Atatürk ha abolito il califfato insediando la Repubblica turca. È altresì vero che un primo cambio di direzione si era già verificato durante le *tanzimat*, i cui eventi hanno dato luogo ai primi cambiamenti nel diritto. Di conseguenza, “il diritto di origine rivelata [...] è sostituito dal diritto di produzione statale, formalmente e sostanzialmente laico.”<sup>52</sup> Il laicismo in questione si ritrova anche nella formazione dei nuovi giuristi come conseguenza della contaminazione occidentale. Paradossalmente, per quanto sia spesso considerata esclusivamente dal punto di vista simbolico, la *sharī'a* viene chiamata in causa mediante dei rimandi costituzionali che la classificano come una delle molteplici fonti

---

<sup>51</sup> Islamizzazione della società, la discriminazione nei confronti delle donne e dei non musulmani, le regole dell'abbigliamento, la censura di opere lesive della morale islamica, la criminalizzazione dell'apostasia e limiti alla libertà religiosa.

<sup>52</sup> M. Papa, L. Ascanio, *Shari'a*, Bologna, 2017, p. 91

del diritto.<sup>53</sup> I modelli di riconoscimento delle fonti in uno Stato sono, difatti, molteplici; variano dalla Turchia post-laicizzazione all’Afghanistan che ha formalizzato tali norme.<sup>54</sup>

Tuttavia, le carte costituzionali che fanno riferimento implicito o esplicito alla *sharī‘a* e al *fiqh* non precisano quali siano i principi di riferimento né a quali organi compete il vaglio dell’applicazione conforme alle regole derivanti dalla stessa *sharī‘a*. “La sola Costituzione afgana<sup>55</sup> (art. 130) precisa che, in caso di silenzio della legge, i tribunali debbano riferirsi ai principi della scuola hanafita per risolvere le controversie che vengono loro sottoposte.”<sup>56</sup>

Al contrario, in Egitto è presente l’Alta Corte costituzionale, organo istituito al fine di verificare la conformità delle leggi rispetto alla *sharī‘a*. In questo Stato, dopo la Primavera araba e dopo i moti rivoluzionari del 2011, venne approvata una Costituzione nel 2012 che apportava importanti novità rispetto al tradizionale

---

<sup>53</sup> “La Costituzione egiziana del 1971 stabiliva, all’articolo 2, che «l’Islam è la religione dello Stato e l’arabo la sua lingua ufficiale». Si rinvennero disposizioni analoghe nella Costituzione dell’Algeria (1996, art.2), della Giordania (1952, art. 2), del Kuwait (1966, art. 2), dell’Oman (1996, art. 2), del Bahrein (2002, art. 2), del Marocco (1962, art. 6) e dell’Iraq (2005, art. 2). In Mauritania (1991, art. 5), l’Islam è la religione del popolo e dello stato, mentre la Costituzione tunisina (1959, art. 1) afferma che «la Tunisia è uno Stato libero, indipendente sovrano; la sua religione l’Islam, la sua lingua l’arabo e il suo regime la Repubblica».

Al di fuori del mondo arabo, l’islam è ugualmente proclamato religione dello Stato in Afghanistan (2004, art. 2), in Malesia (1957, art. 3.1), in Pakistan (1973, art. 2) e in Iran (1979, art. 12, il quale precisa che il paese segue il rito ga’farita, ossia sciita imamita duodecimano). Anche in Bangladesh (1972, art. 2) e nelle Maldive (2008, art. 10), l’islam è la religione dello Stato.”

M. Papa, L. Ascanio, *Shari’a*, Bologna, 2017, p. 95.

<sup>54</sup> “casi emblematici dell’Arabia Saudita, dell’Iran e dell’Afghanistan, il cui articolo 3 della carta costituzionale dispone che nessuna legge possa essere contraria alle regole della fede e alle disposizioni della sacra religione dell’islam. In Pakistan la Costituzione (art. 227) impone di adattare le leggi in vigore in conformità con i precetti dell’islam, così come regolate nel nobile Corano, nelle Tradizioni del Profeta, e vita di adottare leggi contrarie a questi stessi principi.”

M. Papa, L. Ascanio, *Shari’a*, Bologna, 2017, p. 99.

<sup>55</sup> Art. 3: nessuna legge dello Stato può essere contraria a principi e disposizioni della sacra religione islamica.

<sup>56</sup> M. Papa, L. Ascanio, *Shari’a*, Bologna, 2017, p. 101.

panorama islamico e che, ad esempio, attribuiva l'interpretazione della legge sciaraitica all'università teologica di al-Azhar condividendo la competenza in materia con la Corte costituzionale.

Paesi come Tunisia, Marocco e Algeria presentano, invece, costituzioni che non consacrano il valore normativo della legge islamica.

I diritti fondamentali, come la libertà e la dignità, sono considerati estranei all'Islam in quanto concessi direttamente da Dio all'uomo (credente) al punto da risultare quasi facoltativi.

Alla luce dell'eterogeneità dei modelli, ho scelto di prendere in analisi alcuni paesi che si caratterizzano per i diversi approcci alla *sharī'a* e alle diverse fonti quali Egitto, Marocco, Arabia Saudita, Sudan, Turchia, Afghanistan, Iran, Pakistan e Indonesia.

### 1.3.1 Egitto.

*Art. 2:*

«[...] I principi della sharia islamica sono la principale fonte della legislazione.»

Il successore di Nasser, Anwer Sadat (1970-1981) ha attuato una riforma costituzionale imponendo l'Islam come religione di stato. Inoltre “the principles of the *sharia* became a major source of legislation”.<sup>57</sup> Nel 1980 “was again amended and the principles of the *sharia* were elevated from a major source of legislation to ‘the major source of legislation’”.<sup>58</sup> Da questo momento in poi, Islam e *sharī‘a* hanno nuovamente avuto un certo peso in Egitto. Questo cambio di tendenza doveva teoricamente riguardare anche l'ambito penale e civile ma, nella pratica, non ci sono stati forti mutamenti. I nuovi emendamenti costituzionali hanno influenzato principalmente la nuova posizione legale delle donne.<sup>59</sup>

Il processo di modernizzazione portato avanti da Sadat nel corso di un decennio ha visto la propria conclusione con l'assassinio dello stesso Sadat e con la successiva ascesa al potere del suo vice, Muhammad Hosni Sayyid Ibrahim Mubārak (in carica

---

<sup>57</sup> M. Berger, N. Sonneveld, *Sharia and national law in Egypt*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 62.

<sup>58</sup> M. Berger, N. Sonneveld, *Sharia and national law in Egypt*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 62.

<sup>59</sup> “However, Egypt had inserted several reservations in this treaty stating that the particular articles were not applicable when violating ‘Islamic sharia’. On this basis, Egypt formally rejected the equality of men and women in matters of personal status law as stipulated in Article 16 of CEDAW.”

M. Berger, N. Sonneveld, *Sharia and national law in Egypt*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 64.

dal 1981 al 2011). Il suo regime, il più lungo della storia presidenziale egiziana, si può inquadrare in tre periodi<sup>60</sup>. Il terzo ed ultimo è stato il più movimentato dal punto di vista dei diritti umani e delle donne, come si può evincere dall'articolo 20 "of Law 1/2000 effectively provides for the right of women to unilaterally divorce their husbands through a court procedure called khul'. This is exceptional for two reasons. Firstly, while the law was presented as a law of procedure, it, in actual fact, contains rules of substantive law. Secondly, although the article on khul' was presented as being in accordance with the sharia, it is not part of the corpus of any of the four Sunni schools of jurisprudence. Sunni jurisprudence is unanimous in accepting a khul' divorce only upon permission of the husband, but the new Egyptian law deemed the husband's consent to his khul' divorce irrelevant."<sup>61</sup> La rilevanza del suddetto articolo è tale nella misura in cui lo si considera come punto di partenza per l'estensione dell'autorità legislativa circa l'interpretazione della *sharī'a*. Difatti, a tutto ciò ha seguito l'introduzione della legge *khul'*. Questo cambio di tendenza circa l'introduzione di nuovi e paradossali diritti delle donne trova la sua ragion d'essere nell'incremento del numero di donne attiviste all'interno della popolazione egiziana.

L'attuale Costituzione, adottata in seguito ad un referendum ed usata a partire dal 2014, riprende il precedente testo del 1971, ridimensionando notevolmente il peso della

---

<sup>60</sup> "– the 1980s – characterised by relative political and social calm but increasing economic activity and a growing absorption of symbols of Islam within daily social life;

– the 1990s – characterised by both political and economic liberalisation as well as the continuing Islamisation of society and increased legal activity related to the sharia on the one hand and harsh reactions to increasing Islamic opposition and violent Muslim extremism, on the other hand; and

– the first decennium of 2000 – characterised by the political struggle for democratic reforms and progressive Islam-motivated reforms in personal status law."

M. Berger, N. Sonneveld, *Sharia and national law in Egypt*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 65.

<sup>61</sup> M. Berger, N. Sonneveld, *Sharia and national law in Egypt*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 71.

*sharī'a*. “L’articolo 2 della Costituzione rimane invariato e i principi della *sharī'a* continuano a essere definiti «la fonte principale della legislazione egiziana», ma il preambolo stabilisce che l’interpretazione di tale norma debba avvenire alla luce della giurisprudenza dell’Alta Corte Costituzionale, tradizionalmente liberale. Spariscono inoltre l’articolo 4, che obbligava il Parlamento a consultare al-Azhar su tutte le questioni legate alla *sharī'a*, l’articolo 219, che dettagliava la nozione di “principi della *sharī'a*”, e l’articolo 44, che proibiva di insultare o attaccare i profeti. Allo stesso tempo si afferma che l’Egitto è uno «Stato democratico moderno retto da un “governo civile”», un termine sufficientemente ambiguo da significare allo stesso tempo “non-religioso” e “non-militare”.<sup>62</sup> “Inoltre, per la prima volta, lo Stato si impegna a proteggere le donne da ogni forma di violenza e a realizzare la loro piena parità con l’uomo in materia di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (art. 11). Per quanto riguarda invece la libertà religiosa e di culto, il diritto riconosciuto a cristiani ed ebrei di applicare le proprie leggi in materia di statuto personale non viene esteso ad altre religioni. In compenso, la libertà di credo, che in precedenza era «garantita», diventa «assoluta» (art. 64).<sup>63</sup>

Questi forti e contraddittori mutamenti del testo costituzionale hanno avuto inizio nel 2014 con l’avvio del regime dell’attuale presidente, Abd al-Fattāḥ Sa‘īd Ḥusayn Khalīl al-Sīsī.

“Whether authentic or symbolic, Egypt mostly uses sharia for adapting legislation to current and new situations, in part because of international pressure to adhere to international treaties and conventions.”<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> M. Brignone, *La nuova costituzione egiziana: passo avanti o prova di equilibrismo?*, 20 gennaio 2014 <https://www.oasiscenter.eu/it/la-nuova-costituzione-egiziana-passo-avanti-o-prova-di-equilibrismo>.

<sup>63</sup> M. Brignone, *La nuova costituzione egiziana: passo avanti o prova di equilibrismo?*, 20 gennaio 2014 <https://www.oasiscenter.eu/it/la-nuova-costituzione-egiziana-passo-avanti-o-prova-di-equilibrismo>.

<sup>64</sup> M. Berger, N. Sonneveld, *Sharia and national law in Egypt*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 84.

### ***1.3.2 Marocco.***

Per anni, i sovrani del Marocco hanno usato l'Islam e i suoi precetti per giustificare ogni legge o decisione presa. Di contro, la popolazione musulmana ha più volte invocato i diritti umani e la libertà di espressione, la cui assenza era ben nota al re Hassan II. Tra Guerra Fredda e tensioni generali, anche Stati Uniti e Francia si sono mosse in questa direzione facendo pressioni sul Marocco per implementare i diritti di cui sopra. In seguito a questo dibattito, nel 1990 il *makhzan*<sup>65</sup> si è realmente adoperato per i diritti umani dando vita a un istituto competente in materia.

Re Hassan II ha più volte asserito di concedere un ruolo prettamente simbolico al diritto di famiglia islamico all'interno del suo nuovo ordinamento. A lui, è subentrato Mohammed VI che nel 2001 ha accettato l'apertura di un dibattito sul diritto di famiglia che si è svolto sulla base di termini islamici. Si può quindi considerare il 2001 l'anno del cambiamento all'insegna di dibattiti pubblici che vertevano sui diritti universali, sui diritti delle donne e su quelli dei bambini sempre in riferimento alla tradizione islamica. L'arresto di questo processo si è avuto due anni più tardi in seguito all'attentato terroristico di Casablanca che, tra le varie conseguenze, ha visto la nascita di una radicale repressione delle forme politiche dell'Islam offrendo una visione di quel che il governo considerava essere l'Islam reale.

Dal 2003 il diritto di famiglia islamico è divenuto oggetto di dibattito in sede parlamentare. "King Mohammed VI succeeded in dominating the debate about family law, just as the makhzan has attempted from the early 1990s onwards to control the debate on human rights and non-governmental organisations. In this way the state hoped not only to gain the support of the emerging middle class, but to simultaneously secure continued control of the public sphere. [...] In January 2004 Mohammed VI installed the 'Instance équité et reconciliation', a government body whose task it was

---

<sup>65</sup> Governo, élite che controlla l'operato del sovrano.

to investigate the human rights violations in Morocco during the ‘years of lead’ by convening public meetings throughout Morocco.”<sup>66</sup>

Ad ogni modo, questi cambiamenti non hanno avuto molta influenza sul sistema giuridico del Marocco per quanto riguarda la legge di Stato, le norme islamiche e gli usi locali. “Islamic law has remained relatively marginal, although the regime confirmed its symbolic importance through the reforms of the Mudawwana. [...] While Islamic family law has gained renewed meaning as a political symbol, ‘human rights’ (huquq al-insan) as a concept has become the most important political discourse in present-day Moroccan society, as a means of both legitimising and criticising government policy.”<sup>67</sup>

“In Marocco lo stretto rapporto tra Islam e potere politico rappresenta infatti il principale ostacolo all’affermazione degli ideali ugualitari, non soltanto dal punto di vista di genere, se si considera che il re è al contempo capo temporale della nazione e guida religiosa suprema (Comandante della comunità dei credenti, in arabo *Amīr al-mu’minīn*) e che il Codice di Statuto personale, approvato nel 1956 e poi riformato nel 1993 e nel 2004, blinda l’organizzazione familiare patriarcale ispirata ai principi islamici secondo le interpretazioni della scuola giuridica malikita. In tale codice sono incluse ad esempio le norme riguardanti il matrimonio, il divorzio, la filiazione, il diritto successorio. Tema quest’ultimo di recente messo in discussione dalle associazioni più progressiste, fra cui le femministe, che ne chiedono l’adeguamento al principio di uguaglianza riconosciuto nel 2011 dalla Costituzione.”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> L. Buskens, *Sharia and national law in Morocco*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 110.

<sup>67</sup> L. Buskens, *Sharia and national law in Morocco*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 111.

<sup>68</sup> S. Borrillo, *Tra uguaglianza di genere e Islam: i femminismi in Marocco*, 10 dicembre 2019. <https://www.oasiscenter.eu/it/femminismo-marocco-islam-uguaglianza-genere>.

Al momento, questo paese ha avuto solo due Costituzioni: quella del 1962 e quella del 2011. La prima<sup>69</sup> non conteneva espliciti posizionamenti rispetto alla reale influenza della legge islamica nel sistema legale nonostante l'articolo 6 recitasse "that Islam is the state religion and that the state guarantees religious freedom to all."<sup>70</sup> La seconda, invece, frutto di un referendum, contiene poche modifiche che non riguardano l'ambito religioso.

---

<sup>69</sup> "The most peculiar aspect of the Moroccan constitution concerns the position of the king in the state system: he has considerable powers. Article 19 is of particular importance for the relation between Islam and the constitution. It refers to the king as 'the commander of the *faithful*' (amir al-mu'minin), who has responsibility for, among other tasks, ensuring respect for Islam."

L. Buskens, *Sharia and national law in Morocco*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 112.

<sup>70</sup>L. Buskens, *Sharia and national law in Morocco*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 111.

### **1.3.3 Arabia Saudita.**

*Art. 1:*

*«Il Regno dell'Arabia Saudita è uno Stato arabo islamico sovrano. La sua religione è l'Islam. La sua costituzione è il Libro di Dio Onnipotente, il Santo Corano, e la Sunna (tradizione) del Profeta [...]».*

*Art. 7:*

*«Il governo del Regno dell'Arabia Saudita deriva la sua autorità dal Libro di Dio e dalla Sunna del Profeta, che sono le fonti supreme di riferimento per la presente Legge e per le altre leggi dello Stato».*

Questo Stato non dispone di un vero e proprio testo costituzionale, bensì presenta la cosiddetta Legge fondamentale dell'Arabia Saudita del 1992 emanata da re Fahd. Tale documento si compone di 9 capitoli e 83 articoli e si basa interamente sull'interpretazione salafita della *sharī'a*.

Attualmente è tra i paesi che applicano con maggior rigore la *sharī'a*, la cui influenza è confermata anche dall'articolo 48 secondo il quale:

*“the courts will apply the rules of the Islamic Shari'ah in the cases brought before them, in accordance with what is indicated in the Book, the Sunnah, and the ordinances decreed by the Ruler which do not contradict the Book or the Sunnah.”<sup>71</sup>*

---

<sup>71</sup> E. van Eijk, *Sharia and national law in Saudi Arabia*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 158.

### ***1.3.4 Sudan.***

A differenza del precedente Stato, quello preso in analisi è altalenante per quanto concerne la *sharī'a*, la quale è stata adottata ufficialmente nel 1983 pur non attuandone concretamente i precetti nella pratica quotidiana.

“Only a few of the INC’s articles make direct reference to Islam. Most importantly, the Sudan is not defined as an Islamic republic, nor is Islam the religion of the state. Article 1 of the 1998 constitution set forth that ‘[t]he State of Sudan is an embracing homeland, wherein races and cultures coalesce and religions conciliate. Islam is the religion of the majority of the population. Christianity and customary creeds have considerable followers.’ In comparison, in the INC references to Islam with respect to the nature of the state have been omitted. Instead, Article 1 (INC) states that the Sudan is a multiracial, multi-ethnic, multi-religious, and multi-lingual state. Thus, de jure Islam is not the state religion.”<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> O. Köndgen, *Sharia and national law in the Sudan*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 202.

### ***1.3.5 Turchia.***

L'attuale Costituzione della Repubblica di Turchia risale al 1982 nonostante abbia subito all'incirca 19 modifiche. Se all'inizio del secolo scorso era uno Stato sostanzialmente laico, a cento anni di distanza la situazione sta cambiando pur essendo un paese a maggioranza sunnita. "Nella Repubblica turca, la Costituzione e la legge accordavano completa uguaglianza a tutti i cittadini. Eppure, anche in ambito ufficiale, nonostante il secolarismo e il nazionalismo, si potevano cogliere nella struttura e nelle politiche dello Stato segni della persistenza della vecchia idea secondo la quale musulmano è sinonimo di turco e non-musulmano equivale a non-turco. L'Impero islamico cosmopolita aveva assegnato un posto preciso e una funzione alle minoranze non musulmane; la Repubblica nazionalista poteva offrire poco a chi non voleva o non poteva unirsi al gruppo dominante. Mentre da un lato i cristiani ortodossi di lingua turca provenienti dall'Anatolia furono classificati come greci e spediti in Grecia, i figli dei bosniaci, albanesi, curdi o arabi musulmani stabilitisi a Istanbul furono accettati come turchi. È significativo che la religione comparisse ancora sulle carte d'identità e sugli altri documenti ufficiali, e che la designazione di turco nell'uso comune fosse riservato ai musulmani; tutti gli altri venivano chiamati cittadini turchi, ma mai turchi."<sup>73</sup>

La situazione è cambiata con l'ascesa al potere dell'attuale presidente Recep Tayyip Erdoğan che sta sovvertendo il vecchio status del paese attuando una serie di riforme volte alla re-islamizzazione dello stesso. "Questa idea di benessere prospettata dalle nuove congiunture domestiche e dal crescente ruolo giocato a livello internazionale si basa sulla convinzione che l'Islam sia la condizione sine qua non di una società che si

---

<sup>73</sup> O. Taştan, *Le radici ottomane della laicità turca*, 01 giugno 2012.

<https://www.oasiscenter.eu/it/le-radici-ottomane-della-laicita-turca>.

regge su solidi principi e in cui il richiamo alla storia ottomana diviene un imprescindibile elemento di gloria.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> V. Giannotta, *La vittoria di Erdogan tra Islam e nazionalismo*, 26 giugno 2018.  
<https://www.oasiscenter.eu/it/elezioni-turchia-2018-erdogan-islam-nazionalismo>.

### 1.3.6 Afghanistan.

*Art 1:*

*«L’Afghanistan è una Repubblica islamica, uno Stato indipendente, unitario ed indivisibile».*

*Art. 3:*

*«In Afghanistan nessuna legge può essere contraria ai principi e alle disposizioni della sacra religione dell’islam».*

La storia costituzionale afghana è strettamente correlata a tutti i drammatici periodi storici di cui è stata sia vittima che testimone<sup>75</sup>. Difatti, il testo costituzionale del 2004 è stato redatto in seguito all’ennesimo periodo bellico e di crisi.

Come si evince dall’articolo 1, trattasi di una Costituzione estremamente ambigua, di conseguenza è aperta a molteplici interpretazioni. L’articolo successivo asserisce che l’Islam è la religione sacra di Stato della Repubblica islamica di Afghanistan senza però stabilire il diritto di professare altri credi per i non musulmani.

---

<sup>75</sup> “Questo termine ha una connotazione diversa da quella di «cittadini dell’Afghanistan». Esso è infatti considerato dai nativi stessi come sinonimo di Pushtun o Pukhtun, tutti appellativi del gruppo etnico insediato nelle regioni dell’Afghanistan e del Pakistan nordoccidentale. Nell’etnografia classica gli abitanti di questa area sono spesso etichettati come Pathan. Secondo alcuni, originariamente questi diversi termini corrispondevano alla distinzione tra gli abitanti delle pianure e degli altipiani e gli abitanti delle montagne (Pathan). Si tratta dell’intero corpo di parlanti il pashto o pakhto. I Pushtun sono musulmani sunniti e praticano il culto dei santi, testimoniato dalla presenza sul loro territorio di numerosi santuari. Sono organizzati in un insieme di tribù, tra cui i Duranni, strutturate sulla base del principio di segmentazione dei lignaggi e della loro opposizione complementare, secondo dinamiche documentate dalla storia: in passato spesso contrapposte da faide, dopo il colpo di stato del 1978 le tribù si allearono per respingere l’URSS, il nemico esterno. Negli anni successivi sono state massicce le migrazioni di profughi afgani nelle terre dei loro cugini del Pakistan.”

U. Fabietti, F. Remotti, *Dizionario di Antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997, p. 19.

Paradossalmente, non vi sono riferimenti alla *sharī'a*. “Sembrirebbe di poter concludere con una parte della dottrina afghana, il riferimento in via sussidiaria al *fiqh* hanafita e il mancato richiamo alla *šarī'a*, implicherebbero che al giudice sia precluso il ricorso diretto alle fonti (*usūl*) del diritto musulmano: in altri termini, il Corano e la Sunna non entrerebbero a far parte delle fonti primarie dell'ordinamento.”<sup>76</sup>

A differenza della precedente Costituzione, nell'attuale non figurano più rimandi diretti al *fiqh* hanafita, il quale ora è considerato solo in alcuni casi, ossia quando i giudici non trova o soluzioni nella legge vigente. “In sede di Commissione per la revisione Costituzionale, la *Loya Ğirga* adottò la formulazione dell'art. 3 secondo la quale in Afghanistan nessuna legge può essere contraria ai principi (*mu'ataqidāt*) e alle regole (*ahkām*) della sacra religione dell'Islam.”<sup>77</sup>

In conclusione, pur confermando una notevole adesione alla tradizione islamica, l'Afghanistan non considera esplicitamente la *sharī'a* cosa che, in futuro potrebbe rivelarsi un problema per la giurisprudenza.

---

<sup>76</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 p. 287.

<sup>77</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 p. 293.

### **1.3.7 Iran.**

*“Articolo 2:*

*«La Repubblica Islamica è un sistema basato sulla fede nei seguenti principi:*

- 1. Il Monoteismo (espresso nell’affermazione “non vi è altro dio che Dio”), la sovranità e la legge come appartenenti esclusivamente a Dio, e la necessità di osservare i Suoi comandamenti.*
  - 2. La Rivelazione Divina e il suo ruolo fondamentale nel determinare le leggi.*
  - 3. La Resurrezione e il suo ruolo costruttivo nel corso del perfezionamento che guida l’umanità verso Dio.*
  - 4. La Giustizia divina nella Creazione e nella legge.*
  - 5. L’Imamato come funzione di guida ininterrotta, e il suo ruolo fondamentale nella continuità della Rivoluzione islamica.*
  - 6. La dignità dell’uomo e i nobili valori umani, e il libero arbitrio della persona con la responsabilità che ad esso si accompagna davanti a Dio.*
- La Repubblica Islamica provvede ad instaurare la giustizia, l’indipendenza politica, economica, sociale e culturale e l’integrità nazionale tramite:*
- a. Il continuo sforzo interpretativo (Ijtihad) di qualificati giurisperiti islamici, esercitato sulla base del Corano, della Tradizione degli Infallibili (il Profeta, Fatima Zahra ed i dodici Imam).*
  - b. L’utilizzo della scienza e della tecnologia e dei risultati delle esperienze umane più avanzate e degli sforzi compiuti verso lo sviluppo degli uomini nel consentire il loro ulteriore progresso.*

*c. Il rifiuto di tutte le forme di oppressione, della loro inflizione e della rassegnazione ad esse, e la negazione della tirannide, della sua imposizione come della sua accettazione.»<sup>78</sup>*

*Art. 4:*

*«tutte le leggi ed i regolamenti relativi a materie civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, militari, politiche ed di altro tipo devono essere fondate sui precetti islamici. Il presente articolo si applica a tutti gli articoli della Costituzione e di ogni altra legge o regolamento; spetta ai teologi esperti di giurisprudenza islamica, componenti del Consiglio dei Guardiani, il compito di verificare il rispetto di questa disposizione».*

La Costituzione ratificata nel 1989 racchiude religione, ideologia e democrazia apportando modifiche ad alcune sezioni come nel caso dell'“Article 4 of the 1979 Constitution sets forth that sharia not only dominates positive law in Iran, but also prevails over every form of customary law and international law, including in the domain of human rights.”<sup>79</sup>

Attualmente l'interpretazione della *sharī'a* spetta al Concilio dei Guardiani ed ha riflessi nelle leggi della Repubblica islamica dell'Iran con continui conflitti circa la questione giuridica dei diritti dal punto di vista internazionale.

---

<sup>78</sup> <https://www.irancultura.it/iran/costituzione-iran/costituzione-partel/>.

<sup>79</sup> Z. Mir-Hosseini, *Sharia and national law in Iran*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 361.

### **1.3.8 Pakistan.**

*Art. 227:*

*«Tutte le leggi devono essere approvate in conformità con i precetti dell'islam, così come regolate nel nobile Corano, nelle Tradizioni del Profeta, e nessuna legge potrà essere contraria a questi stessi principi».*

La prima Costituzione di riferimento è stata promulgata nel 1973 per poi essere ratificata nel 1988. Data la delicata e confusionaria situazione, il suddetto discorso procederà analizzando alcuni punti emersi durante la redazione dell'attuale testo con le relative modifiche. Ai fini di questo discorso, il punto più importante concerne il ruolo dell'Islam nella gestione dello Stato. Difatti, è stato proclamato religione di stato (al punto da imporne il credo sia al presidente che al primo ministro) islamizzando tutto l'apparato legislativo che deve essere conforme a quanto stabilito dal Corano.

Inoltre, lo studio dello stesso Corano e in generale dell'Islam è divenuto obbligatorio.

Ciononostante, “While having been created in the name of Islam, Pakistan has found it difficult to define the precise of role of Islam in the life of the nation. [...] In the case of the former, Pakistan's legal system would have to become an Islamic one. In case of the latter, no particular prescriptions or conditions for the role of Islam in the newly founded state existed.”<sup>80</sup>

È interessante osservare che la dottrina giuridica pakistana presenti, paradossalmente, l'eguale convivenza dei principi islamici con i diritti umani e la stessa presenza dell'Islam non è necessariamente correlata alla violazione delle principali libertà.

---

<sup>80</sup> M. Lau, *Sharia and national law in Pakistan*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 408.

Possiamo quindi asserire che il Pakistan, a differenza di altri paesi musulmani, si è mosso lentamente rispetto al discorso dei diritti umani già sanciti dai trattati internazionali.

Infine, si può comprendere come il ruolo della *sharī'a* classica non abbia avuto uno sviluppo sempre coerente in quanto derivante dalle differenti scelte politiche operate a livello nazionale.

### 1.3.9 Indonesia.

Islam, legge sacra e *sharī'a* sono termini non compresi all'interno della Costituzione indonesiana in quanto trattasi di uno stato non islamico, quindi l'Islam non è religione di stato.

Allo stesso tempo, è presente il *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia, il quale “is a legal text intended to bring more legal certainty to the application of sharia-based law by the Religious Courts. [...] To obtain as much legitimacy as possible, the Compilation was drafted and discussed both by jurists representing state institutions, and by religious scholars well-versed in Islamic jurisprudence.”<sup>81</sup> Il testo è formalmente presente a livello legislativo ed ha effetto nelle Corti religiose. Inoltre, “The Compilation stipulates that the eliciting of religious rules from the sharia is based on five sources: (a) standard texts from the Shafi'ite school of jurisprudence; (b) additional texts from other legal schools; (c) existing case law; (d) scholarly legal opinions (fatwas); and (e) the situation in other countries. While much of the contents reflect the mainstream Islamic thought of Indonesia's religious scholars, on a number of points, the Compilation has adopted a remarkably progressive stance.”<sup>82</sup>

Secondo alcuni studiosi come Arskal Salim, l'islamizzazione delle leggi indonesiane è controversa in quanto si manifesta principalmente sottoforma di elemento simbolico. Di conseguenza, la *sharī'a* non ha forte influenza tant'è che lui parla di “nazionalizzazione” della *sharī'a*.

---

<sup>81</sup> J. M. Otto, *Sharia and national law in Indonesia*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 459.

<sup>82</sup> J. M. Otto, *Sharia and national law in Indonesia*, in O. J. Michiel (a cura di), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011, p. 459.

## ***CAPITOLO SECONDO: L'EVOLUZIONE POLITICO-COSTITUZIONALE IN AFGHANISTAN.***

### ***2.1 Lo sviluppo costituzionale in Afghanistan.***

Ufficialmente l'Afghanistan è nato nel 1747 ma ha ottenuto l'indipendenza e gli attuali confini solo nel 1919<sup>83</sup>. Si tratta di un paese variegato con più di trenta gruppi etnico-linguistici. Ogni gruppo ha una propria lingua anche se, su 38 milioni di abitanti<sup>84</sup>, prevalgono il *darī* e il *pashtō*. Di questi, i *paštūn* rappresentano la maggioranza collocata geograficamente a sud del paese, lungo ed oltre il confine pakistano. Essi “fanno riferimento al proprio codice morale, il *pashtunwali*, che è composto da determinati elementi, tra i quali l'ospitalità, la vendetta, l'autonomia e l'onore”<sup>85</sup>. Trattandosi di un paese con carattere etnico-tribale, la struttura sociale si rifà alle tribù

---

<sup>83</sup> “L'URSS era stato uno dei primi paesi a riconoscere nel 1919 l'indipendenza dell'Afghanistan. Nel 1920, i due paesi avevano siglato un trattato di amicizia, che era stato ratificato l'anno successivo. Secondo i termini del trattato, l'URSS consentiva alle merci afgane di transitare liberamente sul proprio territorio e prometteva consistenti aiuti economici; gli afgani, dal canto loro, si impegnavano a non stringere accordi politici o militari che potessero disturbare gli interessi sovietici e accordavano a Mosca il permesso di aprire nel paese cinque consolati. Con la caduta di Amanullah, tuttavia, i rapporti tra i due paesi si erano raffreddati. Il riavvicinamento dell'Afghanistan a Mosca alla metà degli anni cinquanta era dettato da considerazioni di natura regionale e, in particolare, dal contenzioso confinario con il Pakistan.

[...]

Nel 1955 URSS e Afghanistan rinnovarono il trattato di neutralità e non aggressione del 1931 e l'anno successivo siglarono un importante accordo di assistenza militare, che includeva la fornitura di armi, velivoli e carri armati, l'invio di consiglieri sovietici e l'addestramento di ufficiali afgani”.

E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, pp. 48-49-50.

<sup>84</sup> Stima approssimativa, l'ultimo censimento risale al 1979, quindi prima delle grandi migrazioni dovute ai conflitti.

<sup>85</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 20.

e ai clan di riferimento. “In realtà, solo alcuni gruppi etnici, principalmente i pashtun e i baluci, sono strutturati in tribù, vale a dire in strutture caratterizzate dalla discendenza maschile da un antenato comune e da forme di organizzazione sociale di tipo concentrico e tendenzialmente egualitario”<sup>86</sup>. La tribù è guidata dal *khan* e in caso di grandi gruppi si suddividono in *khel* con alla guida un *malek*.

I restanti gruppi che costituiscono la minoranza sono composti da: *Tagiki, Turkmeni, Uzbeki, Kirgihizi e Hazāra*. Si tratta di gruppi sciiti, ragion per cui nel tempo hanno subito diversi attacchi a causa dell’elemento simbolico-identitario fortemente presente in Afghanistan e rappresentato dall’Islam sunnita<sup>87</sup>. Difatti, i sunniti considerano eretici gli sciiti, i quali accusano a loro volta i sunniti di dogmatismo ed estremismo.

Il gruppo etnico-linguistico degli *Hazāra* è oggetto di analisi nelle successive pagine in quanto vittima dell’accanimento dei talebani e delle loro riforme.

Dal punto di vista prettamente antropologico, l’etnia vive di scambi continui tra interno ed esterno definendo di continuo le situazioni. Inoltre, “le etnie hanno confini fluidi, che nel corso del tempo inglobano secondo complessi processi interattivi alcuni elementi e ne abbandonano altri, dando vita a ibridazioni «che stanno nel mezzo», tra una categoria e l’altra”<sup>88</sup>. Come l’etnia, anche la tribù non è un sistema chiuso.

Nel tempo, tradizioni e *sharī‘a* hanno avuto modo di convivere, come si ravvisa nella tutela delle donne, le quali sono considerate dai *pašhtūn* il cardine dell’integrità e della moralità maschile.

---

<sup>86</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 23.

<sup>87</sup> Quando si è proclamato comandante dei fedeli davanti ai talebani, il mullah Mohammed ‘Omar ha indossato il *kherqa* (mantello celeste). Esso rappresenta l’unico simbolo fisico del viaggio spirituale di Maometto con l’arcangelo Gabriele.

<sup>88</sup> U. Fabietti, *L’identità etnica*, Roma, 2001, p. 112.

Elemento etnico-tribale e pluralismo giuridico costituiscono il cuore pulsante dello stato preso in analisi. A questi fattori va aggiunto l'Islam. Difatti, se il tribalismo pone l'accento sul senso di appartenenza, la religione è l'elemento di coesione.

Il punto di incontro e scontro tra gli elementi appena citati è ravvisabile nel tessuto sociale e nelle conseguenze subite dallo stesso. Difatti, le aree rurali seguono ancora i particolarismi del diritto consuetudinario legato alla tradizione mentre le aree urbane seguono giustizia e diritto statale e sono state più partecipative negli eventi che hanno scosso il paese<sup>89</sup>.

Guerra e instabilità fanno da cornice: basti pensare alla presenza di più di sei Costituzioni, alla Monarchia, alla Repubblica, all'Emirato islamico e alla Repubblica islamica. Delle molteplici Costituzioni, qui di seguito ne analizzeremo solo sei, le più caratteristiche. Tutte, come già anticipato nel precedente capitolo, sono state redatte sotto l'influenza occidentale e prendendo a modello la Costituzione francese. I periodi di riferimento per questa analisi costituzionale risalgono al 1923, 1931, 1963, 1964, 1987 e 2003. La Costituzione del 1923 coincide con il *nizàm-nàm-e asàsi*, il cui termine è volto a sottolineare la posizione subordinata del testo rispetto alla *sharī'a*. La costituzione del 1931 si colloca nell'*usùlnàma* e rappresenta principalmente un codice di principi ove la legge mantiene la sua subordinazione rispetto alla *sharī'a* e vengono eliminate circa 60 leggi della fase precedente. Il *qanùn-e asàsi* coincide con la Costituzione del 1963 che stabilisce espressamente il predominio della legge statale rispetto alla *sharī'a* che continua ad essere considerata. La successiva, quella del 1964 è la più famosa in quanto è stata spesso presa a modello per le successive costituzioni. In questo caso, viene espressamente riconosciuta la legge statale come più rilevante rispetto a religione e diritto consuetudinario portando alla luce la questione della formazione dei giudici. Segue la Costituzione del 1987 collocabile nel pieno dell'intromissione sovietica e che avrà vita breve in quanto parzialmente sostituita nel

---

<sup>89</sup> All'apice della Guerra Fredda è stata il terreno di scontro ove si sono affrontati USA e URSS, le cui conseguenze sono tutt'oggi ravvisabili.

1990 da un testo dei *mujāhidīn* che imponeva radicalmente tutti i principi islamici in concomitanza con la proclamazione dello stato islamico. La Costituzione del 2004 è stata redatta sulla base di quella del 1964 e con essa l'Islam diviene religione di Stato per l'Afghanistan modificando però il richiamo al *fiqh* hanafita. In sostanza, ad ogni Costituzione corrisponde un periodo bellico e di contrasti interni. In questa sede, per ragioni pratiche, verrà analizzato sommariamente il periodo storico compreso tra la fine degli anni '60 e il 2021.

La geopolitica afghana e degli stati confinanti è estremamente complessa. Tuttavia, si può rendere più comprensibile inserendo fin da subito gli Stati Uniti e il loro governo all'interno della chiave di lettura. Il governo americano ha avuto modo di inserirsi lentamente in quanto l'obiettivo iniziale era quello di proteggere il Pakistan (1954) fornendogli armi. È un momento cruciale in quanto si colloca la SEATO (South East Asia Treaty Organization) per la questione della Durand Line (cruciale per gli eventi dal 1996 al 2021).

Il 26 *saratān* 1352<sup>90</sup> un colpo di stato ha posto fine alla monarchia, la quale era già da tempo debole e instabile. È in questa fase che si colloca la nascita della prima Repubblica afghana le cui ragioni sono riscontrabili nell'influenza esercitata dalla Rivoluzione socialista. Nella fase di passaggio dalla monarchia alla repubblica è stata adottata la Costituzione del 1964, la quale è stata poi sostituita dalla nuova entrata in vigore nel 1977. Essa presenta delle variazioni rispetto alla precedente per via dell'introduzione di due nuovi elementi riguardanti il carattere socioeconomico e un nuovo, esteso potere nelle mani del Presidente della Repubblica. Basti considerare il Preambolo che si rifà a “sacre aspirazioni nazionali, sociali ed economiche politiche e culturali della rivoluzione del 26 *saratān* dell'anno 1352”<sup>92</sup>. A differenza del

---

<sup>90</sup> 17 luglio 1973.

<sup>91</sup> Mohammed Zahir Shah era in Italia e suo cugino Mohammed Dā'ūd Khan ne approfittò per attuare un colpo di Stato ponendo fine alla monarchia costituzionale e dando il via alla Repubblica presidenziale.

<sup>92</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 159.

precedente testo in cui è palese l'influenza del diritto occidentale, nel testo del '77 è evidente l'influenza dell'elemento sovietico in concomitanza con la disciplina hanafita. Tra le altre novità, figura la presenza del Parlamento unicamerale e il partito unico (Partito nazionale rivoluzionario). “Il fatto che nell'ordinamento giuridico afghano trovi ampio riconoscimento la dottrina hanafita la quale costituisce, *de facto*, l'orizzonte culturale di riferimento, largamente imperniata sull'uso del *qiyās*, lascia comunque all'interprete ampi margini di ricorso ad un'ermeneutica finalista ed evolutiva delle norme”.<sup>93</sup>

Il periodo di pace e le innovazioni legislative realizzate durante il regime di Dā'ūd hanno avuto breve vita a causa dell'immobilismo celato dalle apparenti innovazioni. La Rivoluzione di Saur del '78<sup>94</sup> ha contribuito ad amplificare la situazione tant'è che le forze politiche post-rivoluzionari hanno agito in maniera differente, influenzate dall'ideologia marxista. Il 30\4\1978 Dā'ūd e la sua famiglia vennero brutalmente assassinati e il Consiglio rivoluzionario proclamò la nascita della Repubblica democratica dell'Afghanistan con a capo Taraki. Ancora una volta, l'URSS è stata la prima a riconoscere il nuovo governo fornendo aiuti. C'erano dei problemi da affrontare su tutti i fronti al fine di non perdere i risultati della Rivoluzione, minacciati dal tribalismo e dalla componente etnica.

Le riforme di Nur Mohammad Taraki e Hafizullah Amin seguivano il percorso avviato da Dā'ūd modificando principalmente l'ambito familiare<sup>95</sup>. “Opponendosi a queste

---

<sup>93</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 165.

<sup>94</sup> Insieme di manifestazioni a Kabul contro gli Stati Uniti e Dā'ūd in seguito all'assassinio di un importante membro del Parcham.

<sup>95</sup> “Nella sua versione hanafita, seguita in Afghanistan, la *sharī'a* prevede infatti il consenso della futura sposa, purché maggiorenne; vieta, salvo eccezioni particolari, i matrimoni in età prepubere e riconosce alle donne date in sposa prima di quell'età la possibilità di chiedere lo scioglimento del vincolo matrimoniale. La dottrina hanafita prevede infine che alla sposa sia riconosciuto il *mahr*, una parte del quale è esigibile subito, ma non il prezzo della sposa dovuto al padre, una consuetudine diffusa che è tra le principali cause di indebitamento

riforme, gli ulama e i mullah mostrarono in maniera evidente di sostenere non la dottrina islamica classica ma l'Islam come sistema consuetudinario. Si trattava di uno status quo in cui la sottomissione della donna era un elemento imprescindibile dei rapporti sociali ed economici”<sup>96</sup>.

“Sotto il governo comunista, allo scopo di legittimare il potere politico anche da un punto di vista religioso islamico, venne istituito al massimo livello giudiziario un Consiglio consultivo costituito da *'ulamā*, come era già in uso sotto l'Emiro 'Abdul Rahman verso la fine del secolo XIX. Tale istituzione, i cui componenti erano tutti di nomina presidenziale, aveva la funzione primaria di assicurare che tutta la legislazione fosse conforme alla costituzione e consigliare il Presidente in materia costituzionale, ma servì ai vari capi della Repubblica per legittimare il proprio potere agli occhi della popolazione musulmana”<sup>97</sup>. Era quindi necessario rendere compatibili i principi marxisti con la tradizione islamica per realizzare tutti gli obiettivi posti in essere dalla rivoluzione.

Tuttavia, la popolazione afghana non vedeva di buon occhio i sovietici<sup>98</sup>, i quali cercarono di placare gli animi imponendo la presidenza a Babrak Karmal. Quest'ultimo

---

della popolazione afghana. Si cercò inoltre di promuovere l'istruzione femminile e assicurare alle donne maggiore libertà di movimento”.

E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, pp. 67-68.

<sup>96</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 68.

<sup>97</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 210.

<sup>98</sup> “Si ricordi che il 27 Dicembre 1979, l'Armata Rossa invase il paese, il Presidente Amin venne ucciso e rimpiazzato da Babrak Karmal, esponente della fazione *Parčam* del PDPA. Le cause dell'invasione sovietica sono evidentemente molteplici e di varia natura e non possono certo essere analizzate in questa sede. Oltre a quelle, evidenti, di natura strategica e geopolitica, è utile richiamare le cause dell'insurrezione popolare, al fine di render conto del tumultuoso avvicinarsi di Governi e, soprattutto, per cogliere le radici profonde di un conflitto devastante durato oltre un quarto di secolo che ha comportato notevoli conseguenze anche sotto il profilo della tradizione giuridica dell'Afghanistan. Fra le cause interne, vanno annoverate quella di natura

ha cercato in ogni modo di ridurre le antipatie assicurando, invano, la fedeltà del governo all'Islam. È in questo ostile contesto che si inquadra la Costituzione provvisoria del 1980. Si trattava di un documento estremamente contraddittorio in quanto conteneva senza dubbio riferimenti all'Islam ma facoltativi e poco incisivi dal punto di vista normativo. "La Costituzione provvisoria del 1980, non proclama l'Islam religione di Stato e si distingue da tutte le altre precedenti Carte costituzionali le quali disciplinavano questo aspetto della libertà religiosa, da una prospettiva prettamente islamica. Una volta garantita la libertà di culto, lo stesso articolo (29), stabilisce, in un'ottica statalista, che nessun cittadino è legittimato a strumentalizzare la religione per fini propagandistici antinazionali e antipopolari o per attuare azioni contrarie agli interessi della Repubblica Democratica. Si tratta di una formulazione sufficientemente ampia da lasciare le mani libere al neonato regime comunista di scegliere arbitrariamente cosa debba intendersi per propaganda antinazionale o dannosa per gli interessi dello stato. [...] Mentre le altre Costituzioni afgane, autorizzavano il ricorso alla *sharī'a* in caso di lacune della legge positiva, la Costituzione provvisoria del 1980, si discosta da tale posizione in favore di una disposizione che è assolutamente

---

politica, quali la lotta intestina tra le fazioni (*Parčam e Khalq*) del Partito comunista; fra le cause di natura sociale di resistenza alla Rivoluzione comunista va registrata un profondo distacco dai valori marxisti imposti dal regime. All'indomani dell'emanazione del programma politico "nazionale democratico" presentato come lotta contro il "feudalismo", la popolazione, soprattutto nelle aree rurali, non reagì affatto al cambiamento imposto dai rivoluzionari, non comprendendo neppure il significato della terminologia giuridica e politica impiegata dai nuovi governanti".

M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 217.

Il PDPA nasce nel 1965 per volontà della Gioventù Risvegliata e sta ad indicare il Partito popolare democratico dell'Afghanistan. Si struttura sul modello del partito comunista dal quale riceveva finanziamenti. Lo stesso partito comunista ha fatto l'errore di non dare peso ed importanza alle relazioni etnico-regionali-tribali e questo sarà una delle cause del fallimento delle riforme radicali del PDPA di fine anni '70.

speculativa, poiché solleva la questione di quale grado di oscurità possa soddisfare il criterio richiesto per poter ricorrere alla *sharī'a*<sup>99</sup>.

Il biennio 1984-1985 ha rappresentato un primo spartiacque rispetto agli anni precedenti. I vari tumulti popolari, difatti, non hanno mai subito uno stop, ragion per cui nel 1987 venne emanata l'ennesima carta costituzionale volta a concedere, solo formalmente, nuove concessioni in favore della tradizione religiosa. Su 149 articoli, diversi erano rivolti alla religione. Il testo è simile a quello del '64 e sostanzialmente prevedeva una democrazia parlamentare multipartita, l'Islam come religione di Stato e l'amnistia per i prigionieri politici. Questo nuovo documento ha avuto riscontri apparentemente positivi per il richiamo diretto alla religione islamica. In questo periodo storico si colloca la figura del nuovo presidente Najibullah, il quale ha avuto la sfortuna di essere l'ennesimo strumento nelle mani del regime sovietico. Difatti, nel 1985 Gorbačëv impose le dimissioni di Karmal a favore dello stesso Najibullah.

Tuttavia, gli eventi hanno subito repentini mutamenti a partire dalla ritirata sovietica dell'89<sup>100</sup> a cui è seguita la revisione costituzionale del 1990 per tentare di riaffermare il potere afgano. La disfatta sovietica coincide con gli anni dell'isolamento afgano dovuto all'improvvisa assenza dell'appoggio da parte di Mosca. Tutti i nuovi fattori geopolitici causa dell'isolamento hanno reso necessaria la revisione di cui sopra mediante il recupero della tradizione giuridica islamica nonché l'apertura nei confronti di nuovi ideali liberali e conciliativi. In sostanza, la revisione del '90 ha rappresentato la cesura dal precedente modello socialista ormai agonizzante.

Dopo il crollo del regime comunista nel 1992 alcune zone dell'Afghanistan sono cadute in uno stato di isolamento ed abbandono totale mentre altre furono prese di mira dai *mujāhidīn* intenzionati a prendere il possesso di Kabul. Il tutto si realizza a partire dall'anno successivo con la presidenza di Sibghatullah Mojaddedi seguito dalla

---

<sup>99</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, pp. 218-219.

<sup>100</sup> 8\2\1988 – 15\2\1989.

presidenza definitiva di Burhānuddīn Rabbānī. Così ha avuto inizio la breve vita della Repubblica islamica a cui si affiancò la nuova Costituzione del 1993 simile, per certi versi, al testo del 1931 per quanto concerne la religione ed il peso da essa esercitato<sup>101</sup>.

L'utopia costituzionale del '93 non ha avuto seguito a causa degli eventi bellici del decennio, tra cui la guerra tra *mujāhidīn* per la presa del potere andata avanti fino all'entrata in scena dei talebani<sup>102</sup>. “Sarebbero stati i *mujāhidīn*, i combattenti della resistenza antisovietica ribattezzati, nonostante la loro brutalità, *freedom fighters*, a combattere per il “mondo libero”. Poco importava che la popolazione afghana dovesse subire le conseguenze di questa guerra per procura: come si legge in un documento del Dipartimento di stato dell'agosto 1979, «i più vasti interessi degli Stati Uniti [...] sarebbero realizzati con la disfatta del regime [comunista], indipendentemente da quale regresso ciò possa significare per le riforme sociali ed economiche future dell'Afghanistan»<sup>103</sup>.

Diversi anni dopo, nel 2001, gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente sulla scena afghana a partire dagli Accordi di Bonn<sup>104</sup> del 22\12\2001 per la creazione di un'Autorità ad interim per lo stato afghano. “Dopo aver istituito un'Autorità *ad interim* ed espresso la necessità di coinvolgere la *Loya Ğirga*, al fine di adottare una nuova Costituzione per l'Afghanistan, proclamavano la necessità di ricostruire l'ordinamento

---

<sup>101</sup> Art. 1 “L'Afghanistan è uno Stato islamico”.

Art. 2 “Lo Stato islamico ha per fondamento il sacro Corano”.

Art. 3 “Islam religione di Stato.

Art. 5 “L'Islam è la sola fonte di legge in Afghanistan e tutto va regolato in funzione della *sharī'a*”.

<sup>102</sup> Se ne parlerà approfonditamente nei prossimi paragrafi. Di conseguenza, ai fini dell'analisi storico-istituzionale è stato fatto un salto temporale di alcuni anni fino al 2001, anno dell'arrivo delle truppe statunitensi.

<sup>103</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 78.

<sup>104</sup> Tra gli obiettivi degli accordi rientra l'istituzione dell'ISAF al fine di mantenere i precari equilibri delle istituzioni.

giuridico e giudiziario afgghano tenendo in considerazione i principi dell'Islam, la tradizione giuridica afgghana, nonché gli standards internazionali”<sup>105</sup>.

Si giunge così all'ultima Costituzione, quella del 2004 che è stata probabilmente la più sofferta nonché la più elaborata sulla base degli anni precedenti. “In seno alle commissioni costituzionali emersero due posizioni: da una parte vi era chi sosteneva che la Costituzione doveva lasciare ampio spazio alla *sharī'a* e in particolare alla scuola hanafita a cui aderiva la maggior parte degli afgghani, e dall'altra chi voleva solo vaghi riferimenti all'islam e nessuno alla scuola hanafita per evitare di pregiudicare gli interessi delle minoranze sciite. Ai due estremi vi erano ulama e islamisti secondo i quali la *sharī'a* doveva essere l'unica fonte di diritto e chi, come gli esponenti del Junbesh-e melli-e islami, non voleva alcun riferimento nel testo costituzionale al diritto islamico”<sup>106</sup>.

Ciononostante, questo documento, al pari dei precedenti, non manca di ambiguità e contraddizioni. L'art.1 recita “l'Afghanistan è una Repubblica islamica, uno Stato indipendente, unitario ed indivisibile” senza però approfondire il concetto di “Repubblica islamica”. L'art.2 segue il testo del '64 e si apre con l'Islam come religione di stato in concomitanza con la libertà di professare altre religioni, entro i limiti stabiliti. L'articolo successivo pone in evidenza le contraddizioni e l'ambiguità di cui sopra in quanto “in Afghanistan nessuna legge può essere contraria ai principi e alle regole della sacra religione dell'Islam”<sup>107</sup>.

Risulta necessario fare una precisazione: la Costituzione del 2004 sanciva l'uguaglianza tra uomini e donne nonché l'obbligo di rispettare i trattati internazionali

---

<sup>105</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, pp. 263-264.

<sup>106</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 120.

<sup>107</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 293.

come la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne. Per certi versi, ciò è stato rispettato ma, pur aderendovi, non chiariva come risolvere i conflitti normativi tra diritto islamico e consuetudini lasciando ampia discrezionalità a carico dei giudici. Di conseguenza, se nel 2005 una legge elettorale ha previsto un numero di seggi parlamentari riservati alle donne, lo stesso adeguamento non si è avuto per il Codice del diritto di famiglia fermo all'ultimo aggiornamento del '77.

## 2.2 *Al-Qaeda, mujāhidīn e talebani: alcune precisazioni terminologiche in chiave storica.*

In Occidente siamo soliti pensare alla *jihād* in termini di guerra santa ma, “occorre fare chiarezza ed evitare decontestualizzare il significato della parole che compare nelle sure coraniche 41 volte nella sua radice triletterale (J.H.D – *jīm hā dāl*) in forma di sostantivo *jihād*, in forma di verbo *jāhada*, come participio *mujāhidīn* (coloro che si impegnano nel *jihād*)”<sup>108</sup>. Raramente il Corano tratta la *jihād* sottintendendo una guerra poiché principalmente si rifà all’idea di compiacere Dio conseguendo un obiettivo. Attualmente, il termine rimanda agli eventi violenti messi in atto contro quanti sono considerati infedeli e, dal 2001, è inevitabile il rimando alla guerra santa. Si tratta di un concetto complicato ma necessario per comprendere gli eventi di cui si discuterà in questa sede.

Il reclutamento dei primi jihādisti risale al decennio 1982-1992; giunti in Pakistan venivano preparati al *jihād* da Osama ben Laden e dal suo mentore Abdullah Azzam. L’obiettivo ultimo di usare questi volontari era quello di combattere con i *mujāhidīn* imparando tecniche utili nei paesi di origine. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della loro violenza è stata la convinzione di aver debellato da soli l’URSS, ragion per cui hanno dato inizio alla stagione di violenze ed estremismo di cui la storia è stata investita dagli anni ’90. In concomitanza con gli ultimi anni di vita dell’URSS, i *mujāhidīn* si sono mossi rapidamente prendendo sotto assedio la capitale. Per la prima volta in assoluto i *pashtun* non avevano il controllo su Kabul. In questa fase si colloca la formazione di un governo provvisorio presieduto per i primi due mesi da Mojaddedi e poi da Rabbani proclamando la Repubblica islamica dell’Afghanistan. Tra i primi radicali decreti rientra l’imposizione del burqa per le donne.

---

<sup>108</sup> M. Morigi, *Islam, talebani, Stato islamico. Realtà tra Afghanistan e Pakistan*, Cavriago, 2022, p. 27.

*Al-Qaeda* è stato ed è tutt'ora un movimento fondamentalista panislamico sunnita nato alla fine degli anni '80 che ha preso come riferimento il *al-ikhwan al-muslimun*<sup>109</sup>. Letteralmente significa “la base” nata per volontà di ben Laden al fine di contenere un imponente elenco di nomi di quanti si erano formati nei suoi campi al fine di servirsene in ogni momento per combattere gli infedeli.

Il movimento dei Talebani è nato dall'unione di studenti formati nelle scuole coraniche afgane e pakistane e la loro entrata in scena si colloca nella lotta antisovietica. La loro formazione è costituita dall'interpretazione letterale del Corano e del *fatwa* dal punto di vista sufista. Di conseguenza, hanno odiato fin da subito, indistintamente, gli sciiti e i *kafir*<sup>110</sup>. Il 1979 sovietico coincide col raggruppamento di questi studenti (divenuti poi guerriglieri<sup>111</sup>) all'interno dei centri di formazione religiosa-politica-militare per liberare il paese dagli invasori. Come organizzazione vera e propria, quella dei talebani è stata istituita nel 1994 dal *mullah* Mohammed 'Omar per debellare, paradossalmente, i *mujāhidīn*. Non sono un elemento estraneo al mondo etnico afgano dello scorso secolo: *mullāh* e *pir pashtūn* se ne servivano abbondantemente al fine di risolvere alcune questioni tribali. Tuttavia, i nuovi talebani sono figli degli aiuti economici-logisti del Pakistan.

Nell'ottobre del 1995 è entrato ufficialmente sulla scena afgana il *da talebani-i Ghurdzang o tahrīk*<sup>112</sup> che si componeva da “studenti delle *madrassa* da cui prendeva il nome, una dirigenza formata da *'ulamā* e *mullā* veterani del *ġihād*, bande di *muġāhīdīn* dei partiti Paštūn che si unirono al movimento durante la sua espansione e persino ex

---

<sup>109</sup> Movimento dei Fratelli Musulmani del 1928.

<sup>110</sup> Infedeli.

<sup>111</sup> In funzione antisovietica, la CIA ha finanziato i guerriglieri *mujāhidīn* e talebani.

<sup>112</sup> Nel 1997 rinomineranno lo Stato “Emirato islamico dell'Afghanistan”.

Nel 1998 annunceranno la rimozione dalla Costituzione di tutti gli articoli considerati incompatibili con i principi islamici.

ufficiali del partito *khalq*”<sup>113</sup>. Per questo movimento la *sharī‘a* rappresentava e rappresenta tutt’ora il *divinarum atque humanarum rerum scientia* tanto per l’ambito giuridico quanto per quello religioso.

Nel 1996 ricevono sempre più aiuti e sostegno dal vicino Pakistan per conquistare l’Afghanistan e, il 27 settembre 1996 occupano Kabul. Ha così inizio l’Emirato islamico<sup>114</sup> e con la presa di potere capeggiata dal *mullah* Mohammed ‘Omar si presenta in Afghanistan una nuova situazione con la totale imposizione della religione interpretata alla lettera mediante ideologia, fondamentalismo, terrore e violenza.

A conferma di ciò, “nel 1996, i Taliban annunciarono che tutte le leggi in vigore in Afghanistan, erano state modificate al fine di conformarle alla *sharī‘a*. Per la verità, tali emendamenti non sembrano essere stati pubblicati ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale. [...] Tutte le strutture giurisdizionali, inclusi i meccanismi tradizionali della *ḡirga* vennero ridenominate *ṣūrā*, secondo la terminologia coranica già in uso presso le comunità non *paštūn*.”<sup>115</sup> Tra le prime modifiche sociali attuale, emergono la sottomissione e la marginalità femminile, elementi estremamente radicali e che violavano tutti i diritti umani<sup>116</sup> conosciuti e non. Inoltre, diedero il via ad un periodo

---

<sup>113</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell’ordinamento tra Šarī‘a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 247.

<sup>114</sup> Riconosciuto solo da Arabia Saudita, Emirati arabi uniti e Pakistan.

<sup>115</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell’ordinamento tra Šarī‘a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 251.

<sup>116</sup> “Ai fini di preservare la morale sessuale, durante il periodo dei Taliban, pare vi sia stato un abbassamento della soglia di età minima delle fanciulle date in sposa. In potere militare dei capi Taliban, tuttavia, faceva sì che si riuscisse ad eludere non solo la regola islamica del versamento del *mahr*, ma anche la pratica afgana del *walwar*. Ma, va detto come rapimenti, soprusi, sevizie e abusi erano all’ordine del giorno anche nei confronti dei bambini maschi. [...] Le donne non avevano il diritto, fra l’altro, di uscire di casa senza l’autorizzazione del marito e senza essere accompagnate da un parente maschio. Se sorprese soltanto a chiacchierare furtivamente con un uomo che non fosse un “parente in grado proibito” (*mahārim*), le donne potevano essere trattate nel posto di polizia, sottoposte a vere e proprie ispezioni corporali dirette a verificare, in base all’età e allo status della donna, la verginità ovvero che vi fosse stato un illecito rapporto sessuale. Talvolta, tali ispezioni corporali riguardavano anche gli uomini. In ogni caso, il marito della donna, nel caso questa fosse

di terrore attuato mediante sanzioni fisiche estranee, prima di allora, alla tradizione islamica.

Negli stessi anni acquisisce forza il Fronte unito per la salvezza dell'Afghanistan, poi divenuto Alleanza del Nord di matrice antitalebana che però era stato costretto a ritirarsi nel nord-est del paese. Il suo punto di forza è individuabile nel supporto militare ed economico ricevuto dal 1996 da Russia, Uzbekistan, Kazakistan, Cina, India, Turchia e Iran.

I talebani erano stati ben accolti dalla popolazione, in quanto venivano visti come i salvatori dall'oppressione dei signori della guerra dopo anni di conflitti. Anche i pashtun li vedevano di buon occhio poiché li consideravano come lo strumento per attuare la riconquista di Kabul.

Nonostante le apparenze, il nuovo gruppo presentava importanti divisioni interne per quanto riguarda il messaggio della *sharī'a*; "l'ala tradizionalista identificava il diritto islamico con il *pashtunwali*, mentre quella provenienze dalle madrase pakistane promuoveva un'ideologia che era in parte estranea al mondo tradizionale pashtun. Per i militanti che appartenevano a questo secondo gruppo, e che costituivano l'elemento trainante anche se numericamente minoritario del movimento, il *pashtunwali* andava purificato in nome di un islam astratto, nato negli ambienti chiusi delle madrase tra i profughi sradicati, che avevano perso tutto, e tra i giovani che non ricordavano la realtà afghana, non erano parte dei suoi rapporti di reciprocità e non avevano legami con le sue strutture di potere"<sup>117</sup>. Nell'area di influenza di quanti provenivano dalle madrase pakistane, i talebani accrebbero le restrizioni già precedentemente attuate dai pashtun.

---

sposata, ovvero il padre della ragazza ancora nubile, venivano gravemente puniti, sovente con la fustigazione o la detenzione, in nome di una sorta di responsabilità oggettiva di vigilanza sulle proprie sottoposte".

M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006, p. 254.

<sup>117</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 106.

Notoriamente, trattasi di restrizioni indirizzate esclusivamente alle donne e alle minoranze causando ingenti danni economici a quante erano le uniche a portare soldi in famiglia. “Si cercò di rendere invisibile metà della popolazione, per evitare che inducesse in tentazione gli uomini e li distraesse dal loro unico scopo, la venerazione di Dio”<sup>118</sup>.

Il regime di terrore attuato dai talebani rende evidente come non fossero organizzati in alcun progetto in quanto mossi dalla convinzione secondo la quale bastava imporre l’osservanza della *sharī‘a* tramite arresti, pubbliche esecuzioni, punizioni corporali e lapidazioni. L’attuazione di tali pratiche è stata facilitata dall’ausilio del Ministero per la promozione della virtù e la soppressione del vizio e nonché dalla polizia religiosa.

Dopo la conquista di Kabul, gli americani presero consapevolezza delle violenze attuate dai talebani, ragion per cui si mossero anche diversi gruppi femministi, le cui voci non rimasero inascoltate dal Presidente Bill Clinton, consapevole del peso politico dei suoi elettori.

Però, la ragione che più di tutte ha mosso il Presidente è stata rappresentata dalla minaccia terroristica resa palese dagli eventi del 2001 ma già ravvisabile dal 1996<sup>119</sup>,

---

<sup>118</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 106.

<sup>119</sup> Il 1996 è stato l’anno in cui sono stati ufficializzati i rapporti tra il mullāh ‘Omar e al-Qaeda. Però, l’ufficializzazione non portò alla risoluzione dei conflitti tra talebani e jihādisti a causa delle visioni differenti. Difatti, i primi avevano progetti a livello locale mentre i secondi a livello globale. All’aumentare del sostegno economico di al-Qaeda, si intensificavano anche i rapporti.

“Fu sotto l’influenza di al-Qaeda che nel febbraio 2001 il mullah Omar ordinò che qualsiasi oggetto non islamico nel museo nazionale fosse distrutto e che nel mese successivo furono fatte esplodere a Bamiyan, nell’area centrale dell’Hazarajat, le antiche statue in pietra arenaria di Bhudda, che testimoniavano la fusione tra arte indiana, centro-asiatica ed ellenistica. Fu sempre al-Qaeda ad organizzare e portare a termine l’assassinio di Massud, ucciso da due sicari di ben Laden il 9 settembre 2001, pochi giorni prima degli attentati di New York e Washington. L’obiettivo era, probabilmente, preparare il terreno per la conquista talebana del nord-est afghano, eliminando l’unico personaggio del Fronte che avesse il prestigio e le capacità necessarie per tenere unita la coalizione antitalibana”.

anno in cui il *mullāh* ‘Omar ha deciso di ospitare ben Laden sul suolo afghano. A queste ragioni si aggiungano gli ingenti finanziamenti elargiti da quest’ultimo per la causa afghana e che sono stati motivo di fallimento di tutti i tentativi diplomatici volti a risolvere la delicata situazione.

Inoltre, nonostante il divieto assoluto di avvicinarsi al mondo della droga, le entrate talebane incrementavano a vista d’occhio grazie alla coltivazione del papavero da oppio. Il narcotraffico era all’ordine del giorno: basti pensare che nel 1999 l’Afghanistan produceva il 75% mondiale di oppio.

Al 28 luglio 2000 si colloca l’apparente svolta col divieto di cui sopra inerente alla produzione di oppio, col solo scopo di rientrare nelle grazie della comunità internazionale che continuava a non riconoscere l’Emirato e il regime alla sua guida.

A giugno 2001 le tensioni americane crebbero rapidamente per via delle informazioni ricevute dall’intelligence circa un imminente attacco nei confronti degli interessi statunitensi. La conferma arrivò con gli attentati dell’11 settembre che portarono il Presidente George W. Bush a dichiarare guerra a quanti si erano resi complici dell’attentato e ai relativi governi.

Il 7 ottobre 2001 “dinnanzi all’ennesimo, scontato rifiuto della dirigenza talebana di consegnare ben Laden alle autorità statunitensi, ebbe inizio l’*Operation Enduring Freedom* (OEF), che dava avvio alla guerra più lunga nella storia degli Stati Uniti”<sup>120</sup>. L’OEF aveva come obiettivi principali lo smantellamento di al-Qaeda e la sovversione del regime talebano. Nel giro di due mesi i talebani furono costretti a ritirarsi lungo la Durand Line.

---

E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, pp. 113-114.

Questa scelta costò cara ai talebani in quanto smosse la comunità del Fronte unito che in poche settimane costrinse i talebani a rifugiarsi nel sud-est del paese e lungo il confine pakistano.

<sup>120</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 115.

Per sostenere il primo obiettivo, furono istituiti l'UNAMA nel 2002 per l'assistenza tecnica e giuridica volti alla promozione dei diritti umani e delle donne e l'ISAF nel dicembre 2001 al fine di garantire sicurezza e addestramento.

Il 27 novembre 2001 ha avuto inizio la Conferenza internazionale di Bonn e conclusasi il 5 dicembre dello stesso anno. I relativi accordi prevedevano l'iniziale presenza di un governo interinale volto a convocare la *Loya Ğirga* per poi approvare un governo transitorio e infine per redigere la Costituzione. Così, il 23 dicembre 2001 ha avuto inizio il governo interinale presieduto da Hamid Karzai, il quale pochi mesi dopo ha ricevuto dalla *Loya Ğirga* il compito di presiedere il governo transitorio.

L'anno successivo ha avuto inizio il programma di ricostruzione e assistenza umanitaria nella capitale. Riapertura delle scuole, realizzazione di strutture sanitarie e scolastiche, ritorno dei rifugiati e riabilitazione del sistema giudiziario sono stati centrali per lo sviluppo del programma.

Dal 2002 al 2006 l'*alim* Fazal Hadi Shinwari, presidente della Corte Suprema ha manifestato l'affinità del suo pensiero con quello dei talebani nonostante nel 2003 l'Afghanistan abbia ratificato la Convenzione internazionale sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne.

L'*alim* Fazal Hadi Shinwari "Dichiarò che nel paese si sarebbero continuate ad applicare le punizioni corporali previste dalla sharia e che alcune categorie di cittadini (donne e minoranze religiose) avrebbero continuato a godere di diritti limitati. Le donne non avrebbero potuto occupare le alte cariche della magistratura e i musulmani che si fossero convertiti ad altre religioni, così come i membri di minoranze religiose che facessero opera di proselitismo, sarebbero stati puniti con la morte"<sup>121</sup>.

Ha così inizio, a partire dal 2002 al 2021 la Repubblica islamica di Afghanistan retta dalla Costituzione del 2004.

---

<sup>121</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, pp. 121-122.

## ***CAPITOLO TERZO - LO STATUS GIURIDICO E LA CONDIZIONE SOCIO-ANTROPOLOGICA DELLA DONNA IN AFGHANISTAN.***

### ***3.1 Capacità giuridica e questione di genere nel diritto islamico.***

Nel diritto islamico la capacità giuridica può essere attribuita in soli tre casi: appartenenza al genere umano in quanto *ragul*<sup>122</sup>; appartenenza alla religione islamica e stato di libertà. Al contrario, il sesso (femminile) risulta essere un requisito fortemente discriminante sotto molteplici punti di vista.<sup>123</sup> In riferimento al primo

---

<sup>122</sup> Uomo.

<sup>123</sup> “Il cosiddetto statuto personale (*al-ahwàl al-shakhsiyya*), per il suo riferimento a espresse regole coraniche, è da sempre stato considerato la roccaforte della *shari'a*. [...] In alcuni sistemi – l’Arabia Saudita ne è l’esempio più estremo – istituti di diritto di famiglia come poligamia, ripudio, potestà maritale, separazione delle donne, diversità delle regole successorie in base al genere, sono stati conservati nella loro concezione fortemente patriarcale, rigidamente ancorata alla lettura tradizionalista della rivelazione divina e all’asserita difesa dell’Islam delle origini. La stessa interpretazione è riservata talora anche all’applicazione delle cosiddette regole penali coraniche, che prevedono il taglio della mano per il ladro o la lapidazione per gli adulteri. In alcuni paesi, come anche in Pakistan o Afghanistan, la codificazione di tali regole ha rafforzato interpretazioni letteraliste e rigide della tradizione giuridico-religiosa. Si tratta di situazioni nelle quali il rapporto tra identità islamica e riconoscimento dei diritti è definito in rapporto esclusivo alla tradizione giuridica del passato e a specifiche interpretazioni dottrinali, alcune antiche di secoli. All’altro estremo, tra i paesi che costituzionalmente mantengono un riferimento espresso all’Islam come religione, troviamo la Tunisia che ha abolito la poligamia e il ripudio sin dal 1956, anno della sua indipendenza dalla Francia e data di promulgazione del Codice dello Statuto personale unificato per musulmani e non musulmani. Qui, nel 2017 è stato abrogato il decreto che, con esplicito riferimento coranico, impediva alle donne musulmane di sposare uomini di altre religioni senza la preventiva conversione degli stessi. E dal 2018 è in discussione una proposta di legge per un sistema successorio a base civile che elimini ogni disparità di trattamento tra uomini e donne e che possa essere liberamente scelto da quanti non vogliano l’applicazione dei rigidi meccanismi ereditari religiosi. [...] il dibattito sull’*igtihād*, cioè su un nuovo sforzo ermeneutico che consenta al sistema giuridico-religioso dell’Islam di compiere un’ulteriore evoluzione nella modernità, è aperto da circa un secolo accompagnato dall’inestricabile (e assolutamente ideologica) controversia se sia possibile “modernizzare l’Islam” ovvero sia necessario “islamizzare la modernità”. Se volessimo, anche a questo proposito, individuare un esempio significativo, potremmo soffermarci sul nuovo Codice della famiglia (*Mudawwanat alusra*)

requisito, non è “soggetto di diritti il feto nato morto, né quello nato vivo ma non vitale, né l’aborto (*sigt, suqt*). V’è però in diritto musulmano, a proposito di quest’ultimo, un’eccezione. Chi, compresa la madre, ha provocato l’aborto, è tenuto a una speciale composizione o prezzo del sangue (*diya*), detta *ghurra*, che, per una finzione giuridica, si reputa acquistata dal feto e da questo trasmessa ai suoi eredi”<sup>124</sup>. In riferimento al secondo, tale requisito si rende necessario a causa del carattere confessionale del sistema giuridico islamico. Indi per cui, si rende necessaria la distinzione tra fedeli e infedeli dove i primi sono riconosciuti come soggetti di diritto con capacità giuridica. “L’altro gruppo, quello degli infedeli, è a sua volta distinto in due categorie:

1. Alla prima appartiene la c.d. “Gente del libro” o *ahl al-kitàb*, cioè i seguaci delle religioni monoteistiche, diverse dall’*islàm*, che possiedono libri sacri (ebraismo e cristianesimo). Ad essi è generalmente negata la capacità giuridica; fra essi e l’*islàm* v’è in genere solo un rapporto di natura bellica (*gihàd*). In certi casi, però, essi possono divenire titolari di determinati diritti, il che accade nel rapporto di *dhimma*, che è l’unico possibile rapporto di natura giuridica esistente fra fedeli e infedeli.

2. Alla seconda categoria appartiene la c.d. “Gente degli idoli”, *ahl al-awtàn*, cioè gli appartenenti alle religioni politeiste. Essi sono sempre considerati come assolutamente

---

adottato dal Marocco nel 2004. Questo testo sostituisce il precedente Codice di statuto personale del 1957, tra i più tradizionalisti nel panorama arabo attorno al Mediterraneo. La riforma innova profondamente la disciplina giuridica della famiglia, toccando proprio alcuni tra i più caratteristici istituti del diritto islamico: la scelta libera del *wali* o curatore matrimoniale da parte della donna (art. 24), la poligamia, il ripudio, la responsabilità maschile esclusiva sulla famiglia, l’esercizio della potestà sui figli anche da parte della madre, lo scioglimento del matrimonio su richiesta della donna (art. 89). La vita matrimoniale, sin dai primi articoli del nuovo Codice, non è posta più sotto la sola direzione del marito, ma è affidata alla comune responsabilità dei coniugi e finalizzata alla realizzazione di una comunione stabile tra di loro (art. 5). La poligamia deve essere autorizzata dalla prima moglie e dal giudice (art. 41) e la clausola cosiddetta di monogamia si ritiene automaticamente apposta al contratto di matrimonio, salvo esplicita rinuncia della donna.”

G.M. Piccinelli, *Diritti, soggettività e appartenenze dinamiche nell’Islam e nel mondo islamico*, (in) *Interazioni: clinica e ricerca psicoanalitica su individuo-coppia-famiglia [Psicoanalisi e Islam : questioni cliniche e culturali]*, (in) Franco Angeli, 51, 1, Milano, 2020, pp. 23-24.

<sup>124</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 28.

privi di capacità giuridica; un solo rapporto esiste fra essi e l'*islàm*: quello bellico rappresentato dal *gihàd*"<sup>125</sup>. Per il prerequisito dello stato di libertà, esso si specifica in quanto il diritto islamico mantiene tutt'ora la distinzione tra uomo libero e schiavo.

Infine, anche il sesso interviene come condizione limitativa della capacità giuridica: “sebbene nel Corano sia accettata l'idea della superiorità dell'uomo sulla donna, si è elaborata una distinzione fra la sfera puramente etica e religiosa da un lato e quella sociale, politica e giuridica dall'altro. Mentre per la prima v'è una tendenza ad ammettere l'eguaglianza dei sessi, per la seconda, invece, rimane nettamente affermata la posizione di inferiorità della donna, la quale non può essere califfo, non può esercitare la funzione di giudice (*qàdì*) né quella di *walì al-nikàh*. Un principio generale che ha applicazione in numerosi campi del diritto musulmano è quello per cui la donna è considerata come la metà del maschio; si trova, cioè, spesso applicata l'equivalenza: 2 femmine = 1 maschio. Così, in materia penale, la composizione (*diya*) dovuta per l'uccisione di una donna è la metà di quella dovuta per l'uccisione di un uomo; in materia processuale, la testimonianza di due donne (nei casi in cui è ammessa) equivale a quella di un uomo; in materia successoria, assai spesso la quota spettante alla donna è la metà di quella attribuita all'erede maschio.”<sup>126</sup>

Da diverso tempo l'Islam viene demonizzata come la religione più sessista, misogina e violenta per antonomasia: nell'accezione occidentale le persone sono state portate ad orientarsi verso questo pensiero in seguito all'avvento delle violenze e del pensiero dei Talebani, il cui fenomeno si è acuito con gli eventi dell'11\9. Quindi, l'idea comune è quella della visione islamica volta a sottolineare un dato asse gerarchico ove figura la sottomissione della donna spesso implicita nel Corano stesso. “Perché da un lato dice ancora il Corano: «E uno dei Suoi Segni è che Egli v'ha create da voi stessi delle spose [*azwāj*, pl. di *ì zawj*], acciocché riposiate con loro [*li-taskunū ilay-hā*], e ha posto fra di voi compassione e amore. E certo in questo v'ha un Segno per gente che sa meditare»

---

<sup>125</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, pp. 28-29.

<sup>126</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 37.

(XXX,21). Ma d'altro lato e altrettanto chiaramente nello stesso Corano è affermato: «Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri e perché essi donano dei loro beni per mantenerle; le donne buone sono dunque devote a Dio e sollecite alla propria castità, così come Dio è stato sollecito di loro; quanto a quelle di cui temete atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battetele; ma se vi ubbidiranno, allora non cercate pretesti per maltrattarle; che Iddio è grande e sublime» (IV, 34). Ancora più esplicito il versetto II, 228: «Esse agiscano con i mariti come i mariti agiscono con loro, con gentilezza; tuttavia gli uomini sono un gradino più in alto, e Dio è potente e saggio».<sup>127</sup>

Allo stesso tempo “i sostenitori dell'Islam spesso sottolineano che il Corano ha avuto un ruolo innovativo nel campo dei rapporti tra i sessi rispetto alle epoche precedenti. Storicamente è indubbio che grazie a Muhammad lo status delle donne arabe migliorò: prima della sua predicazione infatti in Arabia, sia in ambiente nomadico che negli insediamenti urbani, predominava il principio del patriarcato a discendenza maschile che attribuiva al maschio il possesso esclusivo della donna. In realtà però già all'epoca del Profeta le donne sembrano aver avuto ruoli sociali tutt'altro che trascurabili. [...] Comunque oltre a stabilire che fosse rispettato il pudore femminile il Corano accordò alle donne alcuni diritti: le autorizzò ad avere proprietà a loro nome, e le liberò dalla costrizione di contribuire con i loro beni al sostentamento della famiglia; in caso di ripudio poi esse conservavano il donativo nuziale. Molte di queste innovazioni erano probabilmente legate alla personalità medesima del Profeta, un uomo che aveva vissuto anni di successi religiosi, ideologici, politici e militari ma anche personali, non ultimo in campo affettivo, di cui è frequente parola nel Corano stesso.”<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 135.

<sup>128</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 134.

La famiglia islamica tradizionale si basa sul *nasab*<sup>129</sup> di stampo patriarcale e segue la discendenza maschile. Tradizionalmente, nel diritto musulmano, alla base della famiglia c'è il *nikàh*<sup>130</sup> poligamico di tipo monandrico poliginico<sup>131</sup>. “All'interno della famiglia musulmana l'uomo ha una posizione di assoluta preminenza, tanto nei confronti della moglie, espressa nel Corano (II, 228) e derivante dalla naturale superiorità dell'uomo sulla donna, quanto rispetto ai figli. Espressione di tale superiorità è uno speciale diritto, chiamato *ta'dìb*”<sup>132</sup>. Tra gli elementi necessari affinché si possa parlare di *nikàh* c'è la volontà da parte dei soggetti facenti parte del rapporto. È interessante constatare che si ritiene necessaria la volontà del futuro sposo e del *walì al-nikàh* mentre si ignora quasi del tutto la volontà della futura sposa, per quest'ultima, salvo casi speciali, non è richiesta un'espressa manifestazione della volontà: basta il silenzio che vale come tacita e passiva accettazione.

Spesso il matrimonio avviene prima dell'età minima fissata dalla legge statale nonostante la Sunna del profeta imponga che la *dukhūl*<sup>133</sup> sia rimandata fino al raggiungimento della pubertà. Ricordiamo, in questa sede, che si tratta in ogni caso di un contratto tanto tra i coniugi quanto tra le due famiglie, il quale si accompagna al

---

<sup>129</sup> Vincolo di sangue. In particolare, *qaràba* è la parentela in generale; *nasab* è l'appartenenza ad una stirpe; *'àsib* (pl. *'asaba*) è il parente maschio della linea maschile; *dhù rahim* è il parente di sesso femminile e il parente maschio di linea materna.

<sup>130</sup> Istituto del matrimonio.

<sup>131</sup> “La famiglia poliginica nasce dall'unione matrimoniale tra un uomo e più di una donna (poliginia). La composizione, l'ampiezza di tale gruppo domestico e la distribuzione di ruoli al suo interno dipendono da molti fattori: il numero delle mogli e l'eventuale ordine gerarchico tra loro esistente; la residenza in comune o in case separate; la provenienza da famiglie diverse o dalla stessa – gruppo di sorelle (sororato) oppure madre e figlia. Inoltre, la cura dei figli può essere affidata alle rispettive madri o redistribuita tra tutte le comoglie; il marito può vivere con loro (residenza virolocale o residenza patrilocale) o presso la residenza delle mogli (residenza uxoriolare o residenza matrilocale), oppure ancora ciascuno può risiedere presso la propria famiglia di orientamento (residenza natolocale, marito vistante).”

U. Fabietti, F. Remotti, *Dizionario di Antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997, p. 300.

<sup>132</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 40.

<sup>133</sup> Consumazione.

donativo nuziale che rappresenta a tutti gli effetti il prezzo della sposa<sup>134</sup> da versare alla famiglia della sposa. “Nella migliore delle ipotesi, dal suo ammontare viene detratta una piccola parte (sottoforma di utensili e oggetti) e consegnata alla sposa per l’ordinario funzionamento della vita familiare. Quand’anche venisse fissato nel contratto di matrimonio l’obbligo del marito di versare direttamente alla sposa il donativo nuziale, l’insicurezza che circonda le donne nel sistema giuridico afgano, impedisce loro di reclamare il pagamento del *mahr* da parte del marito. Anche se consapevoli dei propri diritti, è ben difficile che esse chiedano al marito di corrispondere la somma fissata nel contratto di matrimonio, nel timore di inimicarsi la famiglia di lui”<sup>135</sup>.

Nel Corano, accanto all’istituto del matrimonio, figura quello del *talāq thulāthī*<sup>136</sup> i cui modi e tempi di attuazione sono sanciti dallo stesso testo sacro. “Il diritto islamico in effetti riconosce tre modi di scioglimento del legame coniugale tra sposi viventi: l’annullamento o la dissoluzione del matrimonio (*tafrīq*) davanti ad un *qādī*”, richiesto tanto dallo sposo che dalla sposa solo per ragioni gravi (come sterilità, impotenza, maltrattamenti, ecc.); il divorzio per mutuo consenso (*khul’*) e infine il ripudio unilaterale (appunto *talāq*)<sup>137</sup>. [...] a seconda di come sia stata pronunciata la relativa triplice formula esso può essere revocabile (*raj’ī*) o definitivo (*bā’in*). Più interessante ancora è che nel Corano stesso da un lato viene proposta perfino una conciliazione sottoforma di arbitrato familiare, e dall’altra viene fissato per la donna un compenso speciale (*nihla, mut’a*) dopo lo scioglimento del vincolo oltre che, in caso di morte del marito, una quota fissa nella successione (IV, 12,176).”<sup>138</sup>

---

<sup>134</sup> *Walmār, bad, peškeš* (nelle varie lingue locali).

<sup>135</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell’ordinamento tra Šarī’a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 p. 50.

<sup>136</sup> Ripudio.

<sup>137</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 153.

<sup>138</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, pp. 153-154.

Nel tempo, al ripudio coranico *sunni*<sup>139</sup> i dotti hanno aggiunto una ulteriore forma di ripudio che non contempla in alcun modo i limiti e la possibilità di ripensamenti previsti dal Corano. “Secondo queste norme infatti il ripudio può essere pronunciato anche quando la donna è in periodo mestruale, o dopo aver avuto rapporti sessuali con lei, o durante il periodo di continenza (*‘idda*: una garanzia fondamentale della giurisprudenza islamica sulla filiazione), o infine proferendo una sola volta, anziché a intervalli inframmezzati da lunghi periodi, la triplice formula che lo rende irrevocabile (*ba‘in*). Questo tipo di ripudio, che potremmo definire «laico» in quanto non previsto dalla *sharī‘a* ma escogitato semplicemente da esperti umani, riduceva se non annullava del tutto quelle (poche certo, ma esistenti e concrete) garanzie a favore delle donne sancite da Dio nel Corano. Dettaglio significativo è che i giuristi hanno chiamato tale forma di ripudio *talāq bid‘ī*, utilizzando cioè l’aggettivo derivato da *bid‘ā*, ‘innovazione’: e come è noto l’innovazione è recepita come sostanziale minaccia allo spirito dell’Islam”<sup>140</sup>.

Per quanto il ripudio sia sancito dal diritto musulmano, il suo utilizzo è poco diffuso nelle aree rurali del paese in quanto risulta offensivo tanto per la donna quanto per la sua tribù. Allo stesso modo il *li‘ān*<sup>141</sup> ha scarsa applicazione poiché farlo equivarrebbe ad accusare di *zinā*<sup>142</sup> la moglie disonorando ancora una volta tanto lei quanto l’onore della tribù che, com’è noto, si lava col sangue. “Tuttavia, il regime probatorio rigidissimo previsto dalla *šārī‘a*, che prevede un numero di quattro testimoni oculari che possano riferire di aver assistito all’adulterio (tra gli altri requisiti, com’è noto, i testimoni devono essere liberi, di sesso maschile, puberi e musulmani) sembra richiedere un onere probatorio impossibile a carico della donna. Si presuppone, anzi,

---

<sup>139</sup> Tradizionale.

<sup>140</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 154.

<sup>141</sup> Disconoscimento della paternità.

<sup>142</sup> Adulterio.

un'equiparazione tra adulterio, fornicazione e stupro, nel senso che tali reati devono essere provati nello stesso modo.”<sup>143</sup>

A livello civilistico, nella fattispecie afghana, il suddetto Codice mantiene l'istituto della poligamia a patto che si seguano alcune condizioni quali l'equo trattamento delle mogli, capacità finanziaria del marito per sostenere i diversi nuclei familiari, condizione di effettivo beneficio (in caso di sterilità della prima moglie) e consenso della nuova moglie<sup>144</sup>. Trattasi di condizioni di facciata a causa dell'assenza di controlli circa il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla legge. La stessa si presta al favore femminile semplicemente dando ad una delle mogli la possibilità di rivolgersi al tribunale per richiedere il divorzio giudiziale ove il marito risulti inadempiente ai suoi doveri cagionando danno.

Il limite di quattro mogli, previsto dal diritto musulmano per porre limiti alla poligamia, risulta assente nel suddetto codice. Ciononostante, v'è la possibilità per la donna di

---

<sup>143</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 p.56.

<sup>144</sup> Article 86: “Marriage with more than one woman is permissible upon realization of the following circumstances: 1 – When there is no fear of injustice among the wives; 2 – When the person has sufficient financial ability to sustain alimony of the wives, such as food, clothing, residence and appropriate medical treatment; 3 – When there is a legitimate interest, such as infertility of the first wife or her having difficultly curable illnesses.”

Article 87: “Woman whose husband has remarried contrary to the provisions of Article (86) of this Law may, according to provisions stated in Article (183) of this Law, demand divorce from the court on the basis of separation due to harm.”

Article 88: “Woman may, while entering into marriage contract, stipulates the condition that if her husband marries another woman contrary to provisions of Article (86) of this Law, the power to divorce shall be transferred to her. This condition shall only be valid when interpolated in the marriage deed.”

Article 89: “Person who conceals his married status during his marriage with more than one woman, based on provisions of Article (86) of this Law, and has not acquired explicit consent and agreement of the woman to whom he is newly being married regarding the situation, in this case, if the new wife does not consent to continue living with the husband, she may demand divorce from the court according to provisions stated in Article (183) of this Law, on the basis of separation due to harm.”

auto ripudiarsi oppure di inserire clausole specifiche di monogamia all'interno del contratto matrimoniale.

In materia di poligamia e ripudio (istituti tradizionali del diritto islamico classico), spesso non si è arrivati ad eliminarli ma si sono introdotte, con la legge, delle forme di limitazione per via amministrativa o giurisdizionale. Tali limitazioni si sono rese necessarie in quanto gli istituti di cui sopra sono radicati da tempo nei paesi islamici e, di conseguenza, pensare di abolirli e proibirli di sana pianta, risulta molto difficile.<sup>145</sup>

Basti considerare come la poligamia risulti presente in almeno due passaggi del Corano, secondo il quale:

*«se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono; ma se temete di essere ingiusti con loro, allora sia una sola, o le ancelle in vostro possesso; ciò è più atto ad evitare di essere ingiusti»<sup>146</sup>*

Dal XIX sec. ha iniziato a diffondersi l'interpretazione restrittiva, grazie al collegamento con un altro passo del Corano:

---

<sup>145</sup> In Tunisia la poligamia è stata espressamente proibita.

Nella maggior parte dei paesi islamici i legislatori hanno optato per una limitazione attraverso restrizioni di vario genere: 1) la donna ha la facoltà di inserire nel contratto matrimoniale una clausola monogamica che escluda un nuovo matrimonio, dandole il diritto di chiedere il divorzio nel caso che detta clausola non venga rispettata dal marito (es. Giordania, Marocco); 2) la donna ha il diritto di chiedere il divorzio, nel caso in cui il marito si risposi, in presenza di determinate condizioni previste dalla legge, anche in assenza di clausole contrattuali (es. Algeria, dove la legge riconosce tale diritto in presenza di un "pregiudizio" alla moglie); 3) il marito che intenda sposare un'altra donna deve adempiere a determinate condizioni sottoposte alla valutazione del giudice, che può richiedere al marito un motivo legittimo per autorizzare il secondo matrimonio (es. Siria, Iraq).

<sup>146</sup> Corano IV, 3.

*«Non potrete mai essere equi con le vostre mogli anche se lo desiderate. Non seguite però la vostra inclinazione fino a lasciarne una come in sospeso. Se poi vi riconcilierete e temerete [Allah], ebbene Allah è perdonatore, misericordioso»<sup>147</sup>*

---

<sup>147</sup> Corano IV, 129.

### 3.2 *La condizione giuridica della donna nella Costituzione afghana del 2004.*

Analizzando la questione a livello costituzionale emergono alcune contraddizioni; il testo del 2004 presenta sia norme protettive che norme discriminatorie nei confronti delle donne. Basti prendere in esame alcuni articoli del suddetto testo costituzionale come l'art. 22<sup>148</sup> che sancisce il principio di uguaglianza tra uomini e donne nei confronti della legge senza però richiamare sesso e genere come fattori di discriminazione vietati.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> È vietata ogni forma di discriminazione e di privilegio tra i cittadini dell'Afghanistan. I cittadini dell'Afghanistan, sia uomini che donne, hanno gli stessi diritti e doveri di fronte alla legge.”

*Costituzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan*, anno 1382.

<sup>149</sup> “La Costituzione stabilisce che la legge elettorale avrebbe dovuto assicurare l'elezione nella *Wolesi Ğirga* di almeno due donne per ognuna delle 32 province dell'Afghanistan (art. 83). Con riferimento al *Mešrano Ğirga*, la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica assicuri che il 50% dei componenti che egli può nominare, siano scelti fra le donne (art. 84). Entrambi questi articoli, sia nella formulazione sia soprattutto nel contenuto, costituiscono un'innovazione assoluta nella storia giuridica afgana. Essi, a ragione, possono essere considerati delle vere e proprie pietre miliari per lo sviluppo dell'uguaglianza femminile e della loro partecipazione alla vita politica del paese. La norma costituisce un *unicum* nel panorama delle carte costituzionali dei paesi islamici. La recente legge elettorale, del 2005, ha recepito integralmente il principio costituzionale. A causa del riordinamento amministrativo e l'istituzione di due nuove province (Pnchshir), 68 seggi sono stati riservati alle donne candidate: due seggi sono stati riservati a delegate donne in ognuno dei 34 Consigli provinciali. L'uguaglianza rappresentativa imposta per legge e, addirittura, nella fonte suprema dell'ordinamento, è sicuramente sintomatica di una politica legislativa diretta ad eliminare ogni forma di discriminazione e ad imprimere una notevole accelerazione al processo di partecipazione femminile. Tuttavia, *il va sans dire*, tale riserva di legge ha finito con il sollevare notevoli polemiche circa l'effettiva rappresentatività delle candidate donne e il rischio che aumentasse il divario fra le istituzioni e la realtà della società.”

M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 pp. 297-298.

Ancora, l'art. 44<sup>150</sup> sancisce l'accesso all'istruzione, sottintendendo anche le bambine, in quanto diritto fondamentale per favorire l'autodeterminazione femminile. "In senso analogo, si muoveva anche il testo dell'art. 33 che riconosceva i diritti delle donne a partecipare attivamente alla vita pubblica dell'ordinamento giuridico afghano. Sul versante della sfera privata, merita di essere sottolineato quando disponeva il previgente art. 54<sup>151</sup> che, stabilendo che la famiglia costituisce il nucleo fondamentale della società da salvaguardare da interferenze statali assicurando adeguate tutele alla madre e al minore, sanciva il divieto di tradizioni contrarie alla religione di Stato, tra cui possono richiamarsi, a titolo esemplificativo, i c.d. omicidi per onore (c.d. honor killings). Sul piano delle relazioni sovranazionali, occorre poi sottolineare che l'art. 6 della Costituzione afghana si impegnava a rispettare gli obblighi internazionali, tra cui anche quelli derivanti dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) di cui la Costituzione afghana disponeva la ratifica senza peraltro apporvi alcuna riserva. Altrettanto rilevante, è segnalare quanto alle relazioni con la comunità internazionale sviluppatesi successivamente all'avvento della Costituzione afghana, è anche l'implementazione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325 in tema di Women, Peace and Security. Tanto la CEDAW quanto la risoluzione da ultimo richiamata avevano assolto, in verità un ruolo centrale

---

<sup>150</sup> "Lo Stato definisce e promuove programmi per uniformare e incentivare l'istruzione delle donne, migliorando anche l'istruzione delle popolazioni nomadi al fine di eliminare l'analfabetismo su tutto il territorio."

*Costituzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan*, anno 1382.

<sup>151</sup>"La famiglia è l'unità fondamentale della società ed è tutelata dallo Stato. Lo Stato adotta le misure necessarie per garantire il benessere psicofisico della famiglia, specialmente dei bambini e delle madri, e l'educazione dei minori eliminando le tradizioni contrarie ai principi della sacra religione dell'islam."

*Costituzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan*, anno 1382.

già prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 2004, favorendo una prima fase di definizione e salvaguardia dei diritti delle donne afgane”<sup>152</sup>.

Ulteriori discriminazioni sono ravvisabili nell'art. 72<sup>153</sup> che prevede un elevato livello di istruzione per le donne che vogliono essere elette presso l'Assemblea Nazionale. L'articolo risulta alquanto controverso per via dell'implicita penalizzazione che attua nei confronti delle donne afgane che difficilmente possono raggiungere il livello di istruzione richiesto nonostante quanto stabilito all'art. 44.

“*La Shiite Personal Status Law* è una legge che, nel suo complesso e combinando tra di loro norme di *Customary law* e di diritto religioso, costituisce uno dei più chiari esempi di regolamentazione discriminatoria e lesiva dei diritti delle donne. Le previsioni che appaiono più emblematiche nella prospettiva di indagine, cioè che esprimono una costruzione evidentemente patriarcale delle dinamiche familiari, sono quelle che ineriscono gli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale di cui all'art. 132 della legge. In particolare, il paragrafo n. 4 dell'art. 132, prescrivendo la sottomissione della moglie ai desideri sessuali del marito obbligandola ad avere rapporti sessuali almeno una volta ogni 4 giorni (fatta eccezione per il caso di malattia), ha di fatto introdotto, legittimandolo, il c.d. “*spousal rape*” nel diritto di famiglia afgano limitatamente alla condizione delle donne Sciite. Si tratta di una norma che non soltanto viola i diritti delle donne generalmente intesi, ma, riferendosi soltanto alle appartenenti alla minoranza Sciita, palesa la condizione di doppia vulnerabilità in cui versano le

---

<sup>152</sup> C. Nardocci, *Tra Personal Law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afgano e oltre*, in C. Nardocci – M. D'Amico, (a cura di), *NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afgano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022, pp. 252-253.

<sup>153</sup> “Possono essere nominati ministri coloro che possiedono i seguenti requisiti: 1. essere cittadini unicamente dell'Afghanistan. In deroga a quanto previsto, può essere nominato ministro anche chi possiede la doppia cittadinanza previo voto conforme della Wolesi Jirga; 2. possedere una istruzione superiore, esperienze lavorative adeguate e una buona reputazione; 3. essere di età non inferiore a 35 anni. 4. non avere condanne per crimini contro l'umanità o per illeciti di rilevanza penale o essere stati privati dei diritti civili.”

*Costituzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan*, anno 1382.

donne Sciite che costituiscono in questa prospettiva un esempio emblematico di *Minority Women* perché doppiamente discriminate in quanto donne e quali membri di un gruppo sociale di minoranza. Ancora, può segnalarsi la norma contenuta al paragrafo n. 3 che impone alla moglie di truccarsi, se così desidera il marito, e le disposizioni di cui all'art. 133 che, tra le altre, demandano al marito il controllo sugli affari domestici e che vietano alla moglie di allontanarsi dalla propria abitazione senza la previa autorizzazione del marito”<sup>154</sup>.

---

<sup>154</sup> C. Nardocci, *Tra Personal Law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afghano e oltre*, in C. Nardocci – M. D’Amico, (a cura di), *NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol 4, nr 1, Milano 2022, p. 256.

### 3.3 *Lo statuto personale.*

Le conseguenze di una guerra non hanno lo stesso impatto per uomini e donne. Ciò è dovuto in primo luogo al divario di genere e, in secondo luogo, alla mancata consapevolezza di quanto subito. Quanto appena asserito è imputabile tanto a fattori culturali quanto a fattori religiosi e si può applicare indubbiamente agli afghani.

Il tutto si inserisce nel quadro afghano in seguito al secondo avvento dei talebani<sup>155</sup> con il relativo declino della già instabile situazione della condizione delle donne afghane. La situazione, a dispetto di quanto si è a lungo creduto, non è migliorata dopo la caduta del primo regime talebano; per certi versi è rimasta stabile. Basti pensare al fatto che ancora nel 2013 alle donne afghane non era permesso andare da sole in ospedale (è sempre necessaria la presenza di un accompagnatore maschio, possibilmente interno al nucleo familiare) e non era in alcun modo possibile essere visitate se non da una assistente donna (quasi del tutto assenti a causa della scarsa scolarizzazione per gran parte delle donne). Di conseguenza, la maggior parte di loro continua a morire o per mancata assistenza, o per l'impossibilità nel raggiungere i confini pakistani.<sup>156</sup>

Il Codice civile del 1977 (*qānūn-i madanī*) è il testo che tutt'ora disciplina alcuni aspetti dello statuto personale come la capacità delle persone giuridiche, fine del matrimonio, rapporti patrimoniali e rapporti personali tra marito e moglie, successione *mortis causa*. È un testo decisamente innovativo rispetto ai suoi precedenti, soprattutto

---

<sup>155</sup>“Di seguito alcuni divieti imposti dai Talebani alle donne: divieto di ricevere cure da medici di sesso maschile; divieto di istruzione in scuole, università o altre istituzioni; fustigazione, percosse ed insulti alle donne i cui abiti non corrispondano alle prescrizioni dei Talebani; fustigazione pubblica per le donne con le caviglie scoperte; lapidazione pubblica per le donne che hanno rapporti sessuali fuori dal matrimonio; divieto dell'uso di trucco, di parlare, di ridere forte e di portare tacchi alti; divieto di indossare abiti a colori vivaci; divieto dell'uso di bagno pubblici; divieto di farsi fotografare.”

B. Gallo, *Il ruolo sociale delle donne nei teatri di crisi - Il caso afghano*, 2013.

<https://www.archiviodisarmo.it/view/xxlpMVgz5sTtPmc-EZ9ybjs7m7ERYQIPA7PcogQEZXg/2013-12-gallo-afg.pdf>.

<sup>156</sup> Cfr. B. Gallo, *Il ruolo sociale delle donne nei teatri di crisi. Il caso afghano*, 2013.

per alcuni piccoli aspetti inerenti alla condizione delle donne. Si pensi all'art. 70<sup>157</sup> che ha innalzato a 16 anni per le ragazze e 18 per i ragazzi l'età minima per contrarre matrimonio. Questa piccola vittoria su carta risulta vanificata de facto dal successivo art. 77<sup>158</sup> secondo il quale il contratto matrimoniale può essere concluso anche dai tutori e dai rappresentanti degli sposi.

Allo stesso tempo, l'art. 71 sancisce che una ragazza non ancora sedicenne può essere data in matrimonio dal padre o dal *qadi* senza contrarre effettivamente il matrimonio prima del tempo. “In base a tali disposizioni, dunque, il matrimonio minorile sarebbe vietato e il potere *ijbàr* resta in capo al tutore solo con riferimento alla ragazza di età compresa tra i 15 e i 16 anni, previa, per altro, autorizzazione del tribunale.”<sup>159</sup>

La materia in questione si ricollega all'esigenza di ossequiare a quanto previsto dalla Costituzione all'art. 131<sup>160</sup> a partire dal 2009, quando il presidente Karzai ha dovuto promulgare la legge sullo statuto personale inerente capacità della persona, la famiglia e le successioni.<sup>161</sup> “Il sistema delineato dalla legge sciita del 2009 prevede che siano considerati puberi i maschi che abbiano compiuto 15 anni o che abbiano avuto un episodio di polluzione notturna, mentre le ragazze sono ritenute tali al verificarsi della

---

<sup>157</sup> Article 70: “Capacity to marry shall be complete when males attain 18 and females 16 years.”

<sup>158</sup> Article 77: “The following conditions are essential for validity and enforceability of marriage contracts: 1 – Performance of correct offer and acceptance by the parties their guardians or their agents. 2 – Presence of two competent witnesses. 3 – Absence of permanent or temporary legal impediment between the marrying male and female.”

<sup>159</sup> V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, p. 222.

<sup>160</sup> Articolo 131 “I tribunali applicano la giurisprudenza sciita nei processi riguardanti lo statuto personale degli sciiti in osservanza delle previsioni di legge. Nei casi in cui manchi una disposizione costituzionale o di altre leggi, i tribunali decidono secondo le leggi ed i precetti sciiti.”

<sup>161</sup> “Anche in questo caso si esclude esplicitamente che le materie coperte da espresse disposizioni legislative possano essere oggetto di *ijtihad* da parte degli interpreti, i quali possono però ricorrere al *fiqh* giarfarita nell'eventualità che la legge sia silente.”

V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, p. 221.

prima mestruazione (art. 27). L'art. 99 autorizza la conclusione del matrimonio dell'impubere da parte del suo tutore, ma permette altresì che al raggiungimento della pubertà il/la minore possa agire per lo scioglimento del matrimonio organizzato dal tutore che non abbia agito nel migliore interesse del fanciullo.”<sup>162</sup>

In via strettamente precauzionale, l'art. 100 vieta i rapporti con fanciulle che non hanno ancora avuto il menarca onde evitare, ove possibile, le conseguenze dei matrimoni con fanciulle o bambine. Nella fattispecie afghana, tali disposizioni dovrebbero dissuadere gli adulti dal convolare a nozze con le bambine, ma la società non percepisce con piena coscienza il disvalore dato da questi matrimoni.

Infine, il Codice civile non ha modificato in alcun modo il diritto del marito di pronunciare il ripudio verbalmente, per iscritto oppure mediante gesti simbolici<sup>163</sup>; di conseguenza all'uomo basta una semplice affermazione per ripudiare sua moglie.

Concludendo, è bene ricordare in questa sede come le diverse codificazioni siano andate di pari passo con la storia, soprattutto nell'arco temporale compreso tra la caduta dell'Impero Ottomano e la fine della Seconda Guerra Mondiale quando alcuni paesi arabi si sono elevati a Stati nazionali. Giuridicamente, in questa fase si è assistito ad una sorta di laicizzazione del diritto, sostituendo gradualmente la legislazione ottomana con quella nazionale. “Ognuno di questi Stati si dà, infatti, una costituzione (*dustùr*) che accentua e precisa la statualità e la territorialità del diritto. Il diritto musulmano continua a subire un progressivo restringimento del suo ambito di applicazione. In altre parole, [...] il diritto islamico, in materia di statuto personale, subisce un'accentuata subordinazione all'ordinamento statale. In particolare, in materia matrimoniale vengono intaccati alcuni principi sciaraitici e adottati principi di tipo occidentale (in via d'esempio: determinazione dell'età minima legale per contrarre matrimonio, consenso della donna, forma di celebrazione, prove). Timidi tentativi vengono anche

---

<sup>162</sup> V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, p. 223.

<sup>163</sup> Artt. 135 e 139 Codice civile.

compiuti per limitare il regime poligamico del matrimonio, e si cerca di evitare un'eccessiva facilità di scioglimento del vincolo senza però giungere a limitare l'assoluto diritto soggettivo al riguardo, spettante al marito.”<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> F. Castro, *Il modello islamico*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021, p. 101-102.

### 3.4 L'ambito penale.

Quanto appena asserito e già analizzato nei capitoli precedenti è ravvisabile anche nelle incongruenze legislative<sup>165</sup>. Lo stesso Codice penale afghano è l'esempio migliore per trattare la questione della codificazione del diritto penale sciaraitico. Difatti, "il legislatore non sceglie la strada, seguita da altri ordinamenti, di racchiudere le disposizioni relative ai reati *hudùd* in leggi speciali che affianchino il codice (come ad esempio Libia e Pakistan), e nemmeno quella di convogliare la disciplina sciaraitica all'interno del testo del codice (come in Sudan e Nigeria): l'art.1 del codice penale precisa invece che oggetto della legge sono i delitti *ta'zir*, mentre la disciplina relativa ai delitti coranici (*hudùd*) e ai delitti passibili di taglione (*quisàs*) e prezzo del sangue (*diya*) è rimessa alle disposizioni del *fiqh* anafita"<sup>166</sup>. Di conseguenza, è il giudice che deve individuare la norma più adatta da applicare.

Come già ricordato, c'è una forte differenza tra aree rurali ed aree urbane del paese. Soprattutto nelle prime, c'è la tendenza a voler preservare l'onore del *qaum* e dei rispettivi componenti cercando di controllare *zan, zar e zamin* (donne, oro e terra). Il tutto si attua principalmente nell'ambito del comportamento femminile in quanto l'onore del *qaum* dipende tanto dalla castità delle nubili quanto dalla fedeltà delle coniugate fino alla loro totale obbedienza e sottomissione a padri e mariti. Qualunque

---

<sup>165</sup> "Si osservi poi il modo in cui l'art. 429 disciplina la violenza sessuale (*zinà' bi-l-giabr\**): «Chiunque con la violenza, la minaccia o l'inganno non violi la castità di un'altra persona (maschio o femmina) o tenti di farlo è punito con la reclusione per un periodo non superiore a sette anni». Mancando qui ogni riferimento alla disciplina sciaraitica del reato, si ha il paradossale risultato che la condotta volontaria di due amanti (fornicatori o adulteri che siano) è considerata più grave (in quanto punita -se del caso- più severamente attraverso il recupero delle sanzioni sciaraitiche della lapidazione e della fustigazione) di un atto violento e umiliante quale la violenza sessuale, che il legislatore sanziona con la reclusione."

V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, p. 219.

<sup>166</sup> V. Donini, D. Scolart, *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020, pp. 217-218.

tentativo di autodeterminazione viene visto come una violazione nei confronti dell'onore della famiglia e del gruppo in generale.

Questa concezione di onore diviene la principale giustificazione di tutte le consuetudini patriarcali<sup>167</sup> che si attuano tanto nelle aree rurali quanto nelle comunità tribali pashtun. Difatti, da sempre (anche nel primo periodo post talebano) risulta quasi impossibile erodere qualsivoglia pratica volta a difendere l'onore.

Quanto appena asserito si rifà a un discorso più ampio di appartenenza delle donne afghane al *nāmūs*<sup>168</sup>, definibile come ciò che viene difeso per amore e che deve essere mantenuto. Quindi, tutto ruota intorno al concetto di onore senza alcun riferimento alla protezione del genere femminile data la misogina che caratterizza i Paštūn.

---

<sup>167</sup> “Le peggiori restrizioni a cui sono sottoposte le donne afghane vanno oltre una lettura conservatrice della dottrina islamica: nelle aree pashtun le donne sono talora scambiate per risolvere dispute fra gruppi; raramente sono mandate a scuola; godono di scarsa libertà di movimento e hanno quindi un accesso limitato alle strutture sanitarie; i matrimoni tendono ad essere combinate dalle famiglie; le donne sono sottoposte al volere del padre e, dopo il matrimonio, a quello del marito; non possono infine divorziare né godono di quei diritti successori a cui avrebbero diritto secondo la sharia. Le clausole nel contratto matrimoniale a difesa della sposa e la cosiddetta “opzione della pubertà”, vale a dire il diritto della donna, riconosciuto dalla dottrina hanafita, di chiedere l’annullamento del vincolo matrimoniale al raggiungimento della pubertà, sono ignorate per il disonore che arrecherebbero alla famiglia degli sposi.”

E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 31.

<sup>168</sup> “*Namus* can be defined as taht which is defended for honor to be upheld, instead of acted upon to achieve honor (such as hospitality). If someone offends the rules of the gendered order, then is reason to act in defense of ones *namus*. *Namus* is thus an important institution of maintaining the gender segregated order of the society, which is often called *pardah*, Urdu for “veil”, the veil or a curtain often being the boundary between men and women’s physical space. In Pashtu expressions it is recommended that both men and women conceptually apply *pardah*, and doinf so is a sign of dignity for both men and women”.

A. Ahmed, *Millennium and Charisma among Pathans. A Critical Essay in Social Antropology*, Londra, 1976, p. 163.

Va altresì ricordato che il *pašthūnwāli* privilegia la giustizia riparativa<sup>169</sup> rispetto a quella retributiva mediante il *khumbaha*<sup>170</sup>. Tale mezzo contempla in ogni caso delle varianti che comprendono anche il matrimonio forzato di donne appartenenti alla famiglia del *bad*<sup>171</sup> senza il loro consenso nonché come compenso per le sofferenze causate.

Ancora, “in caso di omicidio doloso, se i parenti della vittima rinunciano alla vendetta ed il reo accetta la decisione della *ǧirga*, quest’ultimo sarà responsabile per l’intero *poar*. In simili casi, il *poar* può consistere nella consegna di due ragazze vergini o *pighlas* le quali vengono date in sposa ad un membro della famiglia della vittima con cerimonie nuziali particolari. Quest’ultima pratica ricade sotto il concetto di *bad* che letteralmente significa scambio, equivalente a vendetta.

Le ragazze, ovviamente, vengono date in matrimonio come mezzo di riconciliazione senza che si versi il tradizionale “prezzo della sposa” (*walwār*), né tanto meno l’islamico donativo nuziale (*mahr*)”<sup>172</sup>.

Sotto il profilo probatorio è interessante notare come la regola islamica sulla capacità testimoniale sia ripresa dalla consuetudine afghana secondo la quale, la testimonianza

---

<sup>169</sup> “Quando una donna si sposa e va ad abitare nella casa del marito, ella diviene parte del suo *nāmūs* (orgoglio, proprietà, responsabilità). Il potere del marito sulla propria moglie non è tuttavia illimitato. La struttura clanica si rileva, in tal caso, favorevole alla donna. In caso di maltrattamenti arbitrari, lesioni, percosse, ferite, ovvero nei casi estremi di uxoricidio, il padre può alternativamente richiedere il *poar* o eseguire il *qisās* uccidendo, a sua volta il marito.

L’onore delle donne va preservato anche in caso di premorienza del marito. A tal fine viene imposto il levirato. In caso manchi il fratello (o in senso lato il cugino) del marito premorto e non vi siano figli in grado di prendersi cura della madre, la vedova rimane a carico dell’intera tribù.”

M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell’ordinamento tra Šarī’a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 p. 62.

<sup>170</sup> Prezzo del sangue.

<sup>171</sup> Reo.

<sup>172</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell’ordinamento tra Šarī’a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 p. 50.

di un uomo, può in casi eccezionali essere sostituita da quella di due donne come nel caso di reati contro la morale sessuale. In questo caso, tuttavia, la norma consuetudinaria è ancora più sfavorevole alla condizione femminile. Nel caso di reati sessuali, infatti, per il *paštūnwālī*, la *vox populi* (*peghor*) è l'elemento probatorio sufficiente ad integrare gli estremi del reato, dato che è in gioco l'onore della tribù e non tanto la morale islamica astrattamente concepita (concepita in termini sciaraitici come la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è)<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> M. Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra Šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006 pp. 56-57.

### 3.5 *L'accesso all'educazione.*

*Art. 43: «L'istruzione è un diritto di tutti i cittadini dell'Afghanistan, cui provvede lo Stato gratuitamente fino alla laurea. Lo Stato ha il dovere di formulare e promuovere programmi efficaci per la diffusione equilibrata dell'istruzione su tutto il territorio dell'Afghanistan e fornire un'istruzione obbligatoria fino ad un livello medio. Lo Stato deve anche assicurare l'insegnamento delle altre lingue locali nelle zone in cui esse sono parlate.»*

*Art. 44: «Lo Stato definisce e promuove programmi per uniformare e incentivare l'istruzione delle donne, migliorando anche l'istruzione delle popolazioni nomadi al fine di eliminare l'analfabetismo su tutto il territorio.»*

Gli articoli appena citati provengono dalla Costituzione afghana del 2004 e riconoscono il diritto all'istruzione di donne e bambini. Il progetto realizzato a livello costituzionale non ha fermato i talebani che, a partire da marzo 2022 hanno sostanzialmente vietato l'accesso all'istruzione per le bambine e le giovani donne. “Nel 2018, l'UNICEF segnalava che la frequenza scolastica delle bambine decresce in modo significativo nell'età tra i 7 e i 14 anni e che le bambine e le giovani donne molto difficilmente completano un intero ciclo di studi. Venendo a tempi più recenti e stando ai dati raccolti dal *World Economic Forum*, il 36,4% delle bambine frequentava la scuola primaria e secondaria, mentre la percentuale si riduce drasticamente se si guarda alla presenza femminile nelle università dove risulta iscritto solo il 4,9%. Un altro elemento da considerare per comprendere lo stato di attuazione della Costituzione afghana riguarda il tasso di analfabetismo che l'UNESCO attesta essere superiore nelle donne rispetto agli uomini e pari all'80% specie con riferimento alle zone rurali dove più raramente le bambine vengono iscritte a scuola, acuendo le differenze tra donne che vivono nelle zone urbane e quelle che viceversa abitano i villaggi diffusi sul

territorio afghano. Sempre l'UNESCO, nel 2021 ma prima del ritorno al potere dei Talebani, attestava un tendenziale miglioramento quanto al godimento del diritto all'istruzione da parte delle bambine. Dal 2001 al 2021 sono aumentate di 10 volte le iscrizioni alla scuola primaria, 4 studenti su 10 sono bambine – contro la totale assenza di studentesse nel 2001 – e il tasso di alfabetizzazione femminile è passato dal 17% del 2011 al 30% del 2018.”<sup>174</sup> Ancora, “Nel 2012, la ricercatrice statunitense Anna Pessala, ha svolto un'interessante ricerca: *Perspective on attitudes and behaviors of Pashtun in Pakistan and Afghanistan* (2012), avente come oggetto le donne *pashtun* in Pakistan e in Afghanistan, in relazione a varie aree tematiche relative al loro stile di vita e alle loro aspettative. Lo studio è basato su un serie di interviste (circa 2.000) condotte sul campo nel 2007. Sono state intervistate circa 100 donne *pashtun* nella FATA, in Pakistan, mentre in Afghanistan le interviste sono state circa 500. [...] Per quanto riguarda l'Afghanistan, lo studio ha rilevato che circa il 77% delle donne *pashtun* non sono mai andate a scuola. I motivi principali sono stati: il divieto della stessa famiglia di mandare i propri figli a scuola, legato per lo più ad una radicata tradizione tribale che relega il ruolo sociale femminile esclusivamente a quello di moglie e madre; la necessità di un aiuto domestico in casa; la mancanza di denaro. Particolare importante è che la maggior parte delle donne intervistate erano in età scolastica durante il periodo dell'occupazione *Talibani*. Ma nonostante l'intervento americano in Afghanistan, i *Talibani* hanno sempre continuato a scoraggiare le famiglie a mandare le figlie femmine a scuola attraverso minacce ed intimidazioni.”<sup>175</sup>

Da quando sono tornati al potere, i talebani hanno asserito di voler sostenere l'istruzione femminile nonostante negli ultimi anni questo non sia affatto avvenuto

---

<sup>174</sup> C. Nardocci, *Tra Personal Law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afghano e oltre*, in C. Nardocci – M. D'Amico, (a cura di), *NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022, p. 257.

<sup>175</sup> B. Gallo, *Il ruolo sociale delle donne nei teatri di crisi - Il caso afghano*, 2013.

<https://www.archiviodisarmo.it/view/xlxpMVgz5sTtPmc-EZ9ybjs7m7ERYQIPA7PcogQEZXg/2013-12-gallo-afg.pdf>.

nelle aree sotto il loro controllo. “At the initial news conference, Mujahid said, “They can have activities in different sectors and different areas on the basis of our rules and regulations: educational, health and other areas.” Another spokesperson, Suhail Shaheen, on August 23 tweeted a clip of girls entering a school, writing, “Back to School in a New Afghanistan.”<sup>176</sup>

Pochi giorni dopo la caduta di Kabul, il 29 agosto, il ministro dell’istruzione superiore ad interim ha parlato della possibilità di studiare per le donne, a patto che l’attività non si svolga tra e con i ragazzi.

In passato, nella vicina Herat, era accaduto qualcosa di simile, con la sola differenza che era permesso loro studiare solo con docenti donne o con anziani virtuosi. In questo senso, sopraggiunge il paradosso della situazione che porta alla luce le reali intenzioni dei talebani: mancano quasi del tutto insegnanti di sesso femminile. “Afghan government statistics from 2019 indicate that across the country’s 166 universities, 27 percent of students were female, but only 14 percent of professors. Even in government teacher training institutions, only about 13 percent of the teachers were women that year although 57 percent of the students were women.”<sup>177</sup>

Come precedentemente anticipato, marzo 2022 rappresenta una grave sconfitta per l’ambito in questione. La riapertura delle scuole era prevista per il 21 marzo 2022 dopo sette mesi di accesso all’istruzione negato.<sup>178</sup> “Two days later, as many girls were

---

<sup>176</sup> Human Rights Watch, How the International Community Can Protect Afghan Women and Girls, 2 settembre 2021.

<https://www.hrw.org/news/2021/09/02/how-international-community-can-protect-afghan-women-and-girls>.

<sup>177</sup> Human Rights Watch, How the International Community Can Protect Afghan Women and Girls, 2 settembre 2021.

<https://www.hrw.org/news/2021/09/02/how-international-community-can-protect-afghan-women-and-girls>.

<sup>178</sup> Notizie più recenti attestano, invece, di dichiarazioni di esponenti del regime Talebano che avrebbero dichiarato che l’accesso alle scuole per le bambine e per le giovani donne dipenderebbe dal proprio abbigliamento. In una intervista esclusiva, l’attuale ministro dell’interno afghano, Sirajuddin Haqqani, avrebbe dichiarato che la riapertura delle scuole condizionata all’abbigliamento delle bambine costituirà uno dei

preparing for the first day of the new school term, the Taliban reversed this decision, announcing that girls' secondary schools were to remain closed – indefinitely – until the Taliban put in place policies they say are compliant with “principles of Islamic law and Afghan culture,” including further restrictions on schoolgirls' dress.”<sup>179</sup>

Il paragone col primo regime talebano è inevitabile poiché ora come allora, considerano inconcepibile l'idea di una donna lavoratrice, vestita in un certo modo ed istruita. L'ipotesi più immediata a questa situazione è la correlazione tra sottomissione femminile e potere dei talebani per cui all'aumentare del primo elemento, aumenta anche il secondo. Questa ipotesi trova conferma nelle parole di alcuni “sopravvissuti” al regime, come Farhad Bitani, rifugiato politico, ex capitano dell'esercito afgano nonché figlio di un generale dell'esercito afgano: “in una società diversa l'importanza della donna è fondamentale. Per esempio nell'educazione, nel rapporto di una madre con un figlio. Quando la donna ha la stessa libertà di un uomo, può andare a scuola, lavorare... il rapporto educativo che ha con un figlio piccolo è diverso. Da quarant'anni, da quando ci sono i fondamentalisti, prima con i mujaheddin e poi i talebani, in Afghanistan le donne sono sottomesse, e così gli uomini possono controllare l'educazione dei figli maschi. [...] in Afghanistan quando passano sotto il controllo del padre, viene insegnato loro che il compito di sorelle e madre è cucinare, stirare e, quando vengono gli amici, farsi da parte rispettosamente.”<sup>180</sup>

Il 20 dicembre 2022 il Ministero dell'istruzione superiore ha diramato una lettera indirizzata ad università pubbliche e private contenente l'annuncio, da parte

---

requisiti per l'accesso all'istruzione primaria e secondaria. Il Ministro avrebbe, così, dichiarato: «[w]e must establish the conditions, so that we can ensure their honor and security. We are acting to ensure this».

C. Nardocci, *Tra Personal Law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afgano e oltre*, in C. Nardocci – M. D'Amico, (a cura di), NAD. *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afgano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022, pp. 261-262.

<sup>179</sup> Human Rights Watch, *Taliban Close Girls' Secondary Schools in Afghanistan*, Again, 23 marzo 2022.

<https://www.hrw.org/news/2022/03/23/taliban-close-girls-secondary-schools-afghanistan-again>

<sup>180</sup> F. Bitani, D. Quirico, *Addio Kabul*, Padova, 2021, pp. 175-176.

dell'Emirato islamico, circa la sospensione dell'accesso alle università per le sole studentesse. Primo firmatario del documento è stato il *mawlawi* Neda Mohammad Nadim, esponente radicale dei talebani nonché ex capo della polizia ed ex governatore di Kabul. In una conferenza, Nadim ha spiegato tale decisione asserendo che è stata presa “dopo che “i più importanti studiosi del Paese hanno valutato il curriculum e l'ambiente universitario dal punto di vista della sharia, e dopo che io stesso ho presentato il loro rapporto, con alcuni suggerimenti, alla leadership dell'Emirato”, ad Haibatullah Akhundzada, l'Amir al-muminim, la guida dei fedeli, il leader supremo. “Se Dio vuole”, ha proseguito il ministro, presto i Talebani riusciranno a far combaciare il diritto allo studio con “un ambiente rispettoso della sharia”. ”<sup>181</sup>

L'annuncio, in linea con lo stile repressivo del regime dei talebani, rischia però di disgregare l'organizzazione su più fronti.<sup>182</sup> Difatti la scelta di lasciare fuori dalle

---

<sup>181</sup> G. Battiston, *Afghanistan: perché escludere le donne dall'università indebolisce i Talebani*, 23 dicembre 2022.

[https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-perche-escludere-le-donne-dalluniversita-indebolisce-i-talebani-](https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-perche-escludere-le-donne-dalluniversita-indebolisce-i-talebani-37132#:~:text=La%20decisione%20del%2020%20dicembre%20di%20sospendere%20a%20livello%20nazionale,fondamenta%20la%20stabilit%C3%A0%20dell%27Emirato.)

[37132#:~:text=La%20decisione%20del%2020%20dicembre%20di%20sospendere%20a%20livello%20nazionale,fondamenta%20la%20stabilit%C3%A0%20dell%27Emirato.](https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-perche-escludere-le-donne-dalluniversita-indebolisce-i-talebani-37132#:~:text=La%20decisione%20del%2020%20dicembre%20di%20sospendere%20a%20livello%20nazionale,fondamenta%20la%20stabilit%C3%A0%20dell%27Emirato.)

<sup>182</sup> “Le divisioni tra i Talebani vengono perlopiù tenute nascoste, ma alcune volte sono sfociate in botta e risposta pubblici tra esponenti delle diverse aree, oppure in decisioni e contro-decisioni, quei testacoda amministrativi che fanno apparire in superficie i dissidi nascosti. Il caso più emblematico è quello del 23 marzo 2022, quando il ministero dell'Istruzione ha annunciato la riapertura delle scuole superiori femminili, richiuse poche ore dopo. Ma ci sono molti altri casi, minori, come quello di inizio settembre, quando le autorità governative della provincia di Paktia – area sotto il controllo degli Haqqani – hanno annunciato la riapertura di 5 scuole superiori femminili nei distretti di Gardez e di Chamkani, dopo che i consigli tribali e le autorità locali, su pressioni della cittadinanza, ne avevano chiesto la riapertura. Una riapertura durata poco, fino all'intervento di Kabul – meglio dire di Kandahar -, che ne ha nuovamente imposto la chiusura.”

G. Battiston, *Afghanistan: perché escludere le donne dall'università indebolisce i Talebani*, 23 dicembre 2022.

[https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-perche-escludere-le-donne-dalluniversita-indebolisce-i-talebani-](https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-perche-escludere-le-donne-dalluniversita-indebolisce-i-talebani-37132#:~:text=La%20decisione%20del%2020%20dicembre%20di%20sospendere%20a%20livello%20nazionale,fondamenta%20la%20stabilit%C3%A0%20dell%27Emirato.)

[37132#:~:text=La%20decisione%20del%2020%20dicembre%20di%20sospendere%20a%20livello%20nazionale,fondamenta%20la%20stabilit%C3%A0%20dell%27Emirato.](https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-perche-escludere-le-donne-dalluniversita-indebolisce-i-talebani-37132#:~:text=La%20decisione%20del%2020%20dicembre%20di%20sospendere%20a%20livello%20nazionale,fondamenta%20la%20stabilit%C3%A0%20dell%27Emirato.)

università le ragazze, già ravvisabile da marzo 2022, si scontra tanto con la società afghana quanto con la comunità internazionale minando la stabilità dei talebani. Essi probabilmente ignorano che la società non è più la stessa del 1996 ed avanzano quindi la pretesa di rendere ancora una volta invisibile la popolazione femminile; questo però si scontra contro la popolazione tutta che, nonostante le repressioni, ha attuato diverse forme di protesta contro tali limitazioni.

### 3.6 *L'accesso al lavoro.*

Ad Herat, pochi giorni dopo l'arrivo dei talebani, la rete di donne creatasi negli anni per difendere i diritti delle donne ha provato a ricercare soluzioni al fine di porre rimedio alla situazione creatasi. In seguito a molteplici tentativi di negoziazione con i talebani "Women leaders were eventually able to have some discussions with two Taliban officials, but without significant concessions or assurances on the issues the women were concerned about: their freedom of movement, especially whether they would need to have a mahram with them at all times; whether they would be able to work, in what occupations, and how soon; and whether girls and women would be able to continue their education, at all levels and in all disciplines.

The response from the officials was to lecture them that they should leave their homes only when absolutely necessary and with a male family member. For unmarried women who did not have a male family member, they suggested the solution was to marry. Employment for women, the women were told, would be permitted only in areas in which the Taliban felt it was necessary for women to do jobs, presumably some education and healthcare roles working with girls and women. The officials emphasized that the Taliban had made a concession by allowing girls even primary education and said girls could have basic education by learning to read and write, and that would suffice. They urged the women to support the Taliban and warned of harsh action if they opposed the Taliban or protested."<sup>183</sup>

"After the U.S.-led invasion, university admission rates soared in Afghanistan, particularly among women. Millions of girls of all ages also flocked back to school, though the gains in female education were mainly restricted to the cities. Women also played a role in public life as ministers, members of parliament, and provincial

---

<sup>183</sup> Human Rights Watch, *Afghanistan: Taliban Abuses Cause Widespread Fear - Women in City of Herat Describe Loss of Freedoms Overnight*, 23 settembre 2022.

<https://www.hrw.org/news/2021/09/23/afghanistan-taliban-abuses-cause-widespread-fear>

officials. They also had the right to vote and work outside their homes. When it previously controlled Afghanistan from 1996-2001, the Taliban forced women to cover themselves from head to toe, banned them from working outside the home, limited education only to pre-adolescent girls, and required women to be accompanied by a male relative if they left their homes. The Taliban has, thus far, reimposed many of the same repressive laws and retrograde policies that defined its extremist former rule. In Kabul, the Taliban has advised women to largely remain indoors. The militants have dismissed female journalists working for state-run television. The Taliban has also ordered many former female government workers not to return to work even as their male colleagues went back. Many girls' schools have also remained shut in the capital.”<sup>184</sup>

Al fine di porre rimedio alla situazione lavorativa, delle donne afghane, negli anni successivi al primo regime sono stati avviati alcuni progetti. Tra questi figura il Progetto Jamila del 2009 realizzato nelle zone limitrofe di Kabul e che si rivolgeva a donne con difficoltà economiche, analfabete e con situazioni familiari instabili e ad alto rischio, le quali avevano la necessità di cambiare le suddette condizioni di vita. “A queste donne viene data l’opportunità di accedere ad un micro-credito che varia da un minimo di 120 ad un massimo di 500 euro da restituire nell’arco di un anno. L’obiettivo è quello di dare avvio ad un’attività generatrice di reddito e di seguire un programma formativo di alfabetizzazione, aritmetica, diritti umani, igiene e salute riproduttiva. Ad oggi le beneficiarie sono più di 3.000.”<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> Human Rights Watch, *Afghanistan: Taliban Blocking Female Aid Workers - Discriminatory Rules Hinder Lifesaving Assistance*, 4 novembre, 2021.

<https://www.hrw.org/news/2021/11/04/afghanistan-taliban-blocking-female-aid-workers>

<sup>185</sup> B. Gallo, *Il ruolo sociale delle donne nei teatri di crisi - Il caso afghano*, 2013.

<https://www.archiviodisarmo.it/view/xlxpMVgz5sTtPmc-EZ9ybjs7m7ERYQIPA7PcogQEZXg/2013-12-gallo-afg.pdf>

Il progetto si è svolto sotto l'egida di Pangea, promotrice di molteplici iniziative a favore di donne e bambini afghani.<sup>186</sup>

La situazione non è diversa per le donne che hanno avuto la possibilità di studiare e fare carriera, come nel caso di avvocate e magistrato che, sotto minaccia, hanno dovuto abbandonare la professione e i casi che seguivano prima del ritorno dei talebani. “Le avvocate, quando seguono un caso, sono obbligate a dare il loro recapito alla famiglia e così sono rintracciabili. Questo, adesso, le mette in enorme pericolo. È successo a una nostra avvocatina di trovarsi davvero in una brutta situazione. Seguiva una donna per i maltrattamenti del marito che è un talebano. L'uomo ha trovato l'indirizzo dell'avvocatina e l'ha rintracciata. Voleva sapere dove era finita la moglie. L'avvocatina si è rifiutata di dirlo, è stata rapita, picchiata, minacciata di morte e messa in carcere.

---

<sup>186</sup>“Proponiamo qui di seguito i resoconti di due vicende che si possono considerare esemplari per la comprensione degli sviluppi positivi che i Progetti curati dalla Fondazione Pangea hanno portato in Afghanistan: le storie di Aisha e Lailoma. Aisha è una donna di 56 anni, madre di 10 figli, che si è sposata poco più che bambina con un uomo molto più anziano di lei: i genitori hanno combinato il matrimonio quando Aisha aveva solo 14 anni. Ben presto sono sorti problemi coniugali che dipendevano anche dalla precaria situazione economica. “Mio marito era praticamente senza lavoro e stava diventando difficile anche arrivare a consumare un pasto al giorno”. Aisha si rivolge a Pangea, chiedendo di essere inserita nel programma di micro-credito. Lo staff ha concordato con lei un credito di 180 euro, con i quali lei e il marito hanno potuto sistemare il negozio di famiglia. Nel frattempo Aisha ha iniziato a seguire le lezioni previste nel progetto. Oggi l'attività del negozio rende circa 400/500 afghani al giorno (6 euro) che assicurano il mantenimento di tutta la famiglia. Lailoma è una donna di 40 anni con sei figli. Anche lei, come Aisha è una sposa bambina. Con la nascita dei figli lo stipendio del marito ha iniziato a non essere più sufficiente a mantenere la famiglia. “Vivevamo in condizioni davvero disagiate. I miei figli sono tutti analfabeti, perché non possiamo permetterci di pagare un'istruzione. Anche io sono analfabeta, perché mio padre non mi ha permesso di andare a scuola. Sono andata al centro grazie al suggerimento di un'amica. Dopo una serie di interviste mi hanno selezionata per un micro-credito di 8.000 afghani (120 euro) grazie al quale ha iniziato a lavorare a maglia”. Insieme alle figlie Lailoma realizza tovaglie, maglioni e coperte che vende su commissione. Paga regolarmente le rate settimanali del micro-credito e segue le lezioni di diritti umani, igiene e sanità.”

B. Gallo, *Il ruolo sociale delle donne nei teatri di crisi - Il caso afghano*, 2013.

<https://www.archiviodisarmo.it/view/xlxpMVgz5sTtPmc-EZ9ybjs7m7ERYQIPA7PcogQEZXg/2013-12-gallo-afg.pdf>

Per fortuna, attraverso amicizie, siamo riusciti a tirarla fuori di lì. Ma adesso le nostre avvocate devono nascondersi.”<sup>187</sup>

Sulla base di quanto asserito fino ad ora circa la condizione della donna in Afghanistan e nel mondo musulmano in generale, è interessante la riflessione fatta da Giorgio Vercellin, docente di Storia e istituzioni del Vicino Oriente nell'Università Ca' Foscari di Venezia. Secondo quest'ultimo “il più grande ostacolo frapposto alla carriera pubblica, cioè politica, della donna nell'Islam classico non è stato tanto di ordine biologico (il fatto di essere femmina), né di ordine giuridico (il fatto di essere sottoposta all'uomo), quanto di ordine spaziale, cioè il fatto di appartenere al territorio femminile, al dominio interno, al territorio della pace, in opposizione allo spazio pubblico, maschile, lo spazio della guerra. E l'elemento femminile turba non appena appare là dove non lo si aspetta, cioè là dove si prendono le decisioni. Come già ampiamente segnalato, la cultura musulmana si muove nell'ambito di concetti orizzontali di «dentro» e «fuori» e l'Islam in un certo senso consiste nel rispetto dei limiti (*hudūd*), nella non violazione di soglie e di frontiere, non mai in un'ascesa o in una discesa. Ebbene, in arabo esiste un aggettivo (*nāshiza*) che si applica unicamente alle donne che rifiutano di seguire la volontà del coniuge, ossia pongono in discussione la gerarchia maschio\ femmina enunciata da Dio stesso. Questo concetto di *nushūz*, che non a caso è sinonimo di ‘massimo disordine’ e che compare anche nel Corano sempre riferito alle donne (IV, 34 e 128) deriva dalla radice *nshz*, ‘essere velato’, e introduce pertanto un ambito semantico di tipo verticale assolutamente estraneo alle dimensioni spaziali orizzontali caratterizzanti l'Islam.”<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> C. Cella, *Afghanistan: la guerra delle donne, custodi di dignità e speranza*, in C. Nardocci – M. D'Amico, (a cura di), *NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol 4, nr 1, Milano 2022, p. 199.

<sup>188</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 167.

## **CAPITOLO QUARTO – LA PRESA DEL POTERE DA PARTE DEI TALEBANI NEL 2021 E LE MIGRAZIONI FORZATE.**

### **4.1 La ricostruzione degli eventi più recenti.**

بسم الله الرحمن الرحيم

!درونو هیوادوالو

،نن زه یو سخت انتخاب سره مصادف شوم؛ ودریرم چې مسلح طالبانو سره چې ارگ ته داخلیدل غوښتل، مخامخ شم او یا له گران وطن څخه چې ما تیر شل کاله د هغی ساتنی او پالنی لپاره خپل ژوند وقف کړی وو ووخم. که پاتی وای هم بی شمیره وطنوال شهیدان کیدل او هم به د کابل ښار د بربادی او وړانی سره مخامخ کیده چې نتیجه به یی په دغه شپږ میلیوني ښار کې یوه لویه بشري فاجعه وای. طالبانو دا څرگنده کړی وه چې زما د لیری کولو لپاره حاضر دي ټول کابل او د کابل شریف ولس باندی خونړی حملې وکړي. ددی لپاره ټویلو سیلاب څخه مخنیوی وشي، ما دا غوره وگڼله چې ووخم per چې د وینې

د توری او ټوپک قضاوت طالبانو گټلی او اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسئول دي. مگر د زرونو مشروعیت دوي نده گټلی. هیڅکله په تاریخ کې وچ زور چاته مشروعیت نده ورکړی او نه یی ورکوي. دوي اوس یوه نوي تاریخي ازموینې سره مخامخ دي؛ یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ډیر خلک او ډیر اقشار په ډار کې دي او په راتلونکي باندی بی باوره دي؛ طالبانو ته لازمه ده چې د افغانستان ټولو ولسونو، قومونو، بیلابیلو اقشارو، خویندو او میرمنو ته ډاډ ورکړي چې د مشروعیت د گټلو او د خلکو د زرونو د ډاډه کولو لپاره واضحې طرحی جوړی او ولس سره شریکي کړي. زه به همیشه د خپل ولس خدمت ته د فکري له لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لپاری دوام ورکړم. ډیری نوری خبری د راتلونکي لپاره

ژوندی دي وي افغانستان<sup>189</sup>

---

<sup>189</sup> “Nel nome di Allah, il più grazioso, il più misericordioso.

Cari compatrioti! Oggi mi trovo di fronte ad una scelta difficile; affrontare i talebani armati che cercano di entrare nel palazzo presidenziale, o lasciare il caro paese che ho dedicato la mia vita negli ultimi vent'anni a proteggere. Se fosse rimasto, molti compatrioti sarebbero stati martirizzati e la città di Kabul avrebbe affrontato la distruzione e il risultato sarebbe stato un grande disastro umano in questa città da sei milioni. I talebani avevano chiarito che sono pronti ad attaccare Kabul e la gente di Kabul per rimuovermi. Per evitare una marea di spargimenti di sangue, ho deciso di uscire. I talebani hanno vinto il giudizio di spada e pistola e ora sono responsabili della protezione dell'onore, della ricchezza e del sé. Ma non hanno vinto la legittimità dei cuori. Mai nella storia, la forza secca ha dato legittimità a nessuno e non la darà. Ora stanno affrontando una nuova sfida storica; o manterranno il nome e l'onore dell'Afghanistan o daranno la priorità ad altri luoghi e reti. Molte persone e molte classi sono nella paura e nella sfiducia del futuro; i talebani devono assicurare a tutti i popoli,

Il 15 agosto 2021 ha avuto luogo la presa ufficiale di Kabul da parte dei talebani costringendo i contingenti internazionali con un seguito di afghani che avevano collaborato, ad abbandonare il paese. Nonostante sia già accaduto in passato, questa data ha rappresentato il culmine di un'offensiva militare lunga un decennio<sup>190</sup>. Già nelle settimane precedenti erano cadute diverse città afgane in seguito al graduale ritiro dei contingenti americani per via dell'accordo di Doha del 2020. Inoltre, la fuga del Presidente Ghani ha simbolicamente rappresentato il definitivo collasso delle forze armate afgane con la conseguente ed inevitabile capitolazione di Kabul.

Secondo il loro punto di vista, dal 1994 al 2001 i talebani hanno “riportato l'ordine” e bloccato lo spaccio di oppio. Si tratta degli stessi obiettivi annunciati per il nuovo governo ma con una significativa differenza: negli ultimi due decenni il popolo afgano ha conosciuto la libertà di espressione e ha riconosciuto i diritti delle donne. Con la fine dell'Emirato islamico la condizione femminile era cambiata significativamente; le donne avevano tolto il *burqa*, frequentavano luoghi pubblici, potevano votare, ricoprire cariche elettive nonché accedere a cariche un tempo vietate. Però, questo cambiamento ha riguardato solo le aree urbane come la capitale mentre la popolazione delle aree rurali continuava a subire soprusi e violenze volti ad annullare lo status femminile. Inoltre, “stanno dimostrando non solo di aver rivisto l'agenda anti-sciita, che li aveva portati a condurre attacchi genocidi contro gli sciiti afgani (*Hazara*, nei primi anni '90), ma anche di essere orientati verso concessioni e trattative diplomatiche con gli Stati confinanti e con gli USA”<sup>191</sup>.

Oggi come 20 anni fa, i talebani si sono accaniti su donne, bambini e minoranze come gli *Hazāra*. “Quando hanno attaccato l'Università di Kabul, hanno ucciso solo studenti

---

le tribù, le diverse tribù, le sorelle e le donne dell'Afghanistan che un piano chiaro per ottenere legittimità e rassicurare il cuore del popolo. Fallo e condividilo con il pubblico. Continuerò sempre a servire la mia nazione in termini di intelletto e di programmi. Molte altre chiacchiere in arrivo!

Lunga vita all'Afghanistan.”

Ultimo discorso alla Nazione da parte del Presidente Ashraf Ghani.

<sup>190</sup> Ufficialmente ha avuto inizio a maggio 2021

<sup>191</sup> M. Morigi, *Islam, talebani, Stato islamico. Realtà tra Afghanistan e Pakistan*, Cavriago, 2022, p. 53

*Hazāra*, lo stesso quando hanno attaccato un liceo femminile a ovest di Kabul, prendendo di mira le giovani di questa etnia. Sono attacchi sistematici, una pulizia etnica continua”<sup>192</sup>.

I primi talebani della fine del XX sec., quelli del mullah Omar, venivano reclutati tra gli studenti delle madrase e tra i contadini *pasthūn*. Venticinque anni dopo, sono cambiati sia i capi che i guerriglieri, così come i loro progetti (si pensi alle trattative con i dirigenti cinesi). “I nuovi talebani non sono più in maggioranza gli studenti arrabbiati che non riescono a diventare ulema, ma i senza lavoro, giovani che inseguono un’avventura, o la vendetta, inselvaggiti dagli innumerevoli danni collaterali delle nostre indifferenti guerre per la democrazia. Arruolati sfruttando le solidarietà claniche e familiari, i legami sociali, su cui è modellata la loro organizzazione militare e politica. In ogni villaggio una cellula costituita da pochi quadri, alcune decine di combattenti a tempo parziale, e fiancheggiatori ben motivati. Religiosi e anziani assicurano che le decisioni siano accettate dalla popolazione. La *Shura* suprema detta la strategia complessiva. Il mondo a cui gli occidentali, nonostante una zuccherosa propaganda fitta di soldati che distribuiscono caramelle, sono sempre rimasti estranei, nemici, e poi il nazionalismo afghano, integrale, che spesso si riduce al potere dei morti sui vivi. Quello che non è cambiato, purtroppo, è la loro idea del mondo, teologicamente totalitaria, senza la quale non esisterebbero”<sup>193</sup>.

Dal 1996 al 2001 le intenzioni dei talebani non sono cambiate nonostante le dichiarazioni rilasciate a più riprese durante le diverse rassegne stampa. Ora come allora “la maggior parte delle restrizioni riguardava la popolazione femminile: alle bambine oltre gli 8 anni fu vietato di andare a scuola; le possibilità di movimento e di impiego delle donne furono limitate, con gravi conseguenze economiche, soprattutto per le famiglie che dipendevano esclusivamente per la propria sopravvivenza dal reddito delle loro componenti femminili. Si cercò di rendere invisibile metà della

---

<sup>192</sup> <https://www.oasiscenter.eu/it/afghanistan-talebani-genocidio-hazara>

<sup>193</sup> F. Bitani, D. Quirico, *Addio Kabul*, Padova, 2021, p. 16.

popolazione, per evitare che inducesse in tentazione gli uomini e li distraesse dal loro unico scopo, la venerazione di Dio: alle donne fu vietato di ridere in pubblico e di fare sentire la propria voce, di laccarsi le unghie, di camminare in fretta, facendo rumore, e di mettersi calze dai colori vivaci. Cosa ben più grave, fu vietato alle donne di farsi visitare da un medico di sesso maschile, in un paese che già aveva tassi altissimi di mortalità femminile.”<sup>194</sup>

Le dichiarazioni di cui sopra sono sempre riferite al rispetto della *sharī'a* dal punto di vista degli studenti coranici. “Quando si afferma di volere garantire la libertà di espressione, e si aggiunge che ciò deve avvenire nel rispetto della sharia, si intende dire che non si potrà dire nulla che metta in discussione la legittimità dell’Emirato e la sua interpretazione della sharia. Dire che le donne godranno di diritti secondo quanto stabilito dalla sharia significa che potranno studiare, ma in luoghi segregati e solo determinate materie. Avranno il permesso di lavorare, ma non potranno esercitare qualsiasi professione. Il comportamento femminile sarà posto sotto lo stretto controllo dell’Emirato: il ministero degli Affari femminili è stato già sostituito dal ministero per la Soppressione del vizio e la promozione della virtù, che negli anni novanta controllava che le donne non violassero le disposizioni dell’Emirato in materia di vestiario e comportamento. Presumibilmente, le donne non potranno uscire senza essere accompagnate da un parente stretto di sesso maschile, il che significa, tra le altre cose, che difficilmente potranno recarsi a sporgere denuncia in caso di violenze avvenute dentro le mura domestiche”<sup>195</sup>.

È altresì vero che tra il '96 e il 2021, nonostante la fase di presunta democrazia, non sono mancate posizioni apertamente affini a quelle dei talebani; basti pensare a quanto asserito dall’*alim* Fazal Hadi Shinwari che poco dopo la sua nomina, ha affermato che

---

<sup>194</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 106.

<sup>195</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 148.

nel paese avrebbero continuato ad applicare le punizioni corporali previste dalla *shari'a* e che parte della popolazione, come le donne e le minoranze religiose avrebbero continuato a godere di diritti ma limitatamente alla loro posizione. La fase in questione, dal 2002 al 2006, ha visto limiti per le donne che non hanno potuto occupare alte cariche in magistratura mentre per chi mostrava anche solo l'intenzione di convertirsi ad altre religioni, era prevista la pena di morte.

Il 7 settembre 2021 i talebani hanno annunciato il nuovo governo *ad interim*, tra cui figura nuovamente il Ministero per la promozione della Virtù e la prevenzione del Vizio in sostituzione del Ministero degli Affari Femminili. Il non detto più forte di tale decisione riguarda la decisione del governo talebano di cedere l'edificio precedentemente utilizzato per gli Affari femminili al nuovo Ministero per la promozione della Virtù e la prevenzione del Vizio. "The Ministry of Women's Affairs was founded in 2001 with a mandate to "implement government's social and political policy to secure legal rights of women in the country." The ministry has often struggled with a lack of influence and resources, but its existence was an important acknowledgment by and reminder to the government of its obligation under international human rights law to ensure gender equality. Afghanistan ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 2003. The Ministry of Vice and Virtue existed during the previous Taliban period, from 1996 to 2001, when it became a notorious symbol of arbitrary abuses, particularly against women and girls. The ministry ruthlessly enforced restrictions on women and men through public beatings and imprisonment. The ministry beat women publicly for, among other things, wearing socks that were not sufficiently opaque; showing their wrists, hands, or ankles; and not being accompanied by a close male relative. It barred women from educating girls in home-based schools, from working, and from begging. Its officials also beat men for trimming their beards"<sup>196</sup>.

---

<sup>196</sup> Human Rights Watch, *For Afghan Women, the Frightening Return of 'Vice and Virtue' - Situation Worsening Every Day*, 29 settembre 2021.

Come già anticipato, la vita per donne e minoranze non è semplice sotto il regime dei talebani, soprattutto nel momento in cui agiscono con ogni mezzo per rendere invisibile buona parte della popolazione. Tra questi mezzi, c'è l'imposizione del c.d. velo islamico che per certi versi, tutto è fuorché islamico. Veli, copricapi e vestiti a copertura integrale sono da sempre presenti in svariate tradizioni che vanno ben oltre l'ambiente islamico. Si pensi ai tradizionali copricapi utilizzati durante le processioni religiose nel sud Italia o agli antichi fazzoletti posti sul capo dalle nostre nonne per andare a lavorare nei campi. L' "islamizzazione" della questione del velo è un processo non molto recente collegato ancora una volta ai messaggi trasmessi dai media occidentali in alcune cruciali fasi storiche per delineare i contorni di quanti andranno poi ad essere catalogati come nemici.

In tal senso, nell'ambito islamico, "sette sono i versetti coranici dove compare la parola *hijāb*. Si tratta sempre, salvo un caso, di 'velo' nel senso di 'tenda', di 'cortina', da dietro alla quale tra l'altro può avvenire la Rivelazione. [...] In un solo caso nel Corano si tratta di un «velo» inteso come elemento dell'abbigliamento. Ma si tratta di XIX, 16-17: «E nel Libro ricorda Maria [la madre di Gesù], quando s'appartò dalla sua gente lungi in un luogo d'oriente ed essa prese, a proteggersi da loro, un velo. E Noi le inviammo il Nostro Spirito che apparve a lei sottoforma di uomo perfetto»<sup>197</sup>. Potremmo quindi asserire che il Corano non fa accenni espliciti al velo obbligatorio per le donne come lo si intende oggi; vi sono solo vaghi riferimenti a ciò in XXIV,31<sup>198</sup> e XXXIII, 59.<sup>199</sup>

---

<https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-women-frightening-return-vice-and-virtue>

<sup>197</sup> G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019, p. 168.

<sup>198</sup> «E di alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le loro parti belle, eccetto quel che di fuori appare, e si coprano i seni di un velo [*wal yadribna bi-khumuri-hinna*] e non mostrino le lor parti belle altro che ai loro padri o ai loro suoceri o ai loro figli [...] e non battano assieme i piedi sì da mostrare le loro bellezze nascoste».

<sup>199</sup> «O Profeta! Dì alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli [*jalābīb*]; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese».

Il paradossale caso del velo islamico femminile allontana spesso il suo utilizzo fatto dallo stesso Profeta e da altri personaggi di spessore suoi successori, in quanto richiama sempre all'idea di separazione tra dentro e fuori, vicino e lontano; nella fattispecie, era utilizzato dal Profeta stesso per separare la sua persona dal popolo, dagli altri. Ed esistono molteplici leggende metropolitane<sup>200</sup> in merito al suo uso e diffusione, esempi strumentalizzati nel tempo e che si allontanano sempre più dalle origini bizantine, cristiano-orientali e sasanidi del velo.

Per quanto concerne gli ultimi eventi, da quando i talebani hanno ripreso il potere nell'agosto 2021, si è registrato un incremento di violenze e violazioni dei diritti umani su tutta la popolazione<sup>201</sup>. Ciò è paradossale rispetto alle dichiarazioni da loro rilasciate

---

<sup>200</sup> “il burqa, che non è islamico, ma afgano [...] in Afghanistan arriva con le orde di Timur, il famoso conquistatore. Costui aveva tante amanti, ma il suo consigliere lo avvertì: “Guarda che le tue donne quando escono vedono altri uomini”. [...] Allora ordinò che le donne indossassero questo capo di abbigliamento perché non fossero riconosciute dai loro amanti quando uscivano per strada. Il burqa nasce lì, ed è diventato una faccenda culturale, non religiosa. Il precetto religioso impone di non mostrare i capelli, e basta. Purtroppo questo obbligo culturale è diventato una prescrizione religiosa nel nostro paese, ma la religione non ne è l'origine”.

F. Bitani, D. Quirico, *Addio Kabul*, Padova, 2021, p. 177.

<sup>201</sup> “According to the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), the Taliban were responsible for 45 percent of attacks that caused civilian deaths and injuries in the first nine months of 2020. Pro-government forces were responsible for 27 percent. Attacks by the Islamic State of Khorasan Province (ISKP), the Afghan branch of the Islamic State (ISIS), declined, but the group was responsible for several deadly bombings. Women and children comprised over 44 percent of all civilian casualties. On May 12, gunmen attacked the Médecins Sans Frontières (MSF)-run maternity wing of the Dasht-e Barchi hospital in Kabul, killing at least 24 people, including five women in labor and 10 who had recently given birth, a healthcare worker, and three children, and injuring 14 others. Three weeks after the attack, MSF suspended its support for the hospital, citing a failure by the authorities to adequately investigate the incident. No group claimed responsibility for the attack; the predominantly Hazara Dasht-e Barchi neighborhood has been the site of numerous ISKP attacks. Also, on May 12, ISKP carried out a suicide attack at a police commander's funeral in Nangarhar, killing 24 and injuring 82. Roadside and magnetic IEDs, mostly planted by the Taliban, caused at least 1,274 civilian casualties. The Taliban's widespread use of pressure-plate IEDs, which function as banned anti-personnel mines, killed and injured hundreds of civilians using public roads, a 43 percent increase over 2019. On July 11, a vehicle carrying civilians hit a roadside IED in the Jaghato district of Ghazni, killing

il 17 agosto 2021 in seguito alla caduta di Kabul, quando si sono autoproclamati a più riprese i nuovi paladini dei diritti umani e delle donne.

Eppure, i dati dell'ultimo anno riportano un crescente numero di sparizioni improvvise di attivisti e donne precedentemente impegnati nella difesa dei diritti, nonché collaboratori del precedente governo. A queste sparizioni, come precedentemente accennato, si aggiungono arresti e torture volti a mettere a tacere quante più persone possibili perché, esattamente come venti anni fa, l'obiettivo dei talebani è quello di governare con il terrore e la violenza.

Prima di proseguire, è necessario tornare indietro di qualche anno in quanto, il nuovo dramma afghano non si limita ai soli eventi del 2021 e alle conseguenze degli accordi di Doha, di cui si parlerà in seguito. Questo nuovo dramma ha radici profondamente

---

six members of one family and injuring eight. On May 23, three boys ages 5 to 12 were killed when they triggered a pressure-plate IED in Badghis province. On June 8, seven boys ages 9 to 15 were injured when their donkey stepped on pressure-plate IED in Faryab province. The Taliban also continued to target civilians, including humanitarian workers, members of the judiciary, tribal elders, religious leaders, and civilian government employees. Afghan government forces were responsible for killing and injuring civilians in indiscriminate mortar attacks and airstrikes. In one of the deadliest incidents, on June 29, the army fired three mortar rounds that landed in a busy marketplace in Sangin, Helmand, killing at least 19 civilians, including 6 children, and injuring 31. Civilian casualties from government airstrikes saw a 70 percent increase compared to the same time period in 2019; women and children comprised more than 60 percent of civilian deaths and injuries. On September 19, government airstrikes in Kunduz killed 15 civilians. Although President Ashraf Ghani pledged to ban night raids in September 2019, such operations by special forces continued, including a December 2019 raid in which special forces killed a 15-year-old boy in Laghman. A January 7 operation by National Directorate of Security (NDS) forces killed a prominent politician, Amer Abdul Sattar, and five others at a house in Kabul. Government officials claimed to be investigating the killings of civilians in night raids by CIA-backed special forces, but no findings from these investigations were made public. US military operations declined after the US-Taliban agreement was signed in February, but a number of US airstrikes in the beginning of the year caused apparently disproportionate civilian casualties, including an airstrike on February 17 in Kushk district, Herat, which destroyed a house, killing three women and five children.”

Human Rights Watch, *Afghanistan - Events of 2020*, 2020.

<https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/afghanistan>

radicate nelle scelte politiche tanto della comunità internazionale quanto dei Presidenti degli Stati Uniti d’America.<sup>202</sup>

---

<sup>202</sup> Al fine di comprendere gli eventi che hanno riportato i talebani al potere, è necessario partire dalla Durand Line, artefice della frammentazione del mondo *pashtūn*. Inoltre, Stati Uniti e NATO hanno sostanzialmente fallito in Afghanistan dal 2002 al 2020 in quanto hanno sottovalutato la capacità riorganizzativa dei talebani in Pakistan per via della permeabilità del confine a sud e che costituisce la Durand Line. Per spiegare quanto appena asserito è necessario tornare indietro fino all’attacco americano del 2003 contro l’Iraq e Ṣaddām Ḥussein in quanto ciò ha permesso ai talebani di riorganizzarsi tessendo nuovi legami e di predisporre nuovi attacchi fino a controllare il sud-est afgano. L’ISAF non era preparata per sostenere tutto questo, ragion per cui la NATO si è vista costretta a cambiare il piano d’azione. Dal 2006 ha intensificato i rapporti con l’OEF mentre i talebani continuavano a ricevere sempre più sostegno ed estendendo i moti insurrezionali. Si allearono soprattutto con i “militanti *pashtūn* che vivevano a sud della Durand Line, in particolare con il Tehrik-e Taliban-e Pakistan (TTP), il movimento dei talebani pakistani nato nel 2007 per imporre la sharia nelle aree tribali, scacciare i soldati NATO dall’Afghanistan e rovesciare il governo pakistano, considerato non sufficientemente islamico e colpevole di essere alleato agli Stati Uniti”.

E. Giunchi, Afghanistan. *Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 127

Nel frattempo, sono nate le tensioni tra al-Qaeda e talebani di cui si è precedentemente parlato.

Le fratture presenti all’interno della classe dirigente vennero alla luce già durante le elezioni parlamentari del 2010 e del 2018 nonché durante le elezioni presidenziali del 2009, 2014 e 2019. In questo clima è emersa la figura di Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai, intellettuale *pashtūn* che ha ottenuto la maggioranza dei voti sia nel 2014 che nel 2019 nonostante fosse mal visto dalle minoranze etniche che appoggiavano il suo rivale Abdullah Abdullah. Per limitare e prevenire eventuali insurrezioni, nel 2014 gli Stati Uniti hanno fatto pressioni per la nascita di un governo con la presidenza di Ghani e Abdullah Abdullah nel ruolo di *chief executive*.

Nel 2019, in seguito alle nuove elezioni, Ghani fu confermato alla presidenza mentre Abdullah venne posto a capo dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale il cui compito verteva sulla guida dei negoziati di pace con i talebani.

Dal 2009 i talebani hanno avuto il controllo su gran parte delle province afgane mentre il popolo americano era sempre più favorevole al ritiro delle proprie truppe. In questa situazione, Barack Obama ha dovuto prendere una ferrea decisione: incrementare di 30.000 unità il contingente americano per debellare la guerriglia. Il tutto, sarebbe dovuto durare fino all’estate 2011 per poi procedere al graduale ritiro dei militari che, nel frattempo, avrebbe continuato a fornire addestramento all’esercito locale. In concomitanza col ritiro americano, ha avuto

L'intenzione di ritirare le truppe è ravvisabile già dal 2011, sotto la presidenza dell'allora Presidente Barack Obama, il quale palesò l'intenzione di voler gradualmente ridurre il numero di truppe americane nel territorio afgano in seguito alla morte di Osama bin Laden. L'idea prospettata prevedeva un graduale ritiro, a partire dal 2014, per poi abbandonare ufficialmente il territorio a partire dal 2016.

“Come previsto, alla fine del 2014 si concluse la prima fase del piano: le operazioni militari americane terminarono formalmente, e i compiti precedentemente svolti dai soldati Usa furono stati trasferiti alle forze locali. Circa 10 mila soldati rimasero però sul campo per «addestrare» i soldati afgani e combattere «ciò che rimaneva di Al Qaida». Queste truppe avrebbero dovuto lasciare l'Afghanistan nel 2016, ma alla fine del secondo e ultimo mandato di Obama, nel 2017, erano ancora lì.”<sup>203</sup>

Al termine del secondo mandato di Barack Obama, gli successe l'imprenditore Donald Trump il quale, in merito alla questione afgana, decise di mantenere in loco le truppe statunitensi al fine di evitare che tornassero i talebani. In questo clima, a partire dal 2018, il presidente Trump ha dato inizio alle trattative con i talebani, conclusesi il 29 febbraio 2020 con gli accordi di Doha e attuati a partire dal 2021 sotto la guida del nuovo presidente, Joe Biden.

Il nuovo Presidente, fin dall'inizio del mandato presidenziale, ha subito molteplici pressioni volte a modificare i termini dell'accordo di Doha ma, mantenendo il pugno di ferro, ha tenuto fede all'accordo e il 14 aprile 2021 ha annunciato ciò fissando all'11 settembre 2021 il ritiro delle truppe. In seguito, la data verrà anticipata al 31 agosto 2021.

Mentre le basi militari venivano evacuate, i talebani iniziarono a riconquistare pezzo dopo pezzo l'intero paese mietendo centinaia di vittime civili, fino a circondare Kabul.

---

inizio il declino della situazione afgana. Di conseguenza, nel 2015 è stata avviata una nuova missione, la Resolute Support i cui militari dovevano solo fornire assistenza.

<sup>203</sup> pagellapolitica, *Trump o Biden: chi ha voluto il ritiro dall'Afghanistan?*, 16 agosto 2021.

<https://pagellapolitica.it/articoli/trump-o-biden-chi-ha-voluto-il-ritiro-dallafghanistan>

“Il 15 agosto le milizie talebane entrarono nella capitale, cogliendo di sorpresa un po' tutti. Ghani, memore di quanto era accaduto a Najibullah nel 1996, fuggì all'estero. Il suo vice Abdullah Saleh si autoproclamò presidente *ad interim* della Repubblica islamica d'Afghanistan e si rifugiò nel Panjshir, dove il figlio del leggendario comandante Massud organizzava la resistenza; Abdullah invece, come Karzai, rimase nella capitale nella speranza di arrivare a un accordo con i nuovi padroni di Kabul in vista della formazione di un governo che fosse, come avevano promesso inizialmente i talebani, inclusivo”<sup>204</sup>.

“2020 saw the first serious negotiations among all the parties to the Afghanistan conflict to end the war. However, fighting between Afghan government forces, the Taliban, and other armed groups continued, causing almost 6,000 civilian casualties in the first nine months of the year, a marked reduction over previous years. Urban attacks by the Taliban and airstrikes by US forces declined, but improvised explosive devices (IEDs) planted by the Taliban killed a large number of civilians, as did Afghan government airstrikes. Abductions and targeted killings of politicians, government employees, and other civilians, many by the Taliban, increased. On March 5, the Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) reversed the Pre-Trial Chamber's 2019 decision and authorized the court's prosecutor to investigate possible war crimes and crimes against humanity by all parties in Afghanistan.”<sup>205</sup>

Gli accordi di Doha, siglati nel medesimo paese, si sono svolti con la guida dell'ambasciatore Zalmay Khalilzad, il cui fine ultimo concerneva la definizione dei termini per il ritiro delle forze USA entro maggio 2021. Alle trattative hanno preso parte anche le delegazioni di Germania, Norvegia, Qatar, Indonesia, Uzbekistan.

---

<sup>204</sup> E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021, p. 141

<sup>205</sup> Human Rights Watch, *Afghanistan - Events of 2020*, 2020.

<https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/afghanistan>

Il 29 febbraio 2020 rappresenta una data simbolo in quanto rimanda a due accordi diplomatici siglati da parte degli Stati Uniti: il primo è il già citato accordo di Doha con i talebani, inerente il ritiro delle truppe statunitensi<sup>206</sup>; il secondo, svoltosi a Kabul col governo afghano per assicurare quest'ultimo circa quel che sarebbe accaduto in seguito al ritiro delle truppe di cui sopra, senza però fornire garanzie all'allora Presidente Ashraf Ghani.

“L'accordo bilaterale tra gli Usa e i Talebani è l'esito dei negoziati inaugurati nel settembre 2018 da Zalmay Khalilzad, il rappresentante speciale statunitense confermato da Biden, su iniziativa di Donald Trump. Rispetto alle precedenti

---

<sup>206</sup> “A. The United States, its allies, and the Coalition will take the following measures in the first one hundred thirty-five (135) days:

1) They will reduce the number of U.S. forces in Afghanistan to eight thousand six hundred (8,600) and proportionally bring reduction in the number of its allies and Coalition forces.

2) The United States, its allies, and the Coalition will withdraw all their forces from five (5) military bases.

B. With the commitment and action on the obligations of the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban in Part Two of this agreement, the United States, its allies, and the Coalition will execute the following:

1) The United States, its allies, and the Coalition will complete withdrawal of all remaining forces from Afghanistan within the remaining nine and a half (9.5) months.

2) The United States, its allies, and the Coalition will withdraw all their forces from remaining bases.

C. The United States is committed to start immediately to work with all relevant sides on a plan to expeditiously release combat and political prisoners as a confidence building measure with the coordination and approval of all relevant sides. Up to five thousand (5,000) prisoners of the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and up to one thousand (1,000) prisoners of the other side will be released by March 10, 2020, the first day of intra-Afghan negotiations, which corresponds to Rajab 15, 1441 on the Hijri Lunar calendar and Hoot 20, 1398 on the Hijri Solar calendar. The relevant sides have the goal of releasing all the remaining prisoners over the course of the subsequent three months. The United States commits to completing this goal. The Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban commits that its released prisoners will be committed to the responsibilities mentioned in this agreement so that they will not pose a threat to the security of the United States and its allies.”

<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>

amministrazioni, l'ex presidente USA ha voluto negoziare un accordo bilaterale, escludendo il governo di Kabul. I Talebani hanno ottenuto il ritiro delle truppe, impegnandosi in cambio a rompere con al-Qaeda e a iniziare un dialogo diplomatico con i politici afgani che conducesse, eventualmente, al silenzio delle armi.

Trump, dunque, ha incassato la fine delle ostilità tra Usa e Talebani, calendarizzato e avviato il ritiro, ma ha indebolito il governo afgano, facendo accettare al presidente Ashraf Ghani decisioni che avrebbe voluto evitare o posticipare, nell'ottica di un negoziato prolungato con i Talebani. Vale, ad esempio, per il rilascio dei 5.000 detenuti Talebani in cambio dei 1.000 prigionieri governativi, uno scambio previsto dall'accordo di Doha tra Usa e Talebani, di cui però Kabul non è firmatario.”<sup>207</sup>

Paradossalmente, stando ai rapporti Onu, l'inizio dei negoziati di cui sopra coincide con l'incremento delle violenze nei confronti di attivisti, giornalisti, giudici e tutti coloro che, negli anni, hanno preso parte ad azioni di difesa dei diritti con l'aiuto dell'occidente. Basti pensare che, considerando solo il semestre compreso tra settembre 2020 e gennaio 2021, hanno brutalmente perso la vita 11 appartenenti ai gruppi di cui sopra.

Pochi mesi prima del semestre appena considerato, il 29 maggio 2020, l'Unione Europea, visti i precedenti dei talebani e viste le premesse, ha annunciato che il sostegno sociale, politico e finanziario alla causa afgana sarebbe stato direttamente proporzionale a rispetto e salvaguardia dei diritti umani conquistati a partire dal 2001. Eppure, con l'annuncio del ritiro delle truppe statunitensi, si è registrato un crescendo continuo di violenze ed attacchi terroristici ad opera dei talebani.

Inoltre, prima della caduta di Kabul, nelle zone sotto il controllo talebano, essi hanno perpetrato violenze sottoforma di esecuzioni ai danni dei collaboratori dell'occidente, noncuranti delle violazioni contro la Convenzione di Ginevra.

---

<sup>207</sup> G. Battiston, *L'Afghanistan a un anno dall'accordo di Doha*, 03 marzo 2021.

<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lafghanistan-un-anno-dallaccordo-di-doha-29496>

Pochi giorni dopo la presa di Kabul, “in an August 24 statement the G7 said: “We will work together, and with our allies and regional countries, through the UN, G20 and more widely, to bring the international community together to address the critical questions facing Afghanistan.... [T]he Taliban will be held accountable for their actions on preventing terrorism, on human rights those of women, girls and minorities and on pursuing an inclusive political settlement in Afghanistan. The legitimacy of any future government depends on the approach it now takes.””<sup>208</sup> Questo perché, come già anticipato “the Taliban are obliged under international law to fully respect women’s rights. Afghanistan ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in 2003. The Taliban inherits Afghanistan’s obligations under that convention, including to “pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women”.”<sup>209</sup>

“These last weeks, since August 15, when Kabul fell to the Taliban, have been a steady stream of bad news for women and girls. The Taliban, at their initial news conference on August 17, sought to reassure Afghans and the world that they would respect human rights, including women’s rights to gender equality. But even then these assurances were tempered by conditions—women’s rights would be respected “on the basis of our rules and regulations... within our frameworks of Sharia (Islamic law).

The Taliban have yet to provide clarity on many questions about how they will rule, but every day brings further evidence that they are implementing a massive rollback of women’s rights: Women journalists have been pushed out of their jobs; Women have been advised by the Taliban spokesperson to stay at home and not go to work because Taliban fighters may mistreat them; Women who taught in boys’ schools and

---

<sup>208</sup> Human Rights Watch, *How the International Community Can Protect Afghan Women and Girls*, 2 settembre 2021.

<https://www.hrw.org/news/2021/09/02/how-international-community-can-protect-afghan-women-and-girls>

<sup>209</sup> Human Rights Watch, *How the International Community Can Protect Afghan Women and Girls*, 2 settembre 2021.

<https://www.hrw.org/news/2021/09/02/how-international-community-can-protect-afghan-women-and-girls>

universities have been dismissed; Women working in the government have been dismissed; On September 18 secondary schools re-opened, but only for boys; New onerous restrictions have been imposed on women and girls' participation in higher education; Services for women and girls experiencing gender-based violence have been targeted and closed; Women's rights activists and high-profile women have been harassed and many are afraid and hiding; Women's sports are no longer permitted.

In the face of these attacks on their rights, women have been taking to the streets and protesting against their exclusion from the government, and demanding their rights, including the rights to work and to study. Women have also been leaders in protests focused on other grievances including to support the Afghan flag and in solidarity with the forces fighting the Taliban in Panjshir province. The Taliban responded first by attacking, intimidating, and beating protesters and journalists covering the demonstrations, and then by banning unauthorized protests.”<sup>210</sup>

Le narrazioni degli ultimi, frenetici, giorni della Kabul libera sono molteplici, spesso diffamanti per taluni, come accaduto all'ormai ex Presidente Ashraf Ghani, costretto ad abbandonare l'Afghanistan a causa delle minacce e degli eventi violenti.

Il suo ultimo discorso, riportato in apertura del capitolo, sintetizza perfettamente lo stato d'animo degli afghani negli ultimi due anni.

A differenza del Presidente, la maggior parte della popolazione non è riuscita ad abbandonare per tempo il paese, le cui conseguenze sono ravvisabili a partire dall'attentato all'aeroporto di Kabul. Difatti, dopo il 15 agosto 2021 era sostanzialmente impossibile abbandonare il paese e l'unica soluzione possibile era via cielo. L'opportunità è stata subito colta dal c.d. ISIS-K, un gruppo terroristico che nel pomeriggio del 26 agosto 2021 ha sferrato un attacco all'aeroporto Hamid Karzai per

---

<sup>210</sup>Human Rights Watch, *For Afghan Women, the Frightening Return of 'Vice and Virtue' - Situation Worsening Every Day*, 29 settembre 2021.

<https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-women-frightening-return-vice-and-virtue>

colpire sia civili che americani in fuga. Le immagini dell'attentato e dei civili aggrappati ai portelloni, così come dei bambini passati ai soldati americani, hanno fatto il giro dei media per giorni.

Questa data, assieme al 15 agosto, rappresenta lo spartiacque tra l'Afghanistan libera e l'Afghanistan occupata.

Quanto accaduto nei mesi successivi, già riportato nelle precedenti pagine, ha colpito ancora una volta donne, bambini e minoranze di ogni tipo. Lo dimostra il fatto che “on 17 May 2022, the Taliban dissolved the Afghanistan Independent Human Rights Commission, cutting off a crucial source of support for Afghans facing violations of their human rights, including women and girls experiencing gender-based violence.

This is the most serious women's rights crisis in the world today, and the most serious women's rights crisis since the Taliban took over Afghanistan the last time in 1996.

Consistent with the mandate conferred under General Assembly resolution 60/251 that the Human Rights Council address situations of gross and systematic human rights violations, it is imperative that the Council consider and take action on the women's rights crisis in Afghanistan in a manner reflecting the gravity and urgency of the situation. At the Council's forthcoming 50th session the High Commissioner will provide an oral update on the human rights situation in Afghanistan, followed by an interactive dialogue.”<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> <https://www.hrw.org/node/382118/printable/print>

## ***4.2 Gli strumenti giuridici di protezione umanitaria e delle donne afghane nei paesi europei.***

### ***4.1.2 Le convezioni internazionali rilevanti in tema di migrazioni forzate.***

*«Art. 13:*

*1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.*

*2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.»*

*«Art. 14:*

*1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.*

*2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.»*

*«Art. 28:*

*Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.»*

«Art. 29:

1. *L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.*
  
2. *Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.*
  
3. *Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.»*<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione universale dei diritti umani*, Parigi, 10 dicembre 1948,

[https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE\\_diritti\\_umani\\_4lingue.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf)

Negli anni successivi al secondo dopoguerra, l'Europa rappresentava sostanzialmente il luogo di partenza del fenomeno di emigrazione di massa verso l'estero e i fenomeni di immigrazione erano sostanzialmente interni, in quanto circoscritti agli spostamenti tra stati della stessa Europa.

Le cose cambiano a partire dagli anni '70 quando, agli spostamenti verso l'estero si aggiungono quelli in entrata provenienti dalle popolazioni dell'est-Europa prima e dal Medio Oriente dopo. In questo contesto si inserisce il fenomeno delle migrazioni forzate, che riguarda anche il caso afgano preso in analisi in questa sede.

Di conseguenza il contesto europeo si è adattato, anche a livello legislativo, al nuovo fenomeno di immigrazione muovendosi sulla dicotomia tra diritti del cittadino e diritti umani, tipica di buona parte delle carte costituzionali europee. In tal senso, in alcune costituzioni si è ritenuto necessario inserire un riferimento esplicito allo "straniero", che sul piano giuridico può poi corrispondere a diverse figure e, quindi, a diversi status (migrante economico, richiedente asilo, rifugiato, straniero irregolare, ecc.).<sup>213</sup>

Così, è ora possibile distinguere e classificare tali costituzioni in due macrogruppi sulla presenza o assenza di considerazioni e riferimenti allo status giuridico degli immigrati. Inoltre, alcune di queste carte costituzionali palesano i diritti umani e fondamentali in riferimento agli stranieri.<sup>214</sup>

---

<sup>213</sup> “è ancora possibile individuare delle differenze di fondo tra il modello americano di regolamentazione dell'immigrazione e il modello ancora dominante in Europa, soprattutto in relazione all'immigrazione economica: mentre negli Stati Uniti alcune categorie di stranieri (gli *immigrants*) sono autorizzati a entrare e soggiornare in via permanente nel territorio, con la presunzione di un loro percorso verso la piena inclusione e l'acquisto, relativamente semplice e veloce, della cittadinanza, nei paesi europei permane un paradigma selettivo incentrato sull'idea di una presenza temporanea, funzionale ai bisogni contingenti dell'economia e pericolosamente contrassegnato dalla precarietà giuridica, sociale ed esistenziale dei migranti.”

M. C., Locchi, *I diritti degli stranieri*, Vignate, 2019, pp. 59-60.

<sup>214</sup> “Sono prive di riferimenti diretti ai diritti fondamentali dello straniero le Costituzioni di Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Repubblica federale tedesca, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera. Queste Costituzioni contengono a volte riferimenti puntuali ad alcuni aspetti

Nella fattispecie del diritto internazionale dei rifugiati, acquisiscono rilevanza alcune convenzioni internazionali stipulate nell'ambito delle Nazioni Unite: la principale è la Convenzione di Ginevra (sullo statuto dei rifugiati) del 28 luglio 1951, alla quale si aggiungono la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, entrata in vigore il 26 giugno 1987, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1989.

La Convenzione di Ginevra è nata per affrontare i problemi sorti dopo il secondo conflitto mondiale in concomitanza con i primi fenomeni migratori. Da ciò ne deriva che la protezione dei rifugiati è compito di ogni Stato, anche grazie alla cooperazione con l'UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati).<sup>215</sup>

---

dell'immigrazione o della condizione giuridica dello straniero: solitamente si tratta della previsione di una riserva di legge in tema di acquisizione della cittadinanza o di espulsione (per esempio Costituzione della Danimarca, Sect. 44, subsect. 1; Costituzione della Norvegia, art. 75 lett. m; Costituzione dei Paesi Bassi, art. 2, comma 2), della possibilità stessa di espellere gli stranieri dal territorio (Costituzione della Svizzera, art. 121, comma 2) o della ripartizione di competenze legislative tra Stato centrale ed enti decentrati (per esempio Costituzione dell'Austria, art. 10, comma 1, punto 3 e art. 74, comma 1, punto 4).”

Vi sono anche testi costituzionali in cui lo straniero risulta effettivamente titolare di diritti fondamentali: “Costituzione della Bulgaria, artt. 26-27; Costituzione dell'Estonia, par. 9 con l'indicazione espressa dello status dello straniero in relazione a specifici diritti costituzionali di seguito sanciti; Costituzione della Finlandia, Sect. 9 e 14; Costituzione della Polonia, art. 37; Costituzione del Portogallo, art. 15; Costituzione della Romania, artt. 18-19; Costituzione della Slovacchia, art. 52, commi 2-3; Costituzione della Spagna, art. 13; Costituzione dell'Ungheria, par. 70, comma 3 relativo al diritto di voto alle elezioni locali; Costituzione della Slovenia, art. 13; Costituzione della Svezia (Strumento di Governo), Cap. 2, art. 22.”

Infine, “il diritto d'asilo è previsto dalla generalità delle costituzioni democratiche: ad esempio art. 10, comma 3 Costituzione italiana; art. 16 Costituzione della Germania; 4° capoverso Preambolo della Costituzione del 1946 della Francia; art. 13, comma 3 Costituzione della Spagna.”

M. C., Locchi, *I diritti degli stranieri*, Roma, 2019, p. 88.

<sup>215</sup> “Per poter dare protezione internazionale si deve rientrare in uno dei motivi tassativi indicati nella Convenzione del 1951 (razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinioni politiche), lasciando alle donne vittima di violenza di genere l'unica “scappatoia” dell'ambigua categoria del “determinato gruppo sociale”. In particolare, per poter godere della protezione internazionale prevista dalla Convenzione del 1951, è necessario che ricorrano quattro elementi: innanzitutto, la persona richiedente deve trovarsi al di fuori del proprio Paese

La Convenzione di cui sopra, nata subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, negli anni ha dovuto riconsiderare l'iniziale concezione e definizione di rifugiato in ottemperanza alle definizioni di altre Convenzioni.

Di conseguenza, “Secondo la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, un rifugiato è un individuo che: ha fondato motivo di temere la persecuzione a motivo della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinione politica; si trova al di fuori del suo paese d'origine; e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato.

La Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), un trattato regionale adottato nel 1969, ha aggiunto alla definizione che si trova nella Convenzione del 1951 una considerazione di carattere più obiettivo, ovvero: ogni persona che sia costretta a lasciare il paese d'origine a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico, in tutto o in una parte del paese d'origine o di cittadinanza.

Nel 1984 una conferenza di rappresentanti di governi latino-americani ed eminenti giuristi ha adottato la Dichiarazione di Cartagena. Simile alla Convenzione dell'OUA, la Dichiarazione aggiunge una considerazione di carattere più obiettivo alla definizione contenuta nella Convenzione sui rifugiati del 1951, così da includere:

---

d'origine; in secondo luogo, la persona che richiede la protezione internazionale non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio Paese d'origine; il terzo elemento è rappresentato dal fatto che tale impossibilità o mancanza di volontà deve essere imputabile ad un fondato timore di persecuzione; infine, la persecuzione di cui la persona richiedente ha fondato timore deve essere basata tassativamente su uno dei seguenti motivi/condizioni: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica.”

I. Spigno, *Verso una protezione internazionale gender sensitive delle donne vittime di violenza di genere. Riflessioni a partire dall'esperienza afghana*, in C. Nardocci – M. D'Amico, (a cura di), *NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022, p. 274.

Le persone che fuggono dai loro paesi “perché le loro vite, la loro sicurezza o la loro libertà sono state minacciate da una violenza generalizzata, un’aggressione straniera, un conflitto interno, una violazione massiccia dei diritti dell’uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l’ordine pubblico”.<sup>216</sup>

Inoltre, “ La maggior parte dei diritti chiave per la protezione dei rifugiati sono anche diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; il diritto a cercare e godere asilo; la libertà dalla tortura o da forme di trattamento e punizione crudeli, disumane o degradanti; la libertà dalla schiavitù e dalla servitù; il riconoscimento come persona di fronte alla legge; la libertà di pensiero, coscienza e religione; la libertà dall’arresto e dalla detenzione arbitrari; la libertà da ogni interferenza arbitraria nella vita privata, nella casa, nella famiglia; la libertà di opinione ed espressione; il diritto all’istruzione; il diritto a partecipare alla vita culturale di una comunità.”<sup>217</sup>

---

<sup>216</sup> <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/7manualeparlamentari.pdf>

<sup>217</sup> <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/7manualeparlamentari.pdf>

#### ***4.2.2. Le prese di posizione delle istituzioni internazionali di fronte alle migrazioni forzate, in special modo femminili, dall’Afghanistan.***

Entrando nel vivo dell’attuale situazione afghana e delle molteplici prese di posizione, è considerare che nel 2003 l’Afghanistan ha ratificato la CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna), motivo per cui i talebani sono sostanzialmente obbligati dal diritto internazionale a rispettare i diritti delle donne.

Tornando indietro di qualche anno, dal 2002 il Consiglio di sicurezza ha adottato delle risoluzioni in concomitanza col rinnovo del mandato UNAMA per la protezione e promozione dei diritti delle donne.<sup>218</sup> In tal senso, si rinvia all’applicazione della Risoluzione n. 2210\2015 secondo la quale “«UNAMA and the Special Representative of the Secretary-General, within their mandate and in a manner consistent with Afghan sovereignty will....(e) continue, with the support of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, to cooperate with and strengthen the capacity of the Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), to cooperate also with the Afghan Government and relevant international and local non-governmental organizations to ...assist in the full implementation of the fundamental freedoms and human rights provisions of the Afghan Constitution and international treaties to which Afghanistan is a State party, in particular those regarding the full enjoyment by women of their human rights, including the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)».”<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> A settembre 2021, a distanza di pochi giorni della comunicazione da parte dei talebani della composizione del nuovo governo, è stato rinnovato il mandato UNAMA fino al 17 marzo 2022. Per la prima volta UNAMA opera sotto il governo talebano e con suo consenso.

<sup>219</sup> C. Ragni, *La tutela delle donne afghane nella prospettiva del diritto internazionale*, in C. Nardocci – M. D’Amico, (a cura di), *NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022, p. 237.

Nonostante tali disposizioni, la condizione femminile non è stata investita dai miglioramenti sperati, soprattutto a seguito del ritorno dei talebani al potere.

Ancora, la CEDAW “prevede, all’art. 17, l’istituzione di un Comitato, composto da esperti indipendenti, incaricato non solo di esaminare i rapporti periodici redatti dalle Parti sulle misure intraprese per dare seguito agli obblighi sostanziali contenuti nel trattato, ma anche, ai sensi del Protocollo opzionale del 1999, di ricevere comunicazioni individuali e collettive, per esaminare la cui fondatezza esso può anche decidere, qualora ritenga di essere in possesso di «reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of rights set forth in the Convention», di avviare vere e proprie inchieste, prevedendo anche la possibilità che gli esperti designati effettuino visite sul territorio dello Stato. Sebbene il Comitato non abbia poteri coercitivi, se non quello di ordinare l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 522, pare evidente l’importanza del ruolo che esso svolge rispetto all’accertamento indipendente ed imparziale delle violazioni dei diritti umani perpetrate dagli Stati. Tra i poteri che gli competono, l’art. 7 del Protocollo opzionale alla CEDAW prevede quello di formulare precise raccomandazioni allo Stato interessato dal procedimento, alle quali questo dovrà fornire una risposta scritta descrivendo le azioni intraprese per darvi seguito. Ancora più stringente, sotto questo profilo, la procedura prevista dall’art. 8, che prevede, come si è detto, la possibilità per il Comitato di incaricare alcuni dei suoi membri di svolgere indagini anche sul territorio e di formulare pertanto raccomandazioni più articolate rispetto alle misure che lo Stato dovrebbe adottare al fine di conformarsi agli obblighi previsti dalla CEDAW. Nonostante l’Afghanistan non abbia ratificato il Protocollo, esso resta tuttavia soggetto all’attività di monitoraggio svolta dal Comitato.”<sup>220</sup>

---

<sup>220</sup> C. Ragni, *La tutela delle donne afgane nella prospettiva del diritto internazionale*, in C. Nardocci – M. D’Amico, (a cura di), *NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afgano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022, pp. 239-240.

A livello dell'Unione europea è necessario menzionare innanzitutto le Conclusioni del Consiglio dell'UE approvate in data 21 settembre 2021, con le quali si ribadisce l'importanza di tenere alta l'attenzione sui diritti di donne e minoranze afgane.<sup>221</sup> Pochi giorni dopo la caduta di Kabul, il 24 agosto 2021 è stato convocato un G7: “i leader del G7 si sono riuniti in videoconferenza per discutere della crisi in corso in Afghanistan e coordinare l'azione internazionale. Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, hanno rappresentato l'UE in occasione della riunione virtuale. La prima questione esaminata è stata l'evacuazione in sicurezza dei cittadini della coalizione, del personale afgano e delle loro famiglie. [...] Per quanto riguarda gli aiuti umanitari e la migrazione, il presidente Michel ha assicurato che l'UE farà la sua parte per garantire sicurezza e condizioni di vita adeguate agli afgani che fuggono dal loro paese e collaborerà con i paesi della regione, in particolare l'Iran, il Pakistan e l'Asia centrale, per rispondere alle diverse esigenze. Ha inoltre sottolineato l'importanza di prevenire la creazione di un nuovo mercato per i passatori e i trafficanti di esseri umani, evidenziando la determinazione dell'UE a tenere sotto controllo i flussi migratori e a proteggere le sue frontiere. [...] Per quanto riguarda le nuove autorità afgane, il presidente Michel ha spiegato che è troppo presto per decidere quale tipo di relazioni l'UE svilupperà con esse. Sulle questioni di sicurezza, il presidente ha ricordato che la cooperazione con la NATO è fondamentale, pur rimarcando l'importanza di sviluppare l'autonomia strategica dell'UE.”<sup>222</sup>

Tra le prime prese di posizione della comunità internazionale figura la Risoluzione 2593 (2021) del 30 agosto 2021 in cui “the Security Council, Recalling its previous resolutions on Afghanistan and the relevant statements of its President, Reaffirming its

---

<sup>221</sup> Consiglio UE, *Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan*, 11713/2/21 REV 2, Bruxelles, 15 settembre 2021

<sup>222</sup> <https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/president/news/2021/08/23/20210821-g7-meeting-on-afghanistan/>

strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity, and national unity of Afghanistan,

1. Condemns in the strongest terms the deplorable attacks of August 26, 2021, near Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, which were claimed by the Islamic State in Khorasan Province, an entity affiliated with the Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), and resulted in deaths and injuries of over 300 civilians and 28 military personnel, and takes note of the Taliban's condemnation of this attack.”<sup>223</sup>

A tale condanna segue la preoccupazione generale riguardo gli atti promossi dai talebani durante i primi giorni di governo.

Le sanzioni emanate tanto dalle Nazioni Unite quanto dagli USA e dagli altri governi avevano avuto inizio nel 1998, durante il primo governo talebano, per poi subire delle modificazioni nel 2008 fino ad arrivare alle attuali. Tali sanzioni, non hanno mai voluto colpire direttamente né l'economia afghana né la Banca centrale dell'Afghanistan. Eppure, nell'ultimo anno il sistema economico e bancario afghano sembra essere imploso.<sup>224</sup>

Il collasso dell'economia afghana è senza dubbio il frutto della combinazione di fattori e decisioni prese da parte della comunità internazionale. È, inoltre, il frutto del mancato raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e talebani circa la crisi dei diritti umani che ha investito il paese a partire dall'agosto 2021.

“Afghanistan's economy before August 2021 was 75 percent dependent on foreign assistance. After the Taliban took control of the country on August 15, 2021, donor governments, led by the US, instructed the World Bank to cut off about \$2 billion in

---

<sup>223</sup> <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/238/85/PDF/N2123885.pdf?OpenElement>

<sup>224</sup> Il 19 dicembre 2021 i talebani hanno partecipato per la prima volta a un vertice regionale sugli aiuti umanitari del Consiglio dei ministri degli esteri della cooperazione islamica che in quell'occasione ha deciso di istituire un fondo fiduciario umanitario da gestire sotto l'egida del gruppo della banca islamica per convogliare gli aiuti. La delegazione talebana è stata rappresentata dal Ministro degli affari esteri Amir Khan Muttaqi.

outside international assistance the bank had previously been dispersing through the Afghanistan Reconstructive Trust Fund (ARTF) to pay salaries of millions of teachers, health workers, and other essential workers, and through projects funded by the International Development Association (IDA). [...] Revoking the Afghan Central Bank's credentials. In August 2021, the US, other governments, and the World Bank Group also revoked the credentials of the Afghan Central Bank to interact with the international banking system and international financial institutions (World Bank, IMF, ADB, and others), and many countries' domestic banking systems. At the same time, most of the leadership of the Afghan Central Bank effectively resigned and fled Afghanistan.

[...]

At the World Bank, the US government used its dominant position on the board to revoke the Central Bank's credentials, blocking the bank from receiving any World Bank assets, grants, or assistance. In any case, it would be unable to transfer these funds because of the central bank's lack of access to the international banking system.

In other countries, the US and other governments stopped recognizing the credentials of the Central Bank, effectively blocking the bank from its foreign currency reserves on deposit at their central banks, including the New York Federal Reserve, the Bank of England, and other central banks in Europe, which together held approximately \$9 billion of Afghanistan's foreign currency reserves, the bulk of it – \$7 billion – at the New York Federal Reserve.”<sup>225</sup>

Sul fronte delle misure di accoglienza dei rifugiati in fuga dall'Afghanistan, il 16 settembre 2021 il Parlamento europeo ha chiesto all'UE e agli altri stati membri la piena collaborazione al fine di agevolare l'evacuazione di cittadini europei ed afgani

---

<sup>225</sup> Human Rights Watch, *Economic Causes of Afghanistan's Humanitarian Crisis - Questions and Answers on Sanctions and Banking Restrictions on the Taliban*, 4 agosto 2022.

[https://www.hrw.org/news/2022/08/04/economic-causes-afghanistans-humanitarian-crisis#\\_How\\_has\\_the](https://www.hrw.org/news/2022/08/04/economic-causes-afghanistans-humanitarian-crisis#_How_has_the)

a rischio, a seguito della risoluzione adottata con 536 voti favorevoli, 96 contrari e 50 astenuti.<sup>226</sup>

“La Commissione europea con la Comunicazione COM/2020/609 final "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" del 23 settembre 2020 ha affermato che *"l'UE sosterrà [. . .] gli Stati membri che desiderano istituire programmi di sponsorizzazione da parte di comunità o privati attraverso finanziamenti, lo sviluppo di capacità e la condivisione delle conoscenze, in cooperazione con la società civile, con l'obiettivo di sviluppare un modello europeo di sponsorizzazione da parte di comunità che; sul lungo periodo, possa portare a migliori risultati in termini di integrazione "*”<sup>227</sup>

Nel caso dell'Italia, i corridoi umanitari hanno avuto inizio nel 2016 e vengono adoperati come alternativa legale per lasciare un paese senza teoricamente avere troppi problemi alle frontiere (in realtà è spesso impossibile). I firmatari del progetto italiano sono la Conferenza Episcopale Italiana, la Comunità Di Sant'Egidio, la Federazione

---

<sup>226</sup> Pur non facendo più parte dell'Unione Europea, si è scelto di esporre anche l'intervento in merito da parte del Regno Unito, in qualità di Stato che ha provato a muoversi in favore dei diritti umani in una situazione delicata quale quella dell'Afghanistan.

“During Operation Pitting and the aftermath of the Taliban’s takeover, the UK Government evacuated around 18,000 people, including more than 6,000 British nationals, to the UK. The UK Government introduced two schemes for the relocation and resettlement of Afghan nationals and certain family members: 1) the Afghan Relocations and Assistance Policy (ARAP) for former Locally Employed Staff (LES) in Afghanistan, and (2) the Afghan Citizens Resettlement Scheme (ACRS), which committed to resettling up to 20,000 vulnerable and at-risk Afghans in the UK over the coming years. Those arriving under ARAP and ACRS receive Indefinite Leave to Remain (though, only Afghans under referral pathway two of ACRS will be granted refugee status). The above organisations welcomed the government’s introduction of the ARAP and ACRS in providing Afghans with safe passage to and sanctuary in the UK. However, Afghans seeking to flee Afghanistan, at risk in neighbouring countries, and those already in the UK need much greater support and assistance. Thousands of Afghan evacuees in the UK are still in temporary housing, usually hotel rooms, leading to deteriorating mental health and other harmful consequences.”

Human Rights Watch, *Joint UK Parliamentary Briefing on Afghanistan*, 17 agosto, 2022.

<https://www.hrw.org/news/2022/08/17/joint-uk-parliamentary-briefing-afghanistan>

<sup>227</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo\\_corridoi.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo_corridoi.pdf)

Delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese, ARCI (Associazione Ricreativa E Culturale Italiana), l'INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà), l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e l'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Gli enti appena citati, alla firma del protocollo si sono impegnati a farsi carico del progetto (soprattutto a livello economico) con l'impegno di portare in Italia 800 persone in due anni.

La finalità ultima del protocollo di intesa per realizzare corridoi umanitari per l'Afghanistan concerne l'ingresso legale di 1200 persone e “il progetto si articola in due azioni distinte:

a) Una prima azione è rivolta a persone riconosciute meritevoli dall'UNHCR, almeno *prima facie*, del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al relativo protocollo del 1967 o persone riconosciute sotto mandato UNHCR.

b) Una seconda azione è rivolta a persone che pur non ricomprese nel punto precedente e salvo che non sussistano cause di esclusione ai sensi degli artt. 10 e 16 del D.lgs. n. 251 del 2007, presentano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi degli artt. 11 e 17 del medesimo Decreto.”<sup>228</sup>

Nella sola Europa a fine 2021 c'erano 350.000 afghani accolti di cui la maggior parte in Germania.

---

<sup>228</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo\\_corridoi.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo_corridoi.pdf)

RICHIESTA D'ASILO NELL'UNIONE EUROPEA DAL 2016 AL 2020								L'INCIDENZA DELLE RICHIESTE D'ASILO SULLA POPOLAZIONE			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE		2019	2020	2021
UNIONE EUROPEA	1.221.185	677.470	625.575	698.760	462.950	630.550	4.316.490				
GERMANIA	745.160	222.585	184.180	165.615	121.955	190.545	1.630.020	MALTA	0,8	0,5	0,34
GRECIA	51.110	58.650	66.965	77.275	39.675	28.355	322.030	GRECIA	0,7	0,4	0,27
SPAGNA	15.755	36.610	54.050	117.800	88.530	65.295	378.040	FRANCIA	0,19	0,14	0,18
FRANCIA	84.270	99.330	137.665	151.070	93.470	120.685	686.490	SPAGNA	0,25	0,19	0,13
ITALIA	122.960	128.850	59.950	43.770	26.535	53.135	435.200	SVEZIA	0,25	0,15	0,13
MALTA	1.930	1.840	2.130	4.090	2.480	1.515	13.965	GERMANIA	0,2	0,15	0,22
SVEZIA	28.795	26.330	21.560	26.255	15.865	13.990	132.795	ITALIA	0,07	0,04	0,09
								UNIONE EUROPEA	0,13	0,1	0,14

229

Come anticipato, in situazioni come quella afghana, i nuovi profughi tendono a spostarsi negli stati limitrofi al proprio anziché muoversi verso l'estero, sopraffatti dal desiderio e dalla speranza di poter tornare a casa quanto prima. È il caso del Tajikistan che “remains the only country in Central Asia to officially accept Afghan refugees. According to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the country has received some 5,700 Afghans since August 2021 – just over 5% of what the Tajik government had initially announced it would receive. Meanwhile, economic downturns, a direct result of the COVID-19 pandemic and Russia’s war in Ukraine, have left Afghans in Tajikistan in a state of destitution. While refugees have a legal claim to healthcare, education and the right to work in Tajikistan, accessing those rights is not easy. To receive refugee status, Afghans must first navigate the Tajik bureaucracy which involves bribery and extortion. In addition, the deportation of Afghans by the Tajikistan authorities since August 2022 has raised critical concerns. Since 16 August, close to a hundred Afghan refugees and asylum seekers have been deported. The forced deportation goes against the UNHCR non-return advisory and the principle of non-refoulement.”<sup>230</sup>

<sup>229</sup> Dati Arci, 2022.

<sup>230</sup> Mixed Migration Centre, *Quarterly Mixed - Migration Update: Asia and the Pacific*, 2022.

Anche i vicini Pakistan e Iran, a modo loro, hanno provato ad accogliere gli afghani, il cui tentativo ha portato al fenomeno degli “involontariamente immobili”. Questo è accaduto in seguito alla chiusura della maggior parte delle ambasciate occidentali a Kabul; ne è conseguito che, quanti potevano permetterselo sono usciti dal paese per poter risolvere le pratiche di immigrazione presso altre ambasciate. “More than 14,000 people have moved to Germany via Pakistan over the past nine months through a special streamlined system for Afghan refugees. Canada, which has pledged to admit 40,000 Afghans, has also used its High Commission in Islamabad to process Afghan immigration applications. However, hundreds of thousands of others have spent months in limbo waiting for visa progression, and the risks are high.”<sup>231</sup>

Di conseguenza, non possiedono un visto né altri documenti o vengono rimpatriati con la forza in Afghanistan (con tutte le conseguenze del caso), oppure acquisiscono la condizione di "involontariamente immobili" di cui sopra.

È altresì necessario dire che, nei casi di integrazione nei paesi che fungono da primo punto di approdo e sfollamento come Pakistan e Iran, essi hanno gradualmente reso difficile la ricezione e fruizione dei diritti per e dei rifugiati nascondendosi dietro il non essere firmatari della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.<sup>232</sup>

---

[https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU\\_Q3\\_2022\\_Asia.pdf](https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU_Q3_2022_Asia.pdf)

<sup>231</sup> Mixed Migration Centre, *Quarterly Mixed - Migration Update: Asia and the Pacific*, 2022.

[https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU\\_Q3\\_2022\\_Asia.pdf](https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU_Q3_2022_Asia.pdf)

<sup>232</sup> “The right to seek asylum is articulated in a number of international covenants. Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights is the most well-known: everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution. In order to enjoy this right, a person must be able to cross an international border to seek protection. Involuntary immobility obscures access to this fundamental right, one that is essential to the enjoyment of all other rights: recognition of legal status. As time passes and global attention turns elsewhere, Afghans are increasingly blocked from moving and are being forgotten.”

Mixed Migration Centre, *Quarterly Mixed - Migration Update: Asia and the Pacific*, 2022.

[https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU\\_Q3\\_2022\\_Asia.pdf](https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU_Q3_2022_Asia.pdf)

## *APPENDICE STORICA*

**VII secolo** → Nascita della *sharī'a* in Arabia per poi trasformarsi gradualmente nella zona mesopotamica.

**644-656 d.C.** → Ultima ed ufficiale redazione del Corano per volontà del terzo califfo 'Uthmàn.

**1797** → Anno ufficiale della nascita dell'Afghanistan, la quale ha ottenuto gli attuali confini e l'indipendenza nel 1919.

**1920-1948** → Arco temporale che va ovvero dalla conferenza di San Remo alla guerra in Palestina ed è il periodo che più influenzerà il futuro del Medio Oriente.

**1964** → Il Re Zahir emana un testo costituzionale di scarsa rilevanza, la cui unica conseguenza diretta fu la nascita di alcuni partiti estremisti collegati all'URSS.

**1973** → Il cugino del re, Mohammed Dā'ūd, realizza un colpo di Stato spodestando il re. Il suo primo atto concerne la proclamazione della repubblica con importanti riforme per il Paese, tuttavia senza successo.

**26 *saratān* 1352** → Il colpo di Stato pone fine alla debole e instabile monarchia.

**1978** → Questo è stato l'anno della sanguinosa Rivoluzione di aprile svoltasi in concomitanza con un terribile colpo di Stato, conclusosi con l'assassinio di Daud e famiglia (30 aprile) e con la presa di potere da parte del Partito comunista che proclama la nascita della Repubblica Democratica dell'Afghanistan. Quest'ultima era sostenuta fortemente dall'URSS, sotto la guida di Nur Mohammad Taraki. In questa fase storica, vengono emanate importanti riforme come quella agraria, quella relativa alla cancellazione dei matrimoni forzati e quella relativa al divieto di indossare il burqa. Inoltre, in questa fase anche le bambine possono andare a scuola. È anche il periodo della affermazione della jihad dei mujaheddin da parte dei mullah contro il potere dei comunisti infedeli.

**1979** → In seguito alla rivoluzione iraniana, la *sharī'a* è diventata la principale fonte di diritto in sempre più paesi.

**1979** → Carter autorizza il sostegno militare segreto ai mujaheddin mediante Pakistan e Arabia Saudita inviando armi, denaro e volontari. Nel frattempo, a Kabul si realizza l'omicidio di Taraki da parte del vicepremier Amin, il quale sale al potere. Pochi giorni prima di Natale dello stesso anno, l'esercito dell'URSS invade l'Afghanistan per debellare i mujaheddin e, non contenta, Mosca ordina l'eliminazione di Amin a favore di Babrak Karmal. Sotto il mandato di Reagan, aumenta considerevolmente l'aiuto ai mujaheddin. Come conseguenza a tutto ciò, si radunano in Afghanistan molteplici combattenti stranieri di tutto l'Islam, tra cui Bin Laden, fondatore del primo nucleo di Al Qaeda.

**1980** → Costituzione provvisoria dell'Afghanistan, la quale non proclama l'Islam religione di Stato.

**1982-1992** → reclutamento dei primi *jihādisti* giunti in Pakistan venivano preparati al *jihād* da Osama ben Laden e dal suo mentore Abdullah Azzam.

**1987** → Viene emanata una nuova carta costituzionale afghana, la quale autorizza solo formalmente nuove concessioni in favore della tradizione religiosa. Il testo si richiama alla Costituzione del 1964.

**1989** → L'URSS riconosce la sconfitta e ritira i suoi soldati dopo aver perso un'ingente quantità di armi, denaro e soldati.

**1992-1996** → In questo quadriennio si realizza la guerra civile tra i vari gruppi di mujaheddin, volta alla presa del potere. Dopo due anni dall'inizio della suddetta guerra civile, Hekmatyar bombarda Kabul riducendola ad un mucchio di polvere e morti. Data la gravità della situazione, i servizi segreti pakistani si accordano con gli USA al fine di creare un movimento politico militare in reazione a quello attuale. Nascono così i talebani, fanatici studenti delle scuole coraniche guidate dal mullah 'Omar.

**27 settembre 1996** → I talebani occupano Kabul.

**1996** → Costituzione provvisoria dell'Afghanistan, simile al testo del 1931 per quanto concerne la religione ed il suo peso.

**1996** → Il 27 settembre i talebani conquistano Kabul proclamando l'emirato islamico fondamentalista basato sulla *sharī'a* e riconosciuto da Pakistano, Arabia Saudita e dagli Emirati. Data tale vittoria, Bin Laden ritorna in Afghanistan per riorganizzare Al Qaeda al fine di dare il via ad una nuova stagione di attentati, tra cui quello dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle.

**28 luglio 2000** → I talebani vietano tassativamente la produzione di oppio al solo scopo di rientrare nelle grazie della comunità internazionale che continuava a non riconoscere l'Emirato e il regime alla sua guida.

**2001** → In seguito all'attentato di cui sopra e al rifiuto dei talebani a consegnare Bin Laden agli americani, quest'ultimi hanno attaccato l'Afghanistan con l'aiuto delle milizie dell'Alleanza del Nord, uzbeki e tagiki. In seguito a questo massiccio attacco, i talebani sono stati sconfitti rifugiandosi al confine tra Afghanistan e Pakistan.

**7 ottobre 2001** → Gli USA danno inizio all' OEF (Operation Enduring Freedom) in seguito al rifiuto da parte dei talebani di consegnare ben Laden.

**22 dicembre 2001** → Accordi di Bonn circa la creazione di una autorità ad interim per lo stato afghano.

**2002-2021** → Repubblica islamica di Afghanistan retta dalla Costituzione del 2004.

**2002-2006** → L'*alim* Fazal Hadi Shinwari, presidente della Corte Suprema ha manifestato l'affinità del suo pensiero con quello dei talebani nonostante nel 2003 l'Afghanistan ha ratificato la Convenzione internazionale sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne.

**2003** → L'ISAF a comando NATO prende il controllo di Kabul.

**2004** → L'ex ministro della difesa nonché agente della Cia Hamid Karzai venne confermato capo di Stato alle prime elezioni presidenziali post talebani. Nel frattempo,

i talebani ritornano iniziando a conquistare la zona meridionale e centrale del paese, anche grazie alla diffusa corruzione dei governi imposti dai talebani.

**2004** → In questo anno entra in vigore la Costituzione elaborata in seguito al primo periodo sotto il dominio dei talebani. Tale Costituzione sanciva l'uguaglianza tra uomini e donne nonché l'obbligo di rispettare i trattati internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne.

**2014** → Barak Obama, che precedentemente aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dal territorio afghano, ritratta e invia nuove unità militari per controbilanciare la situazione.

**2018** → Negoziati tra Stati Uniti-Kabul e talebani sotto la supervisione di Zalmay Mamozy Khalilzad a Doha che hanno avuto fine ad inizio 2020.

**2019** → In seguito alle nuove elezioni, Ghani fu confermato alla presidenza mentre Abdullah venne posto a capo dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale il cui compito verteva sulla guida dei negoziati di pace con i talebani.

**29 febbraio 2020** → Data simbolo, in quanto rimanda tanto agli accordi di Doha quanto agli accordi di facciata tra USA e Kabul.

**2021** → Donald Trump, firma gli accordi di Doha consegnando sostanzialmente il paese nelle mani dei talebani col ritiro delle truppe americane dal territorio. Il suo successore, Joe Biden, conferma il ritiro posticipando la data a settembre. Nel frattempo, i talebani non hanno rispettato gli accordi decidendo di avanzare ed entrare a Kabul.

**18 agosto 2021** → Il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato una dichiarazione congiunta in cui si ribadisce l'importanza di tenere alta l'attenzione sui diritti di donne e minoranze afghane.

**26 agosto 2021** → Il gruppo terroristico ISIS-K sferra un attacco all'aeroporto Hamid Karzai per colpire sia civili che americani in fuga.

**29 agosto 2021** → Il ministro dell'istruzione superiore ad interim ha annunciato ha parlato della possibilità di studiare per le donne, a patto che l'attività non si svolga tra e con i ragazzi.

**7 settembre 2021** → I talebani hanno annunciato il nuovo governo ad interim, tra cui figura nuovamente il Ministero per la promozione della Virtù e la prevenzione del Vizio in sostituzione del Ministero degli Affari Femminili.

**21 marzo 2022** → Dopo mesi di false speranze, i talebani negano ancora una volta l'accesso a scuola a bambine e ragazze.

## CONCLUSIONI

Ufficialmente l’Afghanistan nasce nel 1747 ma gli attuali confini hanno preso forma a partire dal 1919. Trattasi di un paese in cui la componente etnico-tribale<sup>233</sup> è fondamentale per comprendere il tipo di società. Essa è suddivisa in tribù e clan e in tale contesto si inseriscono le etnie *pashtūn* e *hazāra*, dove la prima è la più diffusa e la seconda la più vessata.

Il suddetto studio ha cercato di rispondere alla domanda: “Quali sono le attuali condizioni delle donne in Afghanistan e qual è l’influenza della dottrina giuridica e religiosa sulle stesse donne?”. A tal fine, è stata condotta un’indagine strutturata rispetto alle informazioni già esistenti, utilizzate per verificare l’influenza dei fattori socioculturali, giuridici, linguistici e religiosi rispetto al posizionamento della donna e dei suoi diritti.

Tale indagine è vitale in riferimento agli ultimi 30 anni di guerre in Afghanistan. Infatti, la guerra non ha lo stesso impatto su uomini e donne, ragion per cui spesso viene meno la consapevolezza delle violazioni subite soprattutto da donne e minoranze alla fine o durante un conflitto. Il conseguente muro di silenzio e denunce mancate fa parte della guerra in quanto evento sociale capace di cambiare la società interessata. Da sempre, nelle questioni belliche, l’uomo rappresenta la figura del guerriero con ruolo attivo, a differenza di quanto accade alla donna, relegata nel ruolo passivo di vittima. Questo perché, nelle situazioni di violenza e di guerra essa rappresenta il fulcro della riproduzione, della famiglia e della comunità, divenendo il bersaglio principale del nemico.

L’analisi in questione ha portato alla luce un’elevata distanza sociale di donne, bambine e minoranze in generale rispetto al resto di una società a stampo fortemente

---

<sup>233</sup> Antropologicamente parlando, etnie e tribù sono sistemi aperti che si basano su scambi continui tra interno ed esterno.

patriarcale. Il risultato ottenuto è risultato coerente con i timori iniziali ed espressi a più riprese nell'elaborato, secondo i quali la condizione femminile ha subito un'*escalation* caratterizzata da violenze, abusi e perdita dell'identità, in seguito al declino culturale di quanti erano e sono gli interpreti diretti del Corano e della *sharī'a*. Il totale annullamento della loro identità, da sempre attuato, ha fatto sì che gli eventi del 2021 andassero a confermare una situazione preesistente.

Il corpus di regole alla base della *sharī'a* deriva dal lavoro dei dottori della legge islamica, mediante il quale è possibile disciplinare la condotta dei musulmani credenti. In tal senso, è stato studiato il problema dello *ius islamicum* tutt'ora vigente in Afghanistan, a causa del quale vengono ancora considerate le consuetudini locali (frutto della personale interpretazione della disciplina), che spesso risultano consistere in pratiche discutibili o inaccettabili alla luce degli standard internazionali di tutela dei diritti umani.

I diritti delle donne in Afghanistan hanno subito molteplici cambiamenti nel corso degli anni, soprattutto dopo il 2001 con la caduta del primo governo talebano iniziato nel 1996 e terminato nel 2001. Nel quinquennio in questione, dopo le numerose guerre civili e i vari cambiamenti di regime, molteplici sono stati i divieti e le oppressioni di matrice integralista.

Le donne afgane, prima dell'agosto 2021, *de jure*, avevano gli stessi diritti dell'uomo in seguito l'entrata in vigore della nuova Costituzione dal 26 gennaio 2004.

Nonostante il ripristino del Codice civile del 1976, e di quello del diritto di famiglia del 1971, che prevedevano il riconoscimento di determinati diritti alle donne, la mentalità della maggioranza della popolazione, da sempre conservatrice, ha in parte l'emancipazione delle donne. Ciò è accaduto soprattutto nelle zone rurali, dove i talebani e i capi villaggio contano più della legalità formale, pur ripristinata nel 2001. Ancora nel 2021 era alto il livello di violenza contro le donne, nonostante gli interventi e gli aiuti da parte della comunità internazionale. Nelle zone rurali i capi tribù hanno potere sull'intero clan, su tutto quello che concerne la vita delle persone, tant'è che

l'adulterio può essere anche punibile con la lapidazione; mentre in altre zone rurali le adultere possono essere punite con una breve reclusione presso le case aiutando e servendo i loro capo tribù. Il Codice civile afghano del 1977, restaurato nel 2001, prevede invece che la donna adultera venga punita solo con la reclusione. Sempre nelle zone rurali è obbligatorio indossare il burqa, che da secoli imprigiona le donne. Nelle zone più emancipate, come nella capitale Kabul, è abbastanza comune vedere anche donne che indossano l'hijab o che utilizzano anche abiti di tipo occidentale, come pantaloni o camicie. Infatti, negli ultimi anni, l'utilizzo del burqa nelle zone più urbanizzate e ricche sembrava diminuito significativamente.

Nel 2012 sono stati registrati circa 240 casi di delitti d'onore, il 21% commessi dai mariti, il 7% dai fratelli, il 4% dai padri e il resto da altri, ragion per cui dal 2009 è entrata in vigore una legge contro la violenza sulle donne. Nonostante la presenza di questa legge, le violenze di genere si presentano ancora con tassi estremamente alti e la maggior parte dei colpevoli di tali delitti è ancora in libertà, impuniti.

L'obiettivo del presente studio è quello di inserirsi in un filone di ricerca già esistente relativo all'impatto tanto delle fonti giuridico-religiose islamiche quanto della conformazione tribale e clanica della società sulla condizione delle donne afghane. Tuttavia, è importante tenere presente che questa ricerca ha potuto concentrarsi esclusivamente su fattori analizzabili a distanza; una ricerca sul campo che possa affrontare in modo più approfondito i fattori economici, sociali e psicologici che possono entrare in gioco nel conformare effettivamente la condizione femminile potrebbe portare a conclusioni parzialmente differenti. Per questo, non sembra possibile elaborare una teoria unica e valida per ogni questione affrontata nella tesi, se non la presa d'atto dell'oggettiva e grave violenza perpetrata a danno delle donne afghane.

## **BIBLIOGRAFIA**

- Ahmed Akbar, *Millennium and Charisma among Pathans. A Critical Essay in Social Antropology*, Londra, 1976
  
- Asmae Dachan, *Afghanistan, la nuova avanzata dei talebani e il genocidio degli Hazara*, 21 luglio 2021  
<https://www.oasiscenter.eu/it/afghanistan-talebani-genocidio-hazara>
  
- Battiston Giuliano, *L'Afghanistan a un anno dall'accordo di Doha*, 03 marzo 2021  
<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lafghanistan-un-anno-dallaccordo-di-doha-29496>
  
- Battiston Giuliano, *Afghanistan: perché escludere le donne dall'università indebolisce i Talebani*, 23 dicembre 2022  
<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-perche-escludere-le-donne-dalluniversita-indebolisce-i-talebani-37132#:~:text=La%20decisione%20del%2020%20dicembre%20di%20sospendere%20a%20livello%20nazionale,fondamenta%20la%20stabilit%C3%A0%20dell%27Emirato.>
  
- Bitani Farhad, Quirico Domenico, *Addio Kabul*, Padova, 2021
  
- Brignone Michele, *La nuova costituzione egiziana: passo avanti o prova di equilibrismo?*, 20 gennaio 2014  
<https://www.oasiscenter.eu/it/la-nuova-costituzione-egiziana-passo-avanti-o-prova-di-equilibrismo>

- Borrillo Sara, *Tra uguaglianza di genere e Islam: i femminismi in Marocco*, 10 dicembre 2019  
<https://www.oasiscenter.eu/it/femminismo-marocco-islam-uguaglianza-genere>
  
- Castro Francesco, *Il modello islamico*, in Antonino Procida Mirabelli di Lauro (a cura di) Torino, 2021
  
- Cella Cristina, *Afghanistan: la guerra delle donne, custodi di dignità e speranza*, in C. Nardocci – M. D’Amico, (a cura di), NAD. *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022
  
- *Costituzione della Repubblica Islamica dell’Afghanistan*, anno 1382
  
- Donini Valentina, Scolart Deborah. *La Shari’a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Fano, 2020
  
- Fabietti Ugo, *L’identità etnica*, Roma, 2001
  
- Fabietti Ugo, Remotti Francesco, *Dizionario di Antropologia*, Zanichelli, Bologna, 1997
  
- Gallo Barbara, *Il ruolo sociale delle donne nei teatri di crisi - Il caso afghano*, 2013  
<https://www.archiviodisarmo.it/view/xlxpMVgz5sTtPmc-EZ9ybjs7m7ERYQIPA7PcogQEZXg/2013-12-gallo-afg.pdf>
  
- Giannotta Valeria, *La vittoria di Erdogan tra Islam e nazionalismo*, 26 giugno 2018

<https://www.oasiscenter.eu/it/elezioni-turchia-2018-erdogan-islam-nazionalismo>

- Giunchi Elisa, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Città di Castello, 2021
  
- Human Rights Watch, *Afghanistan - Events of 2020*, 2020  
<https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/afghanistan>
  
- Human Rights Watch, *Afghanistan: Taliban Abuses Cause Widespread Fear - Women in City of Herat Describe Loss of Freedoms Overnight*, 23 settembre 2022.  
<https://www.hrw.org/news/2021/09/23/afghanistan-taliban-abuses-cause-widespread-fear>
  
- Human Rights Watch, *Afghanistan: Taliban Blocking Female Aid Workers - Discriminatory Rules Hinder Lifesaving Assistance*, 4 novembre, 2021  
<https://www.hrw.org/news/2021/11/04/afghanistan-taliban-blocking-female-aid-workers>
  
- Human Rights Watch, *Economic Causes of Afghanistan's Humanitarian Crisis - Questions and Answers on Sanctions and Banking Restrictions on the Taliban*, 4 agosto 2022  
[https://www.hrw.org/news/2022/08/04/economic-causes-afghanistans-humanitarian-crisis#\\_How\\_has\\_the](https://www.hrw.org/news/2022/08/04/economic-causes-afghanistans-humanitarian-crisis#_How_has_the)
  
- Human Rights Watch, *For Afghan Women, the Frightening Return of 'Vice and Virtue' - Situation Worsening Every Day*, 29 settembre 2021

<https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-women-frightening-return-vice-and-virtue>

- Human Rights Watch, *How the International Community Can Protect Afghan Women and Girls*, 2 settembre 2021  
<https://www.hrw.org/news/2021/09/02/how-international-community-can-protect-afghan-women-and-girls>
  
- Human Rights Watch, *Joint UK Parliamentary Briefing on Afghanistan*, 17 agosto, 2022  
<https://www.hrw.org/news/2022/08/17/joint-uk-parliamentary-briefing-afghanistan>
  
- Human Rights Watch, *Taliban Close Girls' Secondary Schools in Afghanistan, Again*, 23 marzo 2022  
<https://www.hrw.org/news/2022/03/23/taliban-close-girls-secondary-schools-afghanistan-again>
  
- Locchi Maria Chiara, *I diritti degli stranieri*, Vignate, 2019
  
- Mixed Migration Centre, *Quarterly Mixed - Migration Update: Asia and the Pacific*, 2022  
[https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU\\_Q3\\_2022\\_Asia.pdf](https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/10/QMMU_Q3_2022_Asia.pdf)
  
- Morigi Maria, *Islam, talebani, Stato islamico. Realtà tra Afghanistan e Pakistan*, Cavriago, 2021

- Nardocci Costanza, *Tra Personal Law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afghano e oltre*, in Nardocci Costanza – D’Amico Marilisa, (a cura di), NAD. *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol 4, nr 1, Milano 2022
  
- Oliviero Maurizio, *I paesi del Mondo islamico*, in Paolo Carrozza - Alfonso Di Giovine - Giuseppe F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2014
  
- Otto Jan Michiel, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, 2011
  
- pagellapolitica, *Trump o Biden: chi ha voluto il ritiro dall’Afghanistan?*, 16 agosto 2021  
<https://pagellapolitica.it/articoli/trump-o-biden-chi-ha-voluto-il-ritiro-dallafghanistan>
  
- Papa Massimo, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell’ordinamento tra Šarī’a, consuetudini e diritto statale*, Torino, 2006
  
- Papa Massimo, Ascanio Lorenzo. *Shari’a*, Bologna, 2017
  
- Piccinelli Gian Maria, *Diritti, soggettività e appartenenze dinamiche nell’Islam e nel mondo islamico*, (in) *Interazioni: clinica e ricerca psicoanalitica su individuo-coppia-famiglia [Psicoanalisi e Islam: questioni cliniche e culturali]*, (in) Franco Angeli, 51, 1, Milano, 2020

- Ragni Chiara, *La tutela delle donne afghane nella prospettiva del diritto internazionale*, in C. Nardocci – M. D’Amico, (a cura di), NAD. *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022
  
- Spigno Irene, *Verso una protezione internazionale gender sensitive delle donne vittime di violenza di genere. Riflessioni a partire dall’esperienza afghana*, in C. Nardocci – M. D’Amico, (a cura di), NAD. *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società - Special Issue | Donne e Regimi: spunti sul caso afghano*, vol. 4, nr 1, Milano 2022
  
- Taştan Osman, *Le radici ottomane della laicità turca*, 01 giugno 2012  
<https://www.oasiscenter.eu/it/le-radici-ottomane-della-laicita-turca>
  
- Vercellin Giorgio, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 2019

## ***SITOGRAFIA***

- <https://www.irancultura.it/iran/costituzione-iran/costituzione-parte1/>
- <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/afghanistan>
- <https://www.hrw.org/node/382118/printable/print>
- <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>
- [https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZI ONE\\_diritti\\_umani\\_4lingue.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZI_ONE_diritti_umani_4lingue.pdf)
- <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/7manualeparlamentari.pdf>
- <https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/president/news/2021/08/23/20210821-g7-meeting-on-afghanistan/>
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/238/85/PDF/N2123885.pdf?OpenElement>
- [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo\\_corridoi.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo_corridoi.pdf)

## *RINGRAZIAMENTI*

Mi è doveroso dedicare questo spazio alle persone che hanno contribuito con il loro supporto e con la loro presenza, alla conclusione di questo lungo e complesso percorso.

In primis, un ringraziamento speciale alla mia relattrice, la Prof.ssa Maria Chiara Locchi per la sua immensa pazienza, per i suoi indispensabili consigli, per le conoscenze trasmesse durante tutto il percorso di stesura dell'elaborato durato più di un anno. In questo periodo è sempre stata pronta a fornirmi le giuste indicazioni in ogni fase, anche quando mi bloccavo, quando non credevo più in me stessa e nel mio lavoro. È stata una guida preziosa e farò tesoro dei suoi insegnamenti. Grazie per aver accolto me e questo progetto, nonostante la mia formazione umanistica, grazie per averci creduto e per avermi dato la possibilità di dare vita a questo importante e difficile elaborato. È stato un vero onore poter lavorare a questo progetto con Lei, grazie per l'opportunità e per la vicinanza mostratami in questi lunghi mesi.

Grazie a Piergiuseppe, compagno di vita nonché uomo che mi ha insegnato la libertà. Affermazione assurda, se si pensa al carattere di questa tesi, ma è così. Incredibilmente, dopo 22 anni, sei stato tu ad insegnarmi la libertà e la bellezza di quest'ultima. A te devo talmente tanto che spesso nemmeno me ne accorgo. La tua presenza nella mia vita è preziosa quanto l'acqua nel deserto perché, nonostante tutto, sei la mia persona preferita. Ne abbiamo passate di tempeste fino ad oggi e probabilmente ne affronteremo ancora, ma io non ho più paura perché so che sarai al mio fianco per affrontarle insieme. Non ti ringrazio abbastanza per quello che fai per me e non ti ho mai ringraziato abbastanza per il supporto, più o meno esplicito, che mi hai dato in questi anni. Sembra scontato, ma con te nulla lo è. Mi insegni il bello e il semplice ogni giorno, nonostante la tua memoria ballerina. Sei la mia anima pura, ti devo tanto. Grazie.

Grazie a mia sorella Giusy, per essere la mia metà, il mio posto sicuro dove rifugiarmi quando il mare è in tempesta, grazie per restare sempre al mio fianco nonostante le burrasche della nostra vita. Grazie perché sei stata l'unica, in famiglia, ad aver capito cosa studio e perché lo studio, nonostante la tua avversione per il magico mondo dell'antropologia. Grazie per essere come me, ma allo stesso tempo completamente diversa. Grazie perché in questi anni sei la sola che ha compreso, fino in fondo, tutte le lacrime versate per gli esami e tutti i problemi che ho affrontato. Grazie per esserci, avrai sempre la mia eterna riconoscenza, piccola Crudaiola De Mon.

Ringrazio infinitamente mia madre e mio padre, senza i loro insegnamenti e senza il loro supporto non avrei mai potuto intraprendere questo percorso permettendomi di compiere gli studi in maniera serena. Da loro ho ricevuto l'educazione, l'esempio e l'affetto tanto grande quanto ogni figlio potrebbe desiderare; fondamentale si è rivelata in questi anni la totale fiducia, il sostegno e la considerazione che hanno riversato in me. Grazie anche a Piero, secondo papà da ormai diversi anni. Grazie per aver accettato il pacchetto completo, grazie per averci accolte come figlie tue. Grazie perché ti prendi cura di mamma così come di noi. Non è affatto scontato. Ringrazio tutti e tre i miei genitori perché, nonostante tutto, sono il pilastro della mia vita, le fondamenta dei miei giorni. Questa tesi è per loro e a loro dedico la gioia di questo traguardo con gratitudine sconfinata. Grazie per il loro amore e incoraggiamento, e per avermi sempre fatto sentire quanto credessero in me. Senza di loro non avrei mai goduto di così tante opportunità.

Grazie a Mari e Fabio perché mi insegnate ogni giorno cos'è l'amore e la sua bellezza. Siete l'esempio più bello da cui trarre ispirazione. Vi devo tanto perché mi avete regalato la gioia più bella, quella di poter diventare zia del vostro piccolo e meraviglioso miracolo, Anastasia.

Grazie a Gabriele, mio spirito guida. Ci accompagniamo ormai da anni sostenendoci a vicenda, nonostante ci sia mezza Italia a dividerci. Tu sei per me quel che io son per te e sempre sarà così perché la tua amicizia è preziosa tanto quanto il tuo ciuffo. Grazie

per la pazienza mostrata negli ultimi anni e grazie per aver trovato, ora come due anni fa, del tempo da dedicare alla lettura dei miei progetti di tesi. Il tuo contributo è sempre prezioso.

Grazie a Guglielmo, marito accademico fin dalle prime lezioni di antropologia. La forza e il coraggio che ci siamo trasmessi l'un l'altro sono quanto di più bello ricorderò di questi anni. In te non ho trovato solo un collega bensì un fratello, una persona con la quale potermi confrontare sia umanamente sia a livello universitario. I battibecchi con te sono sempre stati momenti estremamente formativi ed è un piacere potermi definire una tua cara amica.

Grazie ad Alexia, Fede, Betta, Laura e Alice, la mia famiglia del Telefono Donna di Perugia a partire dal 2022. Quello che doveva essere solo un tirocinio universitario e applicativo in merito ad un corso seguito l'anno prima, si è rivelata essere la più bella esperienza che Perugia potesse offrirmi. In voi ho trovato una casa, una vera Famiglia, persone meravigliose pronte ad accogliere me ed i miei unicorni senza problemi. Siete state la mia àncora di salvataggio in un anno tutt'altro che facile. Il bene che vi voglio lo sapete già, grazie per tutto, meraviglie del mio cuore.

Grazie alle mie coinquiline, Claudia e Greta, per sopportare i miei scleri e per sclerare tutte insieme all'occorrenza, grazie per le serate passate a vedere lo stesso film e per le serate magiche tra il balcone e la finestra a seguire la nostra nuova telenovela preferita. Siete preziose, vi voglio bene.

Grazie a Vittorio, Ilaria e Rino. Il tempo e le scelte personali hanno fatto sì che le nostre strade si separassero e riavvicinassero a più riprese, ma so di potervi ritrovare sempre, nel momento del bisogno esattamente come qualche anno fa. Pur essendo ormai fisicamente distanti, è bello sapere che almeno una volta l'anno ci ritroveremo, per una sera, tutti insieme.

Grazie a Lia, Alda, Ghita e Gianni, meravigliosi maestri di vita. La vostra esperienza è da sempre preziosa così come preziosi sono i vostri saggi consigli derivanti dalla vostra

decennale esperienza. È stato importante crescere sotto la vostra attenta e sapiente vita. La vostra saggezza ha fatto sì che io agissi in maniera corretta in molteplici occasioni. Grazie davvero.

Infine, grazie a me stessa per aver tenuto duro nonostante il buio di questi anni. Grazie a me stessa perché sono riuscita a restare a galla tra lacrime ed esaurimenti nervosi, tra coprifuoco e socialità ridotta a zero, tra voglia di mollare e necessità di tenere duro. Grazie a me per aver portato avanti questo percorso nonostante la consapevolezza di quel che non accadrà dopo. Grazie a me per averci provato pur senza crederci davvero e, contro ogni aspettativa, per avercela fatta.